



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CREMONA

TARIFFA PROFESSIONALE

Criteria applicativi ed integrativi della tariffa professionale
nazionale ingegneri ed architetti

(Legge 02.03.1949 n° 143 e successive modifiche)



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CREMONA

TARIFFA PROFESSIONALE

Criteri applicativi ed integrativi della tariffa professionale nazionale Ingegneri ed Architetti

(Legge 02/03/1949, n° 143, e successive modifiche ed integrazioni)

Ordine degli Ingegneri della provincia di Cremona
Via Palestro, 66 - 26100 Cremona
Tel. 0372.28.337 - fax 0372.45.79.34
www.ording.cr.it
info@ording.cr.it



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CREMONA

PREFAZIONE

Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Cremona ha deliberato nella seduta del 23/07/2003 l'aggiornamento dei criteri applicativi ed interpretativi delle normative vigenti, finora esposti nel compendio provinciale approvato dal Consiglio medesimo in data 06/12/1999.

Dopo lungo e paziente lavoro di verifica e di raccolta delle consuetudini più diffuse, anche a livello sovraterritoriale, con il contributo del Coordinatore e di tutta la commissione taratura specifiche si è articolato il seguente documento che, ci si augura, potrà divenire strumento operativo specie per i colleghi più giovani.

Nell'attuale periodo storico la materia è molto fluida e l'obiettivo che ci si è dati è quello di raccogliere in un unico documento le tipologie più complete di prestazioni professionali richieste, in modo da rendere possibile in futuro un suo costante aggiornamento.

IL CONSIGLIO

Ordine degli Ingegneri della provincia di Cremona
Via Palestro, 66 - 26100 Cremona
Tel. 0372.28.337 - fax 0372.45.79.34
www.ording.cr.it
info@ording.cr.it



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CREMONA

INDICE

1) Testo unico della tariffa

Testo unico della tariffa per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto (Legge 02/03/1949, n° 143)	pag. 6
Il testo è coordinato sulla base delle modifiche, integrazioni ed adeguamenti tariffari disposti dal D.M. 21/08/1958, dal D.M. 25/02/1965, dal D.M. 18/11/1971, dal D.M. 13/04/1976, dal D.M. 29/06/1981, dal D.M. 11/06/1987, n° 233, e dal D.M. 03/09/1997, n° 417	

Criteri di applicazione dei successivi adeguamenti	pag. 30
---	---------

2) Inderogabilità dei minimi tariffari

Norme sulla tariffa degli ingegneri e degli architetti (Legge 04/03/1958, n° 143)	pag. 31
Il testo è coordinato sulla base delle modifiche ed integrazioni apportate dalla Legge 05/05/1976, n° 340.	

Limitazioni all'inderogabilità dei minimi tariffari (Legge 01/07/1977, n° 404, art. 6)	pag. 32
---	---------

Liquidazione di competenze professionali - art. 6 della Legge 01/07/1977, n° 404 (Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 21/07/1989, n° 1590)	pag. 33
La Circolare integra e sostituisce le Circolari 13/02/1981, n° 211, e 12/11/1987, n° 671.	

3a) Tariffa degli onorari per le prestazioni urbanistiche

Tariffa degli onorari per le prestazioni urbanistiche degli ingegneri e degli architetti (Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 01/12/1969, n° 6679)	pag. 37
--	---------

Adeguamento della tariffa professionale riguardante prestazioni urbanistiche (Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 10/02/1976, n° 22/SEG/V)	pag. 44
--	---------

3b) Tariffa professionale per i Programmi Pluriennali di Attuazione

Tariffa professionale per i Programmi Pluriennali di Attuazione	pag. 46
(Legge 28/01/1977, n° 10, Leggi Regionali 05/12/1977, n° 60 e n° 61, e Legge Regionale 19/07/1978, n° 44)	

3c) Tariffa per prestazioni su disposizione dell'autorità giudiziaria

Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria (Legge 08/07/1980, n° 319)	pag. 49
Il testo è coordinato sulla base delle modifiche ed integrazioni apportate dal D.P.R. 27/07/1982, n° 352, dal D.M. 05/12/1997, e dal D.M. 30/05/2002.	



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CREMONA

4) Criteri applicativi ed integrativi della tariffa professionale disposti dall'Ordine della provincia di Cremona	
4.1) Tipi di parcella	pag. 57
4.2) Contenuti delle parcelle	pag. 57
4.3) Modalità di redazione delle parcelle	pag. 58
4.4) Modalità di presentazione delle parcelle da tarare	pag. 60
4.5) Costo della taratura	pag. 60
4.6) Rimborsi spese e compensi accessori	pag. 60
4.7) Importo dell'opera	pag. 61
4.8) Incarico parziale	pag. 61
4.9) Tariffa da applicare	pag. 61
4.10) Vari tipi di progetti e loro compensi	pag. 61
4.11) Prestazioni parziali non complete	pag. 62
4.12) Misura e contabilità	pag. 62
4.13) Progetti distinti e diversi di una stessa opera	pag. 63
4.14) Preventivi di spesa	pag. 63
4.15) Opere identiche	pag. 63
4.16) Costruzioni con elementi prefabbricati	pag. 63
4.17) Case a schiera (C.N.I. 28/09/1984)	pag. 63
4.18) Opere distinte formanti un unico complesso	pag. 63
4.19) Perizie suppletive e/o di variante	pag. 64
4.20) Progetto svolto a lotti	pag. 64
4.21) Metanodotti	pag. 64
4.22) Progetti stralcio	pag. 64
4.23) Fognature ed acquedotti	pag. 65
4.24) Strade	pag. 65
4.25) Arredamento in qualunque campo applicato	pag. 66
4.26) Strutture in muratura, conglomerato cementizio armato, metalliche ed in legno	pag. 66
4.27) Speciale urgenza	pag. 67
4.28) Maggiorazioni	pag. 67
4.29) Tecnici comunali esterni	pag. 67
4.30) Prestazioni fuori provincia (delibera del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri del 02/10/1998)	pag. 67
4.31) Inderogabilità dei limiti tariffari	pag. 68
4.32) Prestazioni occasionali	pag. 68
4.33) Stime	pag. 68



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CREMONA

4.34)	Rimborso spese per uso di mezzo proprio	pag.	68
4.35)	Collaudi tecnico amministrativi	pag.	68
4.36)	Certificato di regolare esecuzione (C.R.E.)	pag.	68
4.37)	Tariffa per i collaudi	pag.	68
4.38)	Tariffa per l'espletamento di quanto previsto dal D.Lgs. 19/09/1994, n° 626	pag.	71
4.39)	Tariffa per prestazioni di impiantistica in genere	pag.	73
4.40)	Tariffa informatica	pag.	75
4.41)	Misurazione di rumori mediante fonometro (Legge 26/10/1995, n° 447)	pag.	79
4.42)	Tariffa professionale prevenzione incendi	pag.	81
4.43)	Tariffa professionale perizia giurata (art. 4 D.P.R. 12/01/1998, n° 37)	pag.	90
4.44)	Prestazioni particolari per opere civili	pag.	92
4.45)	Catasto	pag.	94
4.46)	Tariffa per l'espletamento di quanto previsto dal D.Lgs. 14/08/1996, n° 494, e dal D.Lgs. 19/11/1999, n° 528	pag.	98
4.47)	Prestazioni geotecniche	pag.	101
4.48)	Proposta di tariffa per le prestazioni di consulente tecnico d'ufficio del tribunale	pag.	104

Legge 2 marzo 1949, n. 143

Testo unico della tariffa per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto.

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 1949 - suppl.)

con gli aggiornamenti disposti con: D.M. 21/08/1958, D.M. 25/02/1965, D.M. 18/11/1971, D.M. 13/04/1976, D.M. 29/06/1981, D.M. 11/06/1987, n. 233, e D.M. 03/09/1997, n. 417.

Capo I Norme generali

Art. 1

[1] La presente tariffa ha carattere nazionale e serve a stabilire gli onorari professionali spettanti agli ingegneri e agli architetti giusto il regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, numero 2537, in applicazione della legge 24 giugno 1923, n. 1395.

Art. 2

[1] Gli onorari, a seconda delle modalità inerenti alla loro determinazione, vengono distinti nei seguenti quattro tipi:

- a) onorari a percentuale, ossia in ragione dell'importo dell'opera;
- b) onorari a quantità, ossia in ragione dell'unità di misura;
- c) onorari a vacanza, ossia in ragione del tempo impiegato;
- d) onorari a discrezione, ossia a criterio del professionista.

[2] Gli onorari per le prestazioni non specialmente contemplate in questa tariffa vengono stabiliti per analogia.

[3] Quando una prestazione è richiesta con speciale urgenza, gli onorari indicati nella presente tariffa sono aumentati del 15 per cento, salvo diversa pattuizione fra le parti.

Art. 3

[1] Gli onorari dovuti all'ingegnere o all'architetto per le prestazioni professionali sono normalmente valutati a percentuale o a quantità.

Art. 4

[1] Gli onorari devono essere valutati in ragione di tempo e computati a vacanza in quelle prestazioni di carattere normale nelle quali il tempo concorre come elemento precipuo di valutazione e alle quali non sarebbero perciò applicabili le tariffe a percentuale o a quantità.

[2] Sono in particolare da computarsi a vacanza:

- a) i rilievi di qualunque natura e gli studi preliminari relativi, gli accertamenti per rettifiche di confini e simili;
- b) le competenze per trattative con le autorità e con confinanti, le pratiche per espropri e locazioni, i convegni informativi e simili;
- c) il tempo impiegato nei viaggi di andata e ritorno, quando i lavori da retribuirsi a percentuale od a quantità debbono svolgersi fuori ufficio;
- d) le varianti ai progetti di massima, durante il corso dello studio di questi, se conseguenti a circostanze che il professionista non poteva prevedere. Gli onorari a vacanza sono stabiliti per il professionista incaricato in ragione di lire «110.000» (€56,81) per ogni ora o frazione di ora. Qualora egli debba avvalersi di aiuti, avrà diritto inoltre ad un compenso in ragione di lire «73.500» (€37,96) all'ora per ogni aiuto iscritto all'albo degli ingegneri ed architetti e di lire «55.000» (€28,41) per ogni altro aiuto di concetto. (1)

[3] Quando nei casi previsti dalla seguente tariffa, l'onorario a vacanza è integrativo di quelli a percentuale od a quantità il compenso orario è ridotto alla metà. (2)

[4] Salvo casi di effettiva maggiore prestazione professionale, non si possono calcolare più di 10 ore sulle 24.

[5] Per operazioni compiute in condizioni di particolare disagio, detti compensi possono essere aumentati fino al 50 per cento.

Art. 5

[1] Gli onorari sono stabiliti a discrezione oltre che per le consulenze anche per le prestazioni seguenti e simili e in tutti quei casi in cui non sia possibile applicare il criterio per analogia.

- a) ricerche industriali, commerciali, economiche, confronti di sistemi di produzione, di costruzione e di impianti;
- b) esperienze, prove, studio di processi di fabbricazione, misure di portate di corsi d'acqua;
- c) studi di piani regolatori di viabilità ed edilizia urbana e dei problemi della circolazione e del traffico;
- d) studi di piani regolatori idraulici di bacini fluviali e per la scelta della migliore soluzione per impianti idroelettrici;
- e) organizzazione razionale del lavoro;

- f) perizie estimative dei beni in forma di parere verbale o di lettera, memorie e perizie stragiudiziali in tema di responsabilità civile o penale, consulenza su brevetti, interpretazioni di leggi e regolamenti, sentenze, contratti, certificati di autorità marittime o consolari o di registri di classificazione di navi;
 - g) giudizi arbitrali, amichevoli componimenti, convenzioni per servitù, diritti di acqua, riconfinazioni;
 - h) collaudi di strutture complesse in cemento armato;
 - i) opere di consolidamento, restauri architettonici;
 - l) pareti comunicati oralmente o per corrispondenza;
 - m) prestazioni professionali riguardanti opere di importo inferiore a lire 250.000 (€129,11);
 - n) per ogni certificato che rilascia, a richiesta, il professionista ha diritto al compenso minimo di L. 3066,06 (€1,5835).
- [2] Nella determinazione dell'onorario deve aversi particolare riguardo alla competenza specifica del professionista.

Art. 6

[1] Salvo contrarie pattuizioni, il committente deve rimborsare al professionista le seguenti spese:

- a) le spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio da lui e dal suo personale di aiuto, e le spese accessorie;
- b) le spese per il personale di aiuto o per qualsiasi altro sussidio ad opera necessaria all'esecuzione di lavori fuori ufficio;
- c) le spese di bollo, di registro, di diritti di uffici pubblici o privati, le spese postali, telegrafiche e telefoniche;
- d) le spese di scritturazione, di traduzione di relazione o di diciture in lingue estere su disegni, di cancelleria, di riproduzioni di disegni eccedenti a prima copia;
- e) i diritti di autenticazione delle copie di relazione o disegni.

[2] Le spese di viaggio su ferrovie, tramvie, piroscafi, ecc., vengono rimborsate sulla base della tariffa di prima classe per il professionista incaricato ed i suoi sostituti e della classe immediatamente inferiore per il personale subalterno di aiuto. Le spese di percorrenza su strade ordinarie tanto se con vetture o automezzi propri, quanto con mezzi noleggiati, sono rimborsate secondo le ordinarie tariffe chilometriche.

Art. 7

[1] Quando un incarico viene dal committente affidato a più professionisti riuniti in collegio, a ciascuno dei membri del collegio è dovuto l'intero compenso risultante dalla applicazione della presente tariffa.

Art. 8

[1] I compensi stabiliti per le diverse prestazioni presuppongono che il pagamento di quanto è dovuto al professionista sia assunto per intero dal committente. Se il professionista dovesse percepire compensi da terzi in forza di convenzioni o di capitolato, l'importo deve essere portato a diminuzione della specifica emessa a carico del committente.

Art. 9 (3)

[1] Il professionista ha diritto di chiedere al committente il deposito delle somme che ritiene necessarie in relazione all'ammontare presumibile delle spese da anticipare.

[2] Durante il corso dei lavori il professionista ha altresì diritto al pagamento di acconti fino alla concorrenza del cumulo delle spese e del 90 per cento degli onorari spettantigli secondo la presente tariffa per la parte di lavoro professionale già eseguita.

[3] Nel caso di giudizi arbitrali o peritali il professionista può richiedere il deposito integrale anticipato delle presunte spese e competenze.

[4] Il pagamento a saldo della specifica deve farsi non oltre i sessanta giorni dalla consegna della stessa: dopo di che sulle somme dovute e non pagate decorrono a favore del professionista ed a carico del committente gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia.

Art. 10

[1] La sospensione per qualsiasi motivo dell'incarico dato al professionista non esime il committente dall'obbligo di corrispondere l'onorario relativo al lavoro fatto e predisposto come precisato al seguente articolo 18.

[2] Rimane salvo il diritto del professionista al risarcimento degli eventuali maggiori danni, quando la sospensione non sia dovuta a cause dipendenti dal professionista stesso.

Art. 11

[1] Malgrado l'avvenuto pagamento della specifica e salvi gli eventuali accordi speciali fra le parti per la proprietà dei lavori originali, dei disegni, dei progetti e di quanto altro rappresenta l'opera dell'ingegnere e dell'architetto, restano sempre riservati a questi ultimi i diritti di autore conformemente alle leggi.

[2] La tariffa non riguarda i particolari compensi per diritti di proprietà intellettuale del professionista per brevetti, concessioni ottenute in proprio e simili, che debbono liquidarsi a parte, caso per caso, con accordi diretti con il cliente.

[3] La tutela della fedele esecuzione artistica o tecnica dei progetti approvati dal committente e il loro sviluppo nella esecuzione, spetta esclusivamente al progettista.

Capo II
Costruzioni edilizie - costruzioni stradali e ferroviarie - opere idrauliche
impianti e servizi industriali - costruzioni meccaniche - elettrotecnica

Art. 12

[1] Per le opere considerate in questo capo gli onorari sono determinati a percentuale, salvo quanto è stabilito nel successivo articolo 17.

[2] Agli effetti della determinazione degli onorari a percentuale, le prestazioni del professionista possono riguardare:

a) la esecuzione di un'opera, cioè la compilazione del progetto e del preventivo, la stipulazione dei contratti di esecuzione o di appalto, la direzione dei lavori, il collaudo e la liquidazione;

b) la stima di un'opera esistente;

[3] Per il primo gruppo di prestazioni si fa luogo alla applicazione dei compensi stabiliti dagli articoli dal 15 al 23 e per il secondo gruppo di prestazioni a quelli degli articoli dal 24 al 28.

Art. 13

[1] Gli onorari a percentuale comprendono tutto quanto è dovuto al professionista per l'esaurimento dell'incarico conferitogli, restando a carico di esso tutte le spese di ufficio, di personale di ufficio - sia di concetto che d'ordine - di cancelleria, di copisteria di disegno in quanto strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico, gli sono però dovuti a parte ed in aggiunta gli eventuali compensi a rimborso di cui agli articoli 4, 6 e 17. (4)

[2] Il professionista, per i lavori da liquidarsi a percentuale, ha facoltà di essere compensato a norma del presente articolo, ovvero d'accordo col committente, di conglobare tutti i compensi accessori di cui agli articoli 4 e 6 in una cifra che non potrà superare il 60% degli onorari a percentuale.

Art. 14

[1] Agli effetti della determinazione degli onorari a percentuale dovuti al professionista le opere considerate in questo capo vengono suddivise nelle classi e categorie descritte nell'elenco seguente, avvertendo che, se un lavoro professionale interessa più di una categoria, gli onorari spettanti al professionista vengono commisurati separatamente agli importi dei lavori di ciascuna categoria e non globalmente.

Classe	Categoria	OGGETTO
I		<i>Costruzioni rurali, industriali, civili, artistiche e decorative.</i>
	a)	Costruzioni informate a grande semplicità, fabbricati rurali, magazzini, edifici industriali semplici e senza particolari esigenze tecniche, capannoni, baracche, edifici provvisori senza importanza e simili. Solai in cemento armato o solettoni in laterizi per case di abitazione appoggiati su murature ordinarie per portate normali fino a 5 metri.
	b)	Edifici industriali di importanza costruttiva corrente. Edifici rurali di importanza speciale. Scuole, piccoli ospedali, case popolari, caserme, prigioni, macelli, cimiteri, mercati, stazioni e simili qualora siano di media importanza. Organismi costruttivi in metallo.
	c)	Gli edifici di cui alla lettera b) quando siano di importanza maggiore, scuole importanti ed istituti superiori, bagni e costruzioni di carattere sportivo, edifici di abitazione civile e di commercio, villini semplici e simili.
	d)	Palazzi e case signorili, ville e villini signorili, giardini, palazzi pubblici importanti, teatri, cinema, chiese, banche, alberghi, edifici provvisori di carattere decorativo, serre ornamentali, ed in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica. Costruzioni industriali con caratteristiche speciali e di peculiare importanza tecnica. Restauri artistici e piani regolatori parziali.
	e)	Costruzioni di carattere prettamente artistico e monumentale. Chioschi, padiglioni, fontane, altari, monumenti commemorativi costruzioni funerarie. Decorazione esterna o interna ed arredamento di edifici e di ambienti. Disegno di mobili, opere artistiche in metallo in vetro, ecc.
	f)	Strutture o parti di strutture complesse in cemento armato.
	g)	Strutture o parti di strutture in cemento armato richiedenti speciale studio tecnico, ivi comprese le strutture antisismiche.

Classe	Categoria	OGGETTO
II		<i>Impianti industriali completi e cioè:</i> macchinario, apparecchi, servizi generali ed annessi, necessari allo svolgimento dell'industria e compresi i fabbricati, quando questi siano parte integrante del macchinario e dei dispositivi industriali.
	a)	Impianti per le industrie molitorie, cartarie, alimentari, delle fibre tessili naturali, del legno, del cuoio e simili.
	b)	Impianti della industria chimica inorganica, della preparazione e distillazione dei combustibili, impianti siderurgici, officine meccaniche, cantieri navali, fabbriche di cemento, calce, laterizi, vetrerie e ceramiche, impianti per le industrie della fermentazione, chimico-alimentari e tintorie.
	c)	Impianti della industria chimica organica, della piccola industria chimica speciale, impianti di metallurgia (esclusi quelli relativi al ferro), impianti per la preparazione ed il trattamento dei minerali per la sistemazione e coltivazione delle cave e miniere.
III		<i>Impianti di servizi generali</i> interni a stabilimenti industriali od a costruzioni o gruppi di costruzioni civili, e cioè macchinario, apparecchi ed annessi non strettamente legati al diagramma tecnico e non facenti parte di opere complessivamente considerate nelle precedenti classi.
	a)	Impianti per la produzione e la distribuzione del vapore, della energia elettrica e della forza motrice, per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali, impianti sanitari, impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto.
	b)	Impianti per la produzione e la distribuzione del freddo, dell'aria compressa, del vuoto, impianti di riscaldamento, di inumidimento e ventilazione, trasporti meccanici.
	c)	Impianti di illuminazione, telefoni, segnalazioni, controlli, ecc.
IV		<i>Impianti elettrici.</i>
	a)	Impianti termoelettrici, impianti dell'elettrochimica e della elettrometallurgia.
	b)	Centrali idroelettriche, stazioni di trasformazioni e di conversione impianti di trazione elettrica.
	c)	Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia, radiotelegrafia e radiotelefonia.
V		<i>Macchine isolate e loro parti.</i>
VI		<i>Ferrovie e strade.</i>
	a)	Strade ordinarie, linee tramviarie e strade ferrate in pianura e collina, escluse le opere d'arte di importanza da compensarsi a parte.
	b)	Strade ordinarie, linee tramviarie e ferrovie in montagna o comunque con particolari difficoltà di studio escluse le opere d'arte di importanza e le stazioni di tipi speciali, da compensarsi a parte. Impianti teleferici e funicolari.
VII		<i>Bonifiche, irrigazioni, impianti idraulici per produzione di energia elettrica e per forza motrice, opere portuali e di navigazione interna, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani, opere analoghe, escluse le opere d'arte di importanza da computarsi a parte.</i>
	a)	Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani.
	b)	Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua (esclusi i macchinari). Derivazioni d'acqua per forza motrice e produzione di energia elettrica.
	c)	Opere di navigazione interna e portuali.

Classe	Categoria	OGGETTO
VIII		<i>Impianti per provvista, condotta. distribuzione d'acqua - Fognature urbane.</i>
IX		<i>Ponti, manufatti isolati, strutture speciali.</i>
	a)	Ponti di muratura o di legname, costruzioni ed edifici per opere idrauliche. Strutture in legno o metallo dei tipi ordinari.
	b)	Dighe, conche, elevatori. Ponti di ferro. Opere metalliche di tipo speciale di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari.
	c)	Gallerie, opere sotterranee e subacquee, fondazioni speciali.

A) Prestazioni per l'esecuzione di opere (5)

Art. 15

[1] Quando per l'esecuzione di una delle opere indicate nel precedente prospetto il professionista presta la sua assistenza all'intero svolgimento dell'opera - dalla compilazione del progetto alla direzione dei lavori, al collaudo ed alla liquidazione - le sue competenze sono calcolate in base alla percentuale del consuntivo lordo dell'opera indicata alla tabella A. A questi effetti, per consuntivo lordo dell'opera si intende la somma di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o forniture computati al lordo degli eventuali ribassi, aumentata degli eventuali importi suppletivi accordati alle stesse in sede di conto finale o di collaudo e senza tener conto, invece, delle eventuali detrazioni che il direttore dei lavori od il collaudatore potesse aver fatto per qualsiasi ragione sia durante il corso dei lavori, sia in sede di conto finale o di collaudo.

[2] L'applicazione della tabella per importi intermedi fra quelli indicati si fa per interpolazione lineare.

[3] Per i lavori il cui importo di spesa non raggiunge il minimo di lire 250.000 (€129,11) il compenso è valutato a discrezione.

Art. 16

[1] Gli onorari dell'art. 15 sono dovuti integralmente quando l'opera viene seguita dal professionista in tutto il suo sviluppo, dal progetto iniziale fino al compimento ed alla liquidazione dei lavori ed anche quando avviene che nell'adempimento dell'intero incarico non siano eseguite o siano solo parzialmente eseguite alcune delle particolari operazioni specificate all'art. 19, sempreché l'aliquota o la somma delle aliquote parziali ad esse corrispondenti, a termini della tabella B, non superi il valore 0,20.

Art. 17

[1] Sono esclusi dagli obblighi del professionista, salvo speciali accordi, l'assistenza giornaliera dai lavori e la tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità. Le mansioni relative sono però affidate a persona di comune fiducia del committente e del professionista, sotto il diretto controllo di quest'ultimo.

[2] Il professionista ha diritto ad un maggiore compenso, da valutarsi discrezionalmente entro il limite del 50 per cento della quota spettante per la direzione lavori, quando per la mancanza di personale di sorveglianza e di controllo o per essere i lavori eseguiti in economia, la direzione dei lavori richieda da parte del professionista un impegno personale maggiore del normale.

Art. 18

[1] Quando le prestazioni del professionista non seguono lo sviluppo completo dell'opera, come si è detto sopra, ma si limitano solo ad alcune funzioni parziali, alle quali fu limitato l'incarico originario, la valutazione dei compensi a percentuale è fatta sulla base delle aliquote specificate nell'allegata tabella B aumentata del 25 per cento come nel caso della sospensione di incarico di cui al primo comma dell'art. 10.

[2] Qualora però l'opera del professionista si limiti alla sola assistenza al collaudo od alla sola liquidazione dell'opera, ovvero anche ad entrambe queste prestazioni, dette aliquote sono aumentate del 50 per cento.

[3] Nel caso di incarico parziale originario le dette aliquote o percentuali vanno computate in base all'importo consuntivo lordo della opera corrispondente, o in mancanza al suo attendibile preventivo.

[4] Nel caso di sospensione dell'incarico, il compenso si valuta applicando le corrispondenti aliquote o percentuali al consuntivo della parte di opera eseguita ed al preventivo della parte di opera progettata e non eseguita, facendone il cumulo, tenuto conto dei coefficienti di maggiorazione come è detto sopra. In ogni caso sono da computarsi a parte gli eventuali compensi a vacanza per le prestazioni di cui all'art. 4, il rimborso delle spese di cui all'art. 6 e gli oneri di cui all'art. 17.

Art. 19

[1] Agli effetti di quanto è disposto nei precedenti articoli la prestazione complessiva del professionista per l'adempimento del suo mandato comprende le seguenti operazioni:

- a) compilazione del progetto sommario della costruzione o dello studio sommario dell'impianto, ovvero calcolazione di massima della macchina, del congegno e dell'organismo statico, in modo da individuare l'opera nei suoi elementi a mezzo di schizzi, o di una relazione;
- b) compilazione del preventivo sommario;
- c) compilazione del progetto esecutivo coi disegni d'insieme in numero ed in scala sufficiente per identificarne tutte le parti;
- d) compilazione del preventivo particolareggiato e della relazione;
- e) esecuzione dei particolari costruttivi e decorativi;
- f) assistenza alle trattative per i contratti di forniture e per le ordinazioni, con la eventuale compilazione dei relativi capitolati;
- g) direzione ed alta sorveglianza dei lavori con visite periodiche nel numero necessario ad esclusivo giudizio dell'ingegnere emanando le disposizioni e gli ordini per l'attuazione dell'opera progettata nelle sue varie fasi esecutive e sorvegliandone la buona riuscita;
- h) prove d'officina;
- i) operazioni di accertamento della regolare esecuzione dei lavori ed assistenza al collaudo dei lavori nelle successive fasi di avanzamento ed al loro compimento;
- l) liquidazione dei lavori ossia verifica dei quantitativi e delle misure delle forniture e delle opere eseguite e liquidazione dei conti parziali e finali.

[2] A ciascuna di queste funzioni corrispondono per ogni singola classe di lavori le aliquote indicate nell'allegata tabella B intendendosi che con l'aliquota del progetto esecutivo vanno sempre sommate quelle del progetto di massima e del preventivo sommario da parte dello stesso progettista.

B) Collaudo di lavori e forniture

Art. 19-a

[1] Il collaudo di lavori e forniture comprende l'esame le verifiche e le prove necessarie ad accertare la rispondenza tecnica delle opere e forniture eseguite alle prescrizioni di progetto e di contratto, i riscontri di misure e di applicazioni di prezzi, l'esame di eventuali riserve e relativo parere e, infine il rilascio del certificato di collaudo.

Art. 19-b

[1] Quando il professionista sia incaricato del collaudo di opere progettate e dirette da altri, le competenze sono regolate dalla tabella C nella quale sono indicate alle due finche (a) e (b) le percentuali secondo che si tratti della pura e semplice collaudazione delle opere con l'esame e il parere sugli atti contabili della gestione e sulle riserve ovvero della collaudazione predetta e del riparto della spesa a carico dei vari condòmini in proporzione delle quote di proprietà a termine delle disposizioni vigenti.

[2] Il collaudo si riferisce tanto all'opera dell'esecutore del lavoro quanto a quella del professionista direttore dei lavori.

[3] Il collaudo deve essere eseguito in conformità delle norme e delle prescrizioni stabilite per la collaudazione delle opere statali con la compilazione del verbale di visita dei lavori, della relazione di collaudo, del certificato di collaudo e della relazione sulle riserve e questioni sorte durante l'esecuzione di lavori.

[4] Le percentuali stabilite per il collaudo debbono essere applicate anche sull'importo delle riserve discusse, indipendentemente dal loro accoglimento.

Art. 19-c

[1] Quando il collaudo che si compie, si riferisce a lavori aggiudicati anteriormente al 10 luglio 1947, l'importo dei lavori da collaudare deve essere aggiornato moltiplicandolo per il coefficiente di adeguamento contenuto nella tabella D e relativo all'anno di aggiudicazione dell'appalto.

Art. 19-d

[1] Nel caso in cui il committente nomini il collaudatore sin dall'inizio dell'appalto, con l'obbligo di eseguire visite periodiche durante lo svolgimento dei lavori, l'onorario percentuale di cui alla tabella C sarà aumentato da un minimo del 15 per cento ad un massimo del 30 per cento.

Art. 19-e

[1] Quando il collaudo riguarda opere di manutenzione lo onorario percentuale dato dalla tabella C sarà maggiorato discrezionalmente fino ad un massimo del 50 per cento.

Art. 19-f

[1] La revisione dei calcoli di stabilità, anche se fatta in sede di collaudo, sarà compensata in ragione dello 0,20 dell'aliquota *c*) della tabella B, riferendosi agli onorari stabiliti per la progettazione di opere delle diverse classi, limitatamente all'importo delle opere o parte di esse in cemento armato, ferro e legno, verificate.

PER I COLLAUDI STATICI, PER LA PROVINCIA DI CREMONA, VIGE LA TARIFFA RIPORTATA AL PUNTO 4.37) DEI "CRITERI APPLICATIVI ED INTEGRATIVI DELLA TARIFFA PROFESSIONALE" REDATTI DALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CREMONA.

C) Riparazioni di danni di guerra.

Art. 19-bis

[1] Le prestazioni per riparazione dei danni conseguenti a fatti di guerra rientrano nel capo II e relativo sottocapo A) della tariffa e vanno sempre considerate come incarico parziale. Pertanto le aliquote di compenso sono quelle risultanti dalla tabella A in relazione alla classe e alla categoria di cui si riferisce l'opera e in rapporto - secondo la tabella B della tariffa - alle prestazioni necessarie e di fatto eseguite, con l'aumento in ogni caso, del 25 per cento per incarico parziale.

[2] In particolare:

il preventivo particolareggiato va assimilato ad un vero e proprio progetto comprendente il preventivo medesimo e gli eventuali disegni e calcoli di carattere statico, o gli studi o le proposte anche in forma descrittiva.

[3] Per questi elaborati l'onorario va computato escluse le aliquote di cui alle lettere *a*) e *b*) della tabella B, solo in base alle aliquote della lettera *d*) (preventivo particolareggiato) e della lettera *c*) (progetto esecutivo), le quali ultime debbono essere ridotte discrezionalmente - a seconda dell'importanza del lavoro svolto - entro i limiti minimi e massimi seguenti:

PRESTAZIONE PARZIALE	CLASSE DEI LAVORI SECONDO L'ELENCAZIONE DELL'ART. 14							
	I	II	III	II-III	IV	V	VI VII VIII	IX
c) progetto esecutivo	<i>a-b-c-d</i>	<i>e</i>	<i>f-g</i>					
	0,05	0,06	0,06	0,04	0,04	0,06	0,03	0,04
	0,15	0,17	0,17	0,13	0,11	0,18	0,09	0,12

[4] Quando lo studio statico od architettonico presenta nel complesso o nei particolari notevole importanza, al professionista compete un compenso integrativo da valutarsi a norma delle corrispondenti o analoghe voci di tariffa, oppure a discrezione.

[5] Per la direzione dei lavori e per altre prestazioni complementari (lettere *e*, *f*, *g*, *h*, *i*, ed *l* della tabella B) l'onorario va commisurato alle corrispondenti aliquote, ma limitatamente alle singole prestazioni eseguite.

[6] Vanno applicate - se non sono in contrasto con le attuali - le altre complementari norme di tariffa, non escluse quelle di cui ai numeri 4 (compensi a vacanze), 6 (rimborso spese), 18, 21, 43 e 44, con le modifiche contenute in tutte le presenti norme.

Art. 20

[1] Quando l'incarico conferito al professionista riguardi la esecuzione di più opere complete di tipo e di caratteristiche costruttive identiche e senza che il complesso di insieme richieda speciali cure di concezioni l'onorario corrispondente a quella parte di prestazioni professionali riguardanti il progetto e che sia da eseguire una sola volta per tutte le opere deve essere computato sull'importo di una sola delle opere stesse.

Art. 21

[1] Quando per lo studio del progetto sommario si richiedono dal committente elaborati con soluzioni distinte e diverse, il compenso dovuto al professionista è valutato discrezionalmente e può anche arrivare fino al doppio delle aliquote dell'art. 19, lettere *a*) e *b*).

[2] Il compenso può parimenti essere aumentato fino al doppio delle rispettive aliquote parziali, quando l'opera, sia per speciali difficoltà di progetto e di esecuzione sia per rispondere a prescrizioni di legge, richieda uno sviluppo di elaborati tecnici e contabili superiori al normale.

[3] Analogamente possono aumentarsi fino al doppio le aliquote delle lettere *a*), *c*) e *g*) quando si tratti di lavori di trasformazione di fabbricati o di impianti richiedenti maggiori prestazioni di assistenza ai lavori.

Art. 22

[1] Le modificazioni ed aggiunte all'elaborato o al progetto definitivamente approvato, introdotte in corso di lavoro per cause non imputabili al professionista e richiedenti nuovi studi, sono considerate come appendici al progetto od all'elaborato, ed il professionista ha diritto al compenso anche sulla parte studiata e non eseguita, compenso che è valutato o in via discrezionale, oppure, ove possibile, sul costo preventivato della parte non eseguita.

Art. 23

[1] Quando il professionista, col consenso del committente, ritenga necessario ricorrere all'opera od al consiglio di specialisti, questi hanno diritto al loro compenso indipendentemente dalle competenze del professionista. (6)

D) Misura e contabilità dei lavori.

Art. 23-a

[1] La misura e contabilità dei lavori, salvo speciali accordi sono di spettanza del professionista incaricato della direzione e liquidazione dei lavori. Esse si identificano con la regolare compilazione dei prescritti documenti contabili e comprendono anche i rilievi di qualsiasi natura.

[2] Gli onorari relativi a queste prestazioni, sono valutati in base alla tabella E e possono essere applicati solo per lavori edilizi (classe I).

E) Aggiornamento dei prezzi.

Art. 23-b

[1] L'aggiornamento dei prezzi di progetto eseguito dallo stesso progettista, sarà compensato come appresso.

a) se in base a semplici variazioni percentuali dei primitivi prezzi con una aliquota pari al 20 per cento di quella relativa al preventivo particolareggiato (prestazioni d, della tabella B) con un minimo di L. 6.132 (€3,1670);

b) se in base a nuove analisi, con una aliquota pari al 40 per cento di quella relativa al preventivo particolareggiato (prestazione d, della tabella B); con un minimo di L. 12.264 (€6,3338);

[2] Se l'aggiornamento viene eseguito da professionista non autore del progetto, le suddette aliquote saranno maggiorate del 25 per cento per incarico parziale.

F) Revisione dei prezzi.

Art. 23-c

[1] La revisione analitica dei prezzi contrattuali di appalto è compensata con una aliquota pari al 40 per cento di quella fissata per la contabilità dei lavori (tabella E), applicata all'importo lordo revisionato.

[2] Se la revisione viene effettuata in base ad analisi già compilate e inserite in progetto o in contratto, l'aliquota suddetta viene ridotta al 20 per cento.

[3] Se la revisione che si compie non si riferisce ai prezzi correnti ma a quelli di un appalto svolto in epoca anteriore, agli effetti dello onorario l'importo revisionato sarà aggiornato applicando gli stessi coefficienti di adeguamento relativi ai collaudi.

[4] Infine, se la revisione è eseguita dallo stesso professionista che presta la sua assistenza all'intero svolgimento dell'opera e ne redige la contabilità, il relativo onorario è ridotto del 25 per cento.

G) Prestazioni per perizie estimative.

Art. 24

[1] Per le perizie estimative particolareggiate - oltre i compensi integrativi a vacanze di cui all'art. 4 ed il rimborso delle spese di cui all'art. 6 - è dovuto al professionista un compenso a percentuale sul valore stimato in base alle aliquote della tabella F che sono suscettibili di aumento fino al limite di un quarto in relazione alla difficoltà della perizia.

[2] L'applicazione della tabella per valori intermedi fra quelli indicati si fa per interpolazione lineare.

[3] Per importi di stima inferiori alle L. 250.000 (€129,11) l'onorario viene stabilito a discrezione.

[4] Per perizia particolareggiata si intende quella basata su specifici criteri di valutazione e corredata di relazione motivata di descrizioni, di computi e, ove occorrono, di tipi.

[5] Se la perizia è sommaria - cioè in forma di giudizio basato su elementi sintetici e globali come cubatura o numero dei vani per i fabbricati, numero dei fusi o dei telai per gli opifici, produzione giornaliera, ecc., esposto in una breve relazione riassuntiva - le suddette aliquote vengono ridotte alla metà.

Art. 24-a

[1] Se la perizia è analitica - ossia la perizia particolareggiata è integrata da specifiche distinte dello stato e del valore delle singole strutture dei singoli elementi, delle singole macchine od apparecchi costitutivi del complesso periziato - il compenso a percentuale viene determinato applicando aliquote doppie di quelle stabilite per le perizie particolareggiate.

Art. 25

[1] Per i beni rustici (terreni e fabbricati) e per le aree da fabbrica si applicano le percentuali della categoria I, per le merci e le scorte industriali quelle della rispettiva industria, giusta la classificazione di cui all'elenco dell'art. 14.

Art. 26

[1] Se la perizia riguarda divisioni fra compartecipanti, rateizzo di quote, valutazioni in contraddittori e simili, per le quali si richiedono discussioni, studi e conteggi maggiori degli ordinari, gli onorari di cui ai precedenti capoversi possono aumentare fino al doppio.

[2] Quando la perizia divisionale viene completata con un progetto divisionale, gli onorari di cui sopra possono essere anche triplicati.

Art. 27

[1] Per le stime per le quali si richiedono diverse e separate valutazioni riflettenti lo stesso oggetto, come nelle perizie per danni, per espropriazioni parziali e simili, l'onorario dovuto è quello competente al cumulo delle somme rappresentanti le parziali valutazioni ed è stabilito su questo cumulo colle aliquote dei precedenti articoli.

Art. 27-a

[1] Quando la perizia estimativa va riferita a prezzi anteriori a quelli correnti al 10 gennaio 1947, l'onorario risultante dall'applicazione delle percentuali della tabella F va maggiorato, a seconda dell'anno di riferimento, della corrispondente percentuale di adeguamento indicata nella tabella G.

Art. 27-b

[1] Gli onorari per le stime vanno sempre stabiliti separatamente per le singole unità immobiliari, quando dette unità derivino da lottizzazioni per vendite all'asta o appartengano a proprietari diversi o si trovino in località diverse o quando anche si differenzino negli elementi obiettivi e subiettivi che costituiscono la base delle stime.

Art. 28

[1] Per le perizie di affitto di beni stabili urbani, impianti industriali e beni rustici il compenso è in ragione del
9,198 per cento del fitto annuo sulle prime L. 150.000 (€ 77,47)
6,132 per cento sul fitto eccedente fino a L. 450.000 (€232,41)
3,066 per cento sull'eccesso

e va aumentato come alla tabella G, in correlazione all'anno cui si riferisce l'importo del fitto, rimanendo sempre da computare a parte gli eventuali compensi a vacazione di cui all'art. 4 ed il rimborso delle spese di cui all'art. 6.

Capo III

Inventari - consegne

Art. 29

[1] Per la compilazione di inventari e consegne - oltre il compenso integrativo a vacazione a norma dell'art. 4 per le operazioni da compiersi sopra luogo, ed il rimborso delle spese di cui all'art. 6 - è dovuto al professionista un compenso da valutarsi:

1) per i beni stabili urbani nella ventesima parte delle percentuali rispettivamente stabilite all'art. 15 applicate all'importo di stima delle cose inventariate o consegnate, ovvero nel 12,264 per cento del canone di affitto annuo, se trattasi di beni affittati;

2) per gli impianti industriali nella quindicesima parte delle rispettive percentuali stabilite all'art. 15, applicate all'importo di stima della cosa inventariata o consegnata, ovvero nel 12,264 per cento del canone di affitto annuo, se trattasi di beni affittati;

3) per i beni rustici posti in condizioni ordinarie:

lire 2.759,47 (€1,4251) per ettaro, per fondi di area inferiore a ha. 20

lire 2.299,56 (€1,1876) per ettaro, sull'area eccedente fino a ha. 80

lire 1.931,63 (€0,9976) per ettaro, sull'area eccedente fino a ha. 150

lire 1.655,68 (€0,8551) per ettaro, sull'area eccedente oltre gli ha. 150

oltre il 4,599 per cento sul canone di affitto del primo anno di locazione per i primi 40 ettari e il 3,066 per cento sul rimanente canone.

[2] In caso di mancanza del canone di affitto, dette percentuali sono applicate sui canoni correnti per beni analoghi.

[3] I compensi previsti tanto per inventari o consegne di stabili urbani o rustici, quanto per quelli degli impianti industriali, presuppongono come ordinariamente avviene in pratica, che l'inventario o la consegna vengano redatti sulla scorta di precedenti consegne.

[4] Quando invece esse siano da impostarsi ex novo, i compensi di cui sopra sono suscettibili dell'aumento del 30 per cento salvo eventuali compensi da valutarsi a discrezione per ricerche di titoli relativi a possesso ed in modo particolare per i diritti d'acqua.

[5] La redazione di mappe o tipi è compensata in aggiunta con le norme del capo IV.

[6] Per gli inventari di boschi, in cui sia richiesta la classificazione e la stazionatura delle piante di alto fusto, e per quelli di terreni con notevole consistenza, di colture legnose specializzate o promiscue, di parchi, di giardini e di vivai, i compensi di cui sopra sono suscettibili di aumento fino al 100 per cento.

Art. 30

[1] Per i prospetti riassuntivi degli enti da portarsi a confronto nei bilanci di consegna e riconsegna (sommari del consegnato e riconsegnato e conseguenti conteggi di debito e di credito), è dovuto al professionista un compenso ad opera come segue:

1) per i beni stabili urbani l'onorario è valutato sul cumulo delle due partite finali di debito e credito, applicandosi a questo cumulo le aliquote delle perizie analitiche (articolo 24, capoverso 3), oltre 6,132 per cento sul canone di affitto del primo anno di locazione, salvo il caso di atti eccezionali (come ad esempio, per stabili centrali di grandi città) nel qual caso l'aggiunta viene ridotta discrezionalmente:

2) per gli impianti industriali idem;

3) per i beni rustici, i sommari e sommarioni in ragione di lire 643,87 (€0,3325) l'ettaro, fino a 50 ettari e di lire 459,91 (€0,2375) l'ettaro sull'eccedenza; la valutazione dei debiti e crediti in ragione di lire 1.103,79 (€0,5700) l'ettaro oltre al 6,132 per cento sul cumulo delle somme, poste a debito e a credito, da applicarsi alla differenza fra consegnato e riconsegnato delle singole voci di ogni partita.

[2] I compensi per le valutazioni delle eventuali opere di miglioria straordinaria sono determinati in aggiunta ai precedenti coi criteri dell'art. 24 delle perizie estimative.

[3] Se i bilanci vengono eseguiti in contraddittorio, gli onorari di cui ai precedenti capoversi 1), 2) e 3), per le valutazioni dei debiti e crediti sono suscettibili di aumento fino al cinquanta per cento (50%).

[4] Per i beni rustici, nel caso che il professionista debba eseguire solamente i rilievi di riconsegna necessari alla redazione del bilancio e non sia quindi richiesta la formazione d'un regolatore e completo testimoniale di stato, il compenso per i rilievi occorsi per la compilazione del bilancio è commisurato in ragione dei tre quinti dei compensi stabiliti dall'art. 29.

Art. 31

[1] Per inventari, misurazioni e valutazioni di scorte rurali, fieni, paglie, piantagioni, oltre al rimborso delle spese di ogni natura anche per il personale manuale di aiuto, è dovuto all'ingegnere un compenso a quantità commisurato come segue:

a) per le scorte rurali:

Fieni e stramaglie per mangimi al quintale

Misurazione
L. 30,660 (€0,0158)

Valutazione
L. 30,660 (€0,0158)

Paglie e lettieri per mangimi al quintale

L. 11,497 (€0,0059)

--

Legna in cataste al quintale

L. 7,665 (€0,0040)

--

b) per le piantagioni in ragione del 6,132 per cento del valore di stima nei casi ordinari. Il compenso può ridursi fino al 3,066 per cento per i boschi di notevole estensione e regolarità.

Capo IV Lavori topografici

Art. 32

[1] Sono comprese in questa classe le prestazioni per lavori topografici planimetrici ed altimetrici, sia che si tratti di lavori preparatori e preliminari di lavori di altre classi, sia che si tratti di lavori per sé stanti.

Art. 33

[1] Tutte le operazioni di campagna ed i rilevamenti in luogo sono compensati a vacanza a norma dell'art. 4.

Art. 34

[1] Per la formazione di planimetrie di terreni da rilievi originali e per la redazione di tipi coll'indicazione del perimetro dei fabbricati, delle strade, corsi d'acqua e simili gli onorari vengono stabiliti come segue:

- a) sino a 10 ettari di estensione, il lavoro viene valutato a vacanze;
- b) per estensioni maggiori, secondo la seguente tabella:

	IN PIANURA		IN COLLINA		IN MONTAGNA	
	Scala 1/1000	Scala 1/2000	Scala 1/1000	Scala 1/2000	Scala 1/1000	Scala 1/2000
1. Terreni nudi o poco alberati con scarsi particolari di strade, case e corsi d'acqua: per ettaro	L. 2.759,47 (€ 1,4251)	L. 2.299,56 (€1,1876)	L. 3.679,30 (€1,9002)	L. 2.759,47 (€ 1,4251)	L. 4.599,12 (€2,3752)	L. 3.679,30 (€1,9002)
2. Terreni frastagliati da piantagioni, strade, corsi d'acqua e paludosi: per ettaro	L. 3.679,30 (€1,9002)	L. 3.219,38 (€1,6627)	L. 4.599,12 (€2,3752)	L. 3.679,30 (€1,9002)	L. 5.518,95 (€2,8503)	L. 4.599,12 (€2,3752)
3. Terreni a boschi, vigneti e frutteti: per ettaro	L. 4.599,12 (€2,3752)	L. 4.139,21 (€2,1377)	L. 5.518,95 (€2,8503)	L. 4.599,12 (€2,3752)	L. 6.438,77 (€ 3,3253)	L. 5.518,95 (€2,8503)

[2] Viene applicato in aggiunta un compenso di lire 919,82 (€0,4750) per ogni particella inferiore ai 500 mq. e di lire 459,91 (€0,2375) se superiore ai 100 mq. con indicazione dei confini di proprietà e delle colture.

[3] Per la formazione di piani o tini parcellari, frazionamento e cabrei colorici desunti da rilievi originali, gli onorari di cui alla tabella del presente articolo possono essere aumentati fino al 100%.

[4] In caso di lottizzazione per vendita di cui occorranò descrizioni particolareggiate, tipi di frazionamento e tipi per atti notarili di trapasso, gli onorari di cui alla suddetta tabella possono essere aumentati fino al 150 per cento.

Art. 35

[1] Per la formazione di planimetrie di abitati da rilievi originali e la redazione di tipi con indicazione di strade, piazze o spazi comunque interposti e circondanti fabbricati, esclusa però la rappresentazione interna di questi, gli onorari vengono stabiliti come segue:

	IN PIANURA		IN COLLINA		IN MONTAGNA	
	Scala 1/1000	Scala 1/2000	Scala 1/1000	Scala 1/2000	Scala 1/1000	Scala 1/2000
per ettaro	L. 9.198,25 (€ 4,7505)	L. 7.358,60 (€3,8004)	L. 11.037,90 (€5,7006)	L. 9.198,25 (€ 4,7505)	L. 13.797,37 (€7,1257)	L. 11.037,90 (€5,7006)

Art. 36

[1] Ai disegni di strisce di terreno da rilievi originali per studi di tracciati stradali, canali, elettrodotti e simili è applicabile la tabella dell'art. 34 con un aumento del 20 per cento computando l'estensione in base ad una larghezza non minore di metri 30.

Art. 37

[1] Nel caso in cui il tipo planimetrico sia disegnato in scala maggiore di 1 a 1000, si applicano gli onorari stabiliti per i tipi in scala 1 a 1000 aumentati del 20 per cento.

[2] Analogamente, per i tipi in scala minore di 1 a 2000, si applicano gli onorari stabiliti per i tipi in scala di 1 a 2000 aumentati del 20 per cento.

Art. 38

[1] Gli onorari per la formazione di tipi planimetrici, a cui possono servire di base. planimetrie esistenti o mappe del nuovo catasto, vengono applicati nella misura di tre quinti di quelli indicati nella tabella dell'art. 34.

Art. 39

[1] Nella formazione di planimetrie di terreni di natura varia gli onorari vengono liquidati separatamente per ciascuna parte del lavoro a seconda delle qualità del terreno indicate all'art. 34.

Art. 40

[1] Il computo della superficie è compensato in più con lire 1.839,65 (€0,9501) a 2.759,47 (€1,4251) per ettaro, oltre il compenso fisso di lire 459,91 (€0,2375) per ogni particella di proprietà o coltura distinta.

Art. 41

[1] Per le aree da fabbrica negli abitati, l'onorario per la formazione dei tipi ed il computo delle aree viene valutato a vacanze.

Art. 42

[1] Per la formazione originale di piani quotati i compensi dell'art. 34 vengono aumentati del 40%, quando il piano quotato è ottenuto per punti isolati, del 60%, se con curve di livello equidistanti da 1 a 5 metri.

[2] Se il rilievo altimetrico si completa con la redazione di profili longitudinali e di sezioni trasversali, i compensi dell'art. 34 sono suscettibili di aumento fino all'80%.

[3] Per il rilevamento altimetrico su piano planimetrico esistente sono dovuti i compensi della tabella dell'art. 34 ridotti al 50% se per punti isolati ed al 70% se con tracciamento delle curve di livello equidistanti da 1 a 5 metri.

Art. 43

[1] I disegni delle piante di edifici rilevati sono retribuiti in ragione di metro quadrato di area rilevata e rappresentata nelle piante come alla tabella seguente con l'aggiunta di una somma fissa di lire 4.599,12 (€2,3752).

	SCALA DEL DISEGNO			
	1/50	1/100	1/200	1/500
a) Edifici con pianta di semplice disposizione e con ambienti in prevalenza regolari	da L. 41,392 a L. 55,189 (da €0,0214 a €0,0286)	da L. 27,594 a L. 41,392 (da €0,0143 a €0,0214)	L. 27,594 (€ 0,0143)	L. 13,797 (€0,0071)
b) Edifici con pianta complicata e con ambienti di varia forma e grandezza . .	da L. 96,581 a L. 137,973 (da €0,0499 a €0,0713)	da L. 68,986 a L. 110,379 (da €0,0356 a €0,0570)	L. 68,986 (€ 0,0356)	L. 41,392 (€0,0214)

[2] Gli onorari della tabella si applicano per un solo piano dell'edificio. Per il disegno di ciascuno degli altri piani, gli onorari vengono ridotti del 25%.

[3] Per i disegni delle sezioni verticali necessarie a definire l'edificio l'onorario viene valutato in ragione di lire 5,518 (€ 0,0028) a 9,198 (€ 0,0048) per ogni metro cubo di volume dell'edificio a seconda della minore o maggiore complessità delle strutture e del numero delle sezioni occorrenti.

Art. 44

[1] La rappresentazione dei prospetti di edifici rilevati, oltre che con una somma fissa di lire 4.599,12 (€2,3752) è retribuita in ragione di lire 55,18 (€0,0285) a lire 183,96 (€0,0950) per metro quadrato di prospetto secondo le difficoltà e la scala del disegno.

[2] Il rilievo ed il disegno dei particolari ornamentali sono retribuiti a vacanze.

[3] Le spese dei ponti e dei mezzi d'opera occorrenti nei rilievi sono a carico del committente.

Capo V **Cave e miniere**

Art. 45

[1] Ferma restando l'applicazione delle norme generali, gli onorari per le prestazioni inerenti alle cave ed alle miniere sono di regola determinati a percentuale ovvero a quantità con le modalità indicate negli articoli seguenti; sono in ogni caso computati a parte ed in aggiunta i compensi a vacanze per le prestazioni di cui allo articolo 4 ed il rimborso delle spese di cui all'art. 6.

Art. 46

[1] Prospezione geologica mineraria di una regione, determinazione geognostica da tracciare su topografia al 50.000 e relativa relazione da lire 459,91 (€0,2375) a lire 919,82 (€0,4750) per ogni ettaro, secondo la seguente tabella:

Fino a 50 ettari	L. 45.991,26 (€23,7525)
Per ogni ettaro in più oltre i 50 fino a 100 ettari	L. 735,86 (€ 0,3800)
Per ogni ettaro in più oltre i 1 00 ettari	L. 459,91 (€ 0,2375)

Art. 47

[1] Visita a permessi minerari di prima prospezione senza lavori, determinazione geognostica del suolo, del permesso e degli affioramenti di sostanze minerarie utili, e presunzione del loro valore industriale: la stessa tariffa come all'art. 46 più un compenso fisso di lire 36.793 (€19,0020).

[2] Per il caso in cui la prospezione abbia per scopo la domanda di ricerca in base alla nuova legge mineraria, con delimitazioni segnate su topografia al 25.000 e redazione di tre piani al 10.000, la tariffa indicata al primo capoverso del presente articolo viene aumentata del 25 per cento.

Art. 48

[1] Visita a permessi minerali in lavorazione ed a miniere tanto in esercizio che inattive, con relazione sulla geognostica del suolo del territorio sui giacimenti e su tutti i lavori accessibili: il compenso è valutato per ogni metro cubo di giacimento compreso fra le rocce incassanti, in base alla seguente tabella:

fino a 1.000 metri cubi	L. 91,982 (€ 0,0475)
per ogni metro cubo oltre i 1.000 fino a 10.000	L. 36,793 (€ 0,0190)
per ogni metro cubo oltre i 10.000 fino a 25.000	L. 27,594 (€ 0,0143)
per ogni metro cubo oltre i 25.000 fino a 50.000	L. 18,396 (€ 0,0095)
per ogni metro cubo oltre i 50.000	L. 9,198 (€ 0,0051)

Art. 49

[1] Progetto ed esecuzione di costruzioni ed impianti industriali annessi alle cave od alle miniere: i relativi onorari vengono determinati applicando le norme di cui al capo II della presente tariffa.

Art. 50

[1] Stime di cave e miniere. Per la compilazione della stima di una cava o di una miniera, corredata della descrizione dei luoghi del bacino geologico e delle costruzioni, dei cantieri e degli impianti industriali annessi, l'onorario viene liquidato a percentuale in base alla seguente tabella con un minimo di lire 15.330 (€7,9173).

Per un valore fino a	L. 5.000.000 (€ 2.582,28)	3,066%
Sul di più fino a	L. 10.000.000 (€ 5.164,57)	2,452%
Sul di più fino a	L. 25.000.000 (€ 12.911,42)	1,839%
Sul di più fino a	L. 50.000.000 (€ 25.822,84)	1,226%
Sul di più fino a	L. 75.000.000 (€ 38.734,27)	0,613%
Sul di più fino a	L. 100.000.000 (€ 51.645,69)	0,306%
Sul di più fino a	L. 500.000.000 (€ 258.228,45)	0,245%
Sul di più fino a	L. 1.000.000.000 (€ 516.456,90)	0,183%
Sul di più (7)		0,122%

[2] L'onorario viene determinato applicando le suesposte percentuali al valore complessivo del giacimento, delle costruzioni, dei cantieri e degli impianti industriali quando la stima delle costruzioni, dei cantieri e degli impianti è fatta in modo molto sommario.

[3] Quando invece per questi enti si richiede una stima meno sommaria ovvero la stima particolareggiata od analitica, l'onorario dovuto per la stima del giacimento viene determinato applicando le percentuali suesposte al valore del solo giacimento e l'onorario dovuto per la stima delle costruzioni, dei cantieri e degli impianti viene liquidato a parte ed in aggiunta con le norme di cui al capo II.

Art. 51

[1] Divisione, ampliamenti e fusione di cave e miniere: per i progetti di divisione, ampliamenti e fusioni di cave e miniere con assegnazione delle quote in base a titoli di proprietà, l'onorario viene liquidato con le modalità di cui al precedente articolo con l'aumento del 10%.

Capo VI Ingegneria navale (8)

Art. 52

[1] Ferma restando l'applicazione delle norme generali, in quanto non modificate dalle seguenti, per la determinazione degli onorari per prestazioni inerenti all'ingegneria navale si seguono le seguenti particolari modalità.

Art. 53

[1] Quando l'ingegnere navale debba permanere fuori residenza, all'estero o in navigazione, gli onorari a vacanza di cui all'articolo 4 vengono aumentati del 50 per cento.

Art. 54

[1] Agli effetti della determinazione degli onorari, le prestazioni dell'ingegnere navale possono riguardare:

- 1) nuove costruzioni;
- 2) lavori di riparazione o trasformazione;
- 3) liquidazioni;
- 4) salvataggi e recuperi;
- 5) perizie per accertamento o valutazione di danni;
- 6) perizie per valutazione di navi.

[2] Nel caso di cumulo di alcuni fra gli incarichi qui specificati relativamente ad uno stesso lavoro, si applicano al 100 per cento la tariffa relativa all'incarico principale ed al 30 per cento quelle relative agli incarichi secondari.

Art. 55

Tariffa I - Nuove costruzioni

IMPORTO DELL'OPERA				Onerario in percentuale
Fino a L.	2.000.000	(€ 1.032,91)	12,264%
Sul di più fino a L.	5.000.000	(€ 2.582,28)	9,198%
Sul di più fino a L.	20.000.000	(€ 10.329,14)	4,599%
Sul di più fino a L.	50.000.000	(€ 25.822,84)	2,299%
Sul di più fino a L.	100.000.000	(€ 51.645,69)	0,919%
Sul di più fino a L.	200.000.000	(€ 103.291,38)	0,827%
Sul di più fino a L.	300.000.000	(€ 154.937,07)	0,705%
Sul di più fino a L.	500.000.000	(€ 258.228,45)	0,613%
Sul di più fino a L.	1.000.000.000	(€ 516.456,90)	0,490%
Sul di più fino a L.	2.000.000.000	(€ 1.032.913,80)	0,367%
Sul di più			0,306%

I-a) Per progetti dettagliati si applica la tariffa I al 100% sul costo dello scafo, dell'allestimento e dell'apparato motore.

[1] Il progetto dettagliato comprende l'insieme dei piani dello scafo da presentare ai registri di classificazione (sezione maestra e piano dei ferri) per la approvazione del progetto di una nave, il piano di costruzione, gli elementi della carena, lo studio della stabilità e dell'assetto, i piani dei ponti, il piano generale dell'apparato motore corredato dei dati principali e degli altri richiesti dai registri di classificazione e il preventivo di costo.

[2] Nella tariffa I al 100 per cento è compreso il compenso per quelle variazioni che si debbono introdurre nei disegni su richiesta dei registri di classificazione.

[3] E' pure compreso il compenso per la formazione delle specifiche, l'assistenza al committente del contratto col costruttore fino all'inizio dell'opera.

[4] Per i piani particolareggiati di parte dell'apparato motore, di parti dello scafo e dell'arredamento del piroscavo il compenso deve convenirsi.

I-b) Per progetti di massima di scafi, apparati motori ed allestimento si applica il 50 per cento della tariffa I.

I-c) Per revisione di progetti altrui o di offerte: per un solo progetto od una sola offerta di applica il 20% della tariffa I. Per ogni progetto od offerta in più relativa allo stesso lavoro il compenso viene aumentato del 5% della tariffa I.

I-d) Per assistenza e lavori e relativi controlli si applica il 50% della tariffa I, oltre le precedenti competenze.

Note all'art. 55.

- a) Per alcune soltanto fra le diverse parti di uno stesso progetto, ossia scafo, apparato motore, sistemazioni interne, è da applicare la tariffa I a ciascuna delle parti a seconda del loro sviluppo relativamente al valore delle parti medesime.
- b) Gli onorari risultanti dalla precedente tariffa sono aumentati dal 15 al 20% per piroscafi cisterna o frigoriferi; del 30% per piroscafi passeggeri.
- c) Qualora per un progetto già studiato si richiedano varianti da parte del committente, l'onorario risultante dalla tariffa sarà aumentato a discrezione secondo l'importanza del lavoro richiesto.
- d) Oltre quanto è detto all'art. 6 delle norme generali, sono da computarsi a parte le spese del disegnatore.

Art. 56

Tariffa II - Lavori di riparazione o trasformazione

IMPORTO DELL'OPERA				Onorario in percentuale
Fino a	L.	500.000	(€ 258,23)	12,264%
Sul di più fino a	L.	1.000.000	(€ 516,46)	11,651%
Sul di più fino a	L.	2.000.000	(€ 1.032,91)	10,731%
Sul di più fino a	L.	3.000.000	(€ 1.549,37)	9,198%
Sul di più fino a	L.	5.000.000	(€ 2.582,28)	7,665%
Sul di più fino a	L.	10.000.000	(€ 5.164,57)	6,132%
Sul di più fino a	L.	25.000.000	(€ 12.911,42)	3,679%
Sul di più fino a	L.	50.000.000	(€ 25.822,84)	1,839%
Sul di più fino a	L.	100.000.000	(€ 51.645,69)	1,533%
Sul di più fino a	L.	200.000.000	(€ 103.291,38)	1,226%
Sul di più fino a	L.	400.000.000	(€ 206.582,76)	1,073%
Sul di più fino a	L.	650.000.000	(€ 335.696,98)	0,919%
Sul di più fino a	L.	1.000.000.000	(€ 516.456,90)	0,766%
Sul di più				0,613%

II-a) Per controllo dettagliato con specifiche, assistenza ai lavori e relativi controlli, ecc., si applica la tariffa II al 100%.

II-b) Per progetti di massima si applica il 30% della tariffa II.

II-c) Per revisione di progetti altrui e di offerte: per un solo progetto od una sola offerta si applica il 20% della tariffa II. Per ogni progetto ed ogni offerta in più, il compenso viene aumentato del 5% della tariffa II.

II-d) Per l'assistenza ai lavori e relativi controlli si applica il 50% della tariffa II.

Note all'art. 56.

a) Onorario complessivo minimo per la tariffa II lire 76.652 (€39,5875).

b) Per le varianti di un progetto già studiato vedi nota c) della tariffa I.

c) Oltre quanto è detto all'art. 6 delle norme generali, sono da computarsi a parte le spese di disegnatore.

Art. 57

Tariffa III - Liquidazioni

IMPORTO DELL'OPERA				Onorario in percentuale
Fino a	L.	500.000	(€ 258,23)	3,066%
Sul di più fino a	L.	1.000.000	(€ 516,46)	2,912%
Sul di più fino a	L.	2.000.000	(€ 1.032,91)	2,759%
Sul di più fino a	L.	3.000.000	(€ 1.549,37)	2,452%
Sul di più fino a	L.	5.000.000	(€ 2.582,28)	2,146%
Sul di più fino a	L.	10.000.000	(€ 5.164,57)	1,533%
Sul di più fino a	L.	25.000.000	(€ 12.911,42)	0,919%
Sul di più fino a	L.	50.000.000	(€ 25.822,84)	0,613%
Sul di più fino a	L.	100.000.000	(€ 51.645,69)	0,551%
Sul di più fino a	L.	200.000.000	(€ 103.291,38)	0,490%
Sul di più fino a	L.	400.000.000	(€ 206.582,76)	0,429%
Sul di più fino a	L.	650.000.000	(€ 335.696,98)	0,367%
Sul di più fino a	L.	1.000.000.000	(€ 516.456,90)	0,306%
Sul di più				0,245%

III-a) Per la liquidazione delle fatture relative a lavori progettati e diretti da altri, compresi i relativi controlli ed i computi metrici, si applica la tariffa III al 100%.

III-b) Per liquidazione delle fatture relative a lavori diretti dal professionista si applica il 50% della tariffa III.

III-c) Per liquidazione delle fatture senza aver visto i lavori si applica il 30% della tariffa III.

Note all'art. 57.

a) Oltre le precedenti competenze, sono da computarsi i diritti fissi per visita a bordo come segue:

1) diritto fisso per la prima visita a bordo, lire 15.330 (€7,9173);

2) diritto fisso per ogni successiva visita, lire 7.665 (€3,9586);

3) per sopralluoghi e visite in bacino, visite interne di caldaie, di doppio fondo, gavoni, cisterne, i precedenti diritti sono aumentati del 50%.

b) Il compenso globale non deve mai essere inferiore al 5% del ribasso ottenuto nella liquidazione, né ad ogni modo, inferiore a lire 15.330 (€7,917).

Art. 58

Tariffa IV - Salvataggi e recuperi

(tariffa a base percentuale dei lavori da salvare per corpo e merci)

IMPORTO DELL'OPERA				Onorario in percentuale
Fino a L.	500.000	(€ 258,23)	12,264%
Sul di più fino a L.	1.000.000	(€ 516,46)	11,651%
Sul di più fino a L.	2.000.000	(€ 1.032,91)	10,731%
Sul di più fino a L.	3.000.000	(€ 1.549,37)	9,198%
Sul di più fino a L.	5.000.000	(€ 2.582,28)	7,665%
Sul di più fino a L.	10.000.000	(€ 5.164,57)	6,132%
Sul di più fino a L.	25.000.000	(€ 12.911,42)	3,679%
Sul di più fino a L.	50.000.000	(€ 25.822,84)	1,839%
Sul di più fino a L.	100.000.000	(€ 51.645,69)	1,533%
Sul di più fino a L.	200.000.000	(€ 103.291,38)	1,226%
Sul di più fino a L.	400.000.000	(€ 206.582,76)	1,073%
Sul di più fino a L.	650.000.000	(€ 335.696,98)	0,919%
Sul di più fino a L.	1.000.000.000	(€ 516.456,90)	0,766%
Sul di più			0,613%

IV-a) Per direzione di lavori di salvataggio e recupero senza la gestione amministrativa, si applica la tariffa IV al 100%.

IV-b) Per lo studio del recupero, senza direzione dei lavori e senza assistenza, si applica il 30% della tariffa IV.

IV-c) Per assistenza ai lavori senza averne la direzione si applica il 50% della tariffa IV.

IV-d) Per sopralluoghi isolati o pareri tecnici i compensi sono da stabilire caso per caso.

Note all'art. 58.

a) Sul valore delle merci da salvare la tariffa IV si applica con riduzione del 50%.

b) Nel caso di non riuscito salvataggio si applica il 70% della tariffa IV.

c) Nel caso di non tentato salvataggio il compenso è stabilito a discrezione secondo il tempo impiegato e l'importanza dell'opera prestata. Non deve essere però in nessun caso inferiore al 20% della tariffa IV.

Art. 59

Tariffa V – Perizie per accertamento e valutazione di danni

IMPORTO DELL'OPERA				Onorario in percentuale
Fino a L.	500.000	(€ 258,23)	6,132%
Sul di più fino a L.	1.000.000	(€ 516,46)	5,825%
Sul di più fino a L.	2.000.000	(€ 1.032,91)	5,365%
Sul di più fino a L.	3.000.000	(€ 1.549,37)	4,599%
Sul di più fino a L.	5.000.000	(€ 2.582,28)	3,832%
Sul di più fino a L.	10.000.000	(€ 5.164,57)	3,066%
Sul di più fino a L.	25.000.000	(€ 12.911,42)	1,839%
Sul di più fino a L.	50.000.000	(€ 25.822,84)	0,919%
Sul di più fino a L.	100.000.000	(€ 51.645,69)	0,827%
Sul di più fino a L.	200.000.000	(€ 103.291,38)	0,735%
Sul di più fino a L.	400.000.000	(€ 206.582,76)	0,613%
Sul di più fino a L.	650.000.000	(€ 335.696,98)	0,551%
Sul di più fino a L.	1.000.000.000	(€ 516.456,90)	0,459%
Sul di più			0,306%

V-a) Per accertamento dei danni, computi metrici per la valutazione, trattative con l'assicuratore od armatore per l'accordo si applica la tariffa V al 100%.

V-b) Per l'accertamento dei danni e loro valutazione si applica il 50% della tariffa V.

V-c) Per perizie giudiziarie e stragiudiziali per accertamento di danni e causali di essi si applica la tariffa V al 100%.

V-d) Per l'assistenza a perizie nell'interesse di una parte si applica l'80% di quanto è stabilito nella tariffa V-a),

V-b) e V-c) ove non sia presentata relazione; il 100% se è presentata relazione.

Note all'art. 59.

a) L'onorario minimo della tariffa V è di lire 38.326 (€19,7937).

Nel caso in cui il professionista dovesse anche eseguire il progetto ed assistere ai lavori di riparazione si deve cumulare la tariffa V al 30% con la tariffa II al 100%.

Art. 60

Tariffa VI - Perizie per valutazioni di navi

(Tariffa a base in ragione della stazza lorda ed in relazione al tipo di bastimento)

VI-a) - Piroscafi e motonavi da carico:

fino a tonn. di stazza lorda	300	L.	61,321	(€ 0,0316)	per tonn.
sul di più fino a tonn.	1000	L.	45,987	(€ 0,0238)	per tonn.
sul di più fino a tonn.	2000	L.	30,625	(€ 0,0158)	per tonn.
sul di più fino a tonn.	3000	L.	22,985	(€ 0,0119)	per tonn.
sul di più fino a tonn.	4000	L.	15,318	(€ 0,0079)	per tonn.
sul di più fino a tonn.	5000	L.	7,650	(€ 0,0040)	per tonn.
sul di più fino a tonn.	8000	L.	4,587	(€ 0,0024)	per tonn.
oltre le tonnellate	8000	L.	3,063	(€ 0,0016)	per tonn.

VI-b) Piroscafi e motonavi cisterna, vale la tariffa VI-a) al 115%.

VI-c) Piroscafi e motonavi frigoriferi o miste, vale la tariffa VI-a) al 125%.

VI-d) Piroscafi e motonavi per passeggeri e navi di lusso; onorari da concordarsi in misura non minore di quelli derivanti dalla tabella VI-a) al 125%.

VI-e) - Velieri:

fino a tonn. di stazza lorda	300	L.	45,987	(€ 0,0238)	per tonn.
sul di più fino a tonn.	600	L.	36,779	(€ 0,0190)	per tonn.
sul di più fino a tonn.	900	L.	30,625	(€ 0,0158)	per tonn.
sul di più fino a tonn.	1200	L.	24,525	(€ 0,0127)	per tonn.
sul di più fino a tonn.	1500	L.	18,381	(€ 0,0095)	per tonn.
sul di più fino a tonn.	1500	L.	9,190	(€ 0,0047)	per tonn.

VI-f) Motovelieri, draghe e pontoni biga; vale la tariffa VI-e) al 125%.

VI-g) Velieri e motovelieri cisterna; valgono rispettivamente le tariffe VI-e) e VI-f) al 115%.

VI-h) Nelle stime di valori di demolizione si applica il 20% della tariffa.

Note all'art. 60.

a) Per perizie in base ad elementi sommari anche senza visita della nave, allo scopo di stabilire l'ordine di grandezza del valore venale, da esprimersi in un "certificato di valutazione" a qualunque scopo inteso si applicano le tariffe base al 100% col minimo di lire 15.329 (€7,9168).

b) Per le perizie particolareggiate basate su specifici criteri di valutazione e corredate di relazione motivata ed eventualmente di descrizioni, computi o tipi, si applica la tariffa base al 150%, col minimo di L. 45.990 (€23,7519).

c) Per perizie analitiche, ossia particolareggiate integrate da specifiche o distinte dello stato e del valore di singole strutture o parti dello scafo, attrezzature, macchinari o impianti appartenenti al complesso periziato, nonché in ogni altro caso di particolare complessità e difficoltà si applica la corrispondente tariffa base al 250% col minimo di lire 76.651 (€39,5869).

d) Per eventuali accessi a bordo, aiuti e spese, si procede alla integrazione del complesso secondo le norme generali.

e) Per piroscafi e motonavi di oltre 16 anni e velieri e motovelieri di oltre 20 anni di età come pure per bastimenti con certificato di classe di prossima scadenza, la relativa tariffa base va applicata al 110%.

Art. 61

[1] Per i lavori o progetti di impianto di cantieri navali, per costruzione o riparazione di navi e di officine relative, per progetti e costruzioni di bacini, per perizie di cantieri, ecc., si applicano le norme di cui al capo II della presente tariffa.

Art. 62

[1] Per studi di varo e di mancato varo, per collaudo di materiali diversi presso stabilimenti, per collaudi e prove idrauliche e prove di macchinari i compensi sono da stabilirsi caso per caso a discrezione del professionista.

Note

1) Adeguati a norma del D.M. 03/09/1997.

2) I compensi a vacazione di cui alle lettere a), b), e), d) dell'art. 4, si intendono come integrativi, e quindi da ridursi alla metà nei casi seguenti:
- perizie estimative (art. 24 della tariffa);
- inventari e consegne (art. 29 della tariffa).

3) La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 398 del 09/16-12-1996 (G. U. del 18/12/1996, n. 51 – suppl.) ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della presente legge, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

4) Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 21 agosto 1958, le norme del primo comma dell'art. 13 valgono anche per gli incarichi di collaudo. In caso di disaccordo con il committente, la percentuale del conglobamento sarà determinata dal Consiglio dell'Ordine sempre entro il limite massimo del 60 per cento.

5) A norma dell'art. 2 del D.M. 21 agosto 1958 alle prestazioni per l'esecuzione di opere contemplate nella lett. A) del Capo II sono applicabili i criteri stabiliti negli artt. 21, 22 e 23.

6) A norma dell'art. 2 del D.M. 21 agosto 1958 i criteri stabiliti negli articoli 21, 22 e 23 sono applicabili alle prestazioni per l'esecuzione di opere contemplate alla lettera A) del Capo II.

7) Per la parte eccedente l'importo di 5 miliardi (€2.582.284,50) si applica la percentuale fissata dal D.M. 29 giugno 1981: 0,102%.

8) Per la parte eccedente l'importo di 5 miliardi (€2.582.284,50) si applica la percentuale fissata dal D.M. 26.9.1981: Tariffa I: 0,255, Tariffa II: 0,511, Tariffa III: 0,204, Tariffa IV: 0,511, Tariffa V: 0,255.

Tabella A

Onorari a percentuale dovuti al professionista calcolati in percentuale sull'importo dell'opera

La tabella è prolungata oltre i 500 milioni (€ 258.228,45) e fino a 5 miliardi (€ 2.582.284,50) a norma dell'art. 3 del D.M. 21/08/1958.

Importo delle opere	CLASSI E CATEGORIE DELLE OPERE SECONDO L'ELENCAZIONE DELL'ART. 14												
	Costruzioni edilizie							Impianti industriali completi			Impianti di servizi generali		
	Ia	Ib	Ic	Id	Ie	If	Ig	IIa	IIb	IIc	IIIa	IIIb	IIIc
L. 250.000 € 129,11	21,4626	26,3683	30,9675	35,5666	67,4539	24,5287	33,4203	38,3261	53,6565	68,9869	53,6565	57,4891	76,6521
L. 500.000 € 258,23	19,9296	24,9886	29,5877	33,8802	58,2556	22,9956	32,1939	30,6608	42,9252	55,1895	42,9252	45,9913	61,3217
L. 1.000.000 € 516,46	18,3965	22,6890	27,4415	31,7340	52,1234	22,0758	29,7410	26,3683	36,7930	49,0573	36,7930	39,2459	52,1234
L. 2.500.000 € 1.291,14	15,3304	18,8564	23,6089	27,5948	44,4582	19,9296	25,4485	19,9296	27,9014	36,7930	27,9014	29,8943	40,7789
L. 5.000.000 € 2.582,28	13,1842	15,3304	19,9296	24,5287	39,8591	17,7833	21,4626	15,3304	22,0758	29,4344	21,4626	22,9956	31,8873
L. 10.000.000 € 5.164,57	11,0379	13,1842	17,1701	22,0758	35,2600	15,6370	18,3965	12,2643	17,1701	22,6890	17,1701	18,3965	24,5287
L. 15.000.000 € 7.746,85	10,7313	13,0309	16,8635	21,4626	32,1939	14,5639	16,8635	11,4978	16,0969	20,6961	16,0969	17,3234	23,3022
L. 20.000.000 € 10.329,14	9,9648	12,7243	16,0969	20,6961	30,6608	13,7974	16,0969	10,7313	15,0238	19,3163	15,0238	16,0969	21,4626
L. 30.000.000 € 15.493,71	9,6582	12,2643	15,3304	19,3163	27,5948	13,0309	15,3304	9,9648	13,9507	17,9366	13,9507	15,0238	19,9296
L. 40.000.000 € 20.658,28	9,1983	11,4978	14,5639	19,0097	26,0617	12,2643	14,5639	9,1983	12,8776	16,5569	12,8776	13,7974	18,3965
L. 50.000.000 € 25.822,84	8,8916	10,7313	13,7974	18,3965	24,5287	11,4978	13,7974	8,7383	12,2643	15,7903	12,2643	13,1842	17,4767
L. 100.000.000 € 51.645,69	7,6652	9,1983	12,2643	15,3304	21,4626	9,9648	12,2643	7,6652	9,1983	13,7974	10,7313	11,4978	15,3304
L. 150.000.000 € 77.468,53	6,7454	7,9718	11,0379	13,3375	19,0097	8,7383	11,0379	6,7454	7,6652	11,9577	9,3516	9,9648	13,4908
L. 200.000.000 € 103.291,38	6,1322	7,3586	9,9648	11,8044	16,8635	7,8185	9,9648	5,9787	6,4388	10,1181	8,1251	8,7383	11,9577
L. 250.000.000 € 129.114,22	5,8256	6,7454	9,0450	10,5780	15,0238	7,2053	9,0450	5,3657	6,2855	8,5850	7,2053	7,8185	10,7313
L. 300.000.000 € 154.937,07	5,5190	6,4388	8,2784	9,6582	13,4908	6,5921	8,2784	4,9057	5,6723	7,3586	6,5921	7,2053	9,8115
L. 400.000.000 € 206.582,76	5,2123	6,1322	7,2053	8,5850	11,6511	5,9789	7,0520	4,2925	4,9057	6,1322	5,6723	6,2855	8,5850
L. 500.000.000 € 258.228,45	5,0590	5,8256	6,4388	7,9718	10,4247	5,5190	6,4388	3,8326	4,5991	5,2123	5,0590	5,6723	7,6652
L. 600.000.000 € 309.874,14	4,8335	5,7993	6,1628	7,6192	9,9648	5,2737	6,1563	3,6640	4,3955	4,9824	4,8335	5,4226	7,3279
L. 700.000.000 € 361.519,83	4,6648	5,6000	5,9482	7,3630	9,6319	5,0985	5,9482	3,5413	4,2487	4,8159	4,6648	5,2386	7,0827
L. 800.000.000 € 413.165,52	4,5378	5,4445	4,7686	7,1396	9,3384	4,9452	5,7664	3,4340	4,1195	4,6692	4,5378	5,0788	6,8680
L. 900.000.000 € 464.811,21	4,4152	5,2978	5,6197	6,9600	9,0997	4,8159	5,6197	3,3442	4,0122	4,5488	4,4152	4,9517	6,6884
L. 1.000.000.000 € 516.456,90	4,3692	5,2430	5,5540	6,8790	8,9946	4,7612	5,5540	3,3070	3,9662	4,4962	4,3692	4,8926	6,6118
L. 1.500.000.000 € 774.685,35	4,0319	4,8378	5,1291	6,3512	8,3091	4,3955	5,1313	3,0529	3,6640	4,1545	4,0319	4,5181	6,1059
L. 2.000.000.000 € 1.032.913,80	3,8326	4,5991	4,8795	6,0402	7,8996	4,1808	4,8795	2,9018	3,4844	3,9509	3,8326	4,2969	5,8102
L. 3.000.000.000 € 1.549.370,70	3,5260	4,2312	4,5247	5,6044	7,3279	3,8786	4,5247	2,6938	3,2303	3,6640	3,5260	3,9859	5,3854
L. 4.000.000.000 € 2.065.827,60	3,3617	4,0363	4,2794	5,2978	6,9315	3,6684	4,2794	2,5470	3,0551	3,4647	3,3617	3,7713	5,0941
L. 5.000.000.000 € 2.582.284,50	3,2194	3,8633	4,1020	5,0766	6,6403	3,5129	4,1020	2,4397	2,9281	3,3201	3,2194	3,6114	4,8795
Oltre (*)	2,6828	3,2194	3,4183	4,2305	5,5336	2,9274	3,4183	2,0331	2,4401	2,7668	2,6828	3,0095	4,0662

(*) A norma del D.M. 11/06/1987, per la parte eccedente l'importo di 5 miliardi (€2.582.284,50) si applicano le percentuali fissate dal precedente D.M. 29/06/1981 (riportate nell'ultima riga della presente tabella).

Tabella A

Onorari a percentuale dovuti al professionista calcolati in percentuale sull'importo dell'opera

La tabella è prolungata oltre i 500 milioni (€ 258.228,45) e fino a 5 miliardi (€ 2.582.284,50) a norma dell'art. 3 del D.M. 21/08/1958.

Importo delle opere	CLASSI E CATEGORIE DELLE OPERE SECONDO L'ELENCAZIONE DELL'ART. 14												
	Impianti elettrici			Macchine isolate	Ferrovie o strade		Opere idrauliche			Acquedotti e fognature	Ponti, manufatti isolati, strutture speciali		
	IVa	IVb	IVc	V	VIa	VIb	VIa	VIIb	VIIc	VIII	IXa	IXb	IXc
L. 250.000 € 129,11	45,9913	38,3261	30,6608	61,3217	18,7031	23,6089	21,4626	24,5287	26,3683	26,3683	24,5287	30,9675	35,7505
L. 500.000 € 258,23	36,7930	30,6608	24,5287	45,9913	17,6300	22,6890	19,9296	23,4555	24,9886	24,9886	23,4555	29,4344	33,8802
L. 1.000.000 € 516,46	30,6608	25,7551	20,8494	38,3261	15,7903	20,6961	17,7833	19,9296	22,6890	22,6890	19,9296	27,4415	31,7340
L. 2.500.000 € 1.291,14	23,9155	19,9296	15,9436	30,0476	12,4176	17,3234	14,2573	15,6370	18,8564	18,8564	15,6370	22,9956	27,1348
L. 5.000.000 € 2.582,28	18,3965	15,3304	12,2643	21,1558	10,2714	14,4106	11,0379	13,4908	15,9436	15,1771	12,2643	19,0097	22,6890
L. 10.000.000 € 5.164,57	14,7172	12,2643	9,8115	15,3304	9,1983	13,3375	9,1983	10,4247	13,1842	13,1842	10,2714	17,1701	20,2362
L. 15.000.000 € 7.746,85	13,7974	11,4978	9,1983	12,8776	8,7383	12,7243	8,7383	9,6582	12,5709	12,5709	9,6582	15,6370	19,3163
L. 20.000.000 € 10.329,14	12,8776	10,7313	8,5850	12,2643	8,4317	12,2643	8,4317	9,1983	11,9577	11,9577	9,1983	15,3304	18,7031
L. 30.000.000 € 15.493,71	11,9577	9,9648	7,9718	11,3445	7,6652	11,6511	7,6652	8,5850	10,8846	10,8846	8,5850	14,7172	17,4767
L. 40.000.000 € 20.658,28	11,0379	9,1983	7,3586	-	6,8987	11,0379	6,8987	7,9718	9,9648	9,9648	7,9718	14,1040	16,4036
L. 50.000.000 € 25.822,84	10,4247	8,7383	7,0520	9,5049	6,1322	10,4247	6,1322	7,3586	9,1983	9,1983	7,3586	13,4908	15,3304
L. 100.000.000 € 51.645,69	9,1983	7,6652	6,1322	6,8987	4,5991	8,4317	4,5991	5,3657	6,1322	7,6652	5,8256	10,4247	12,2643
L. 150.000.000 € 77.468,53	8,4317	6,7454	5,5190	-	4,2925	7,6652	4,2925	-	-	6,4388	5,2123	8,8916	10,2714
L. 200.000.000 € 103.291,38	7,8185	6,1322	5,0590	4,5991	4,1392	7,3586	4,1392	-	-	6,1322	4,9057	8,2784	9,6582
L. 250.000.000 € 129.114,22	7,3586	5,8256	4,7524	-	3,9859	7,0520	3,9859	-	-	5,8256	4,5991	7,8185	9,0450
L. 300.000.000 € 154.937,07	7,0520	5,5190	4,4458	-	3,8326	6,7454	3,8326	4,5991	5,2123	5,5190	4,2925	7,3586	8,7383
L. 400.000.000 € 206.582,76	6,7454	5,2122	4,2925	-	3,6793	6,4388	3,6793	-	-	5,2123	3,9859	7,0520	8,4317
L. 500.000.000 € 258.228,45	6,4388	4,9057	4,1392	-	3,5260	6,1322	3,5260	4,4458	5,0590	5,0590	3,6793	6,7454	8,1251
L. 600.000.000 € 309.874,14	6,1563	4,6911	3,9553	-	3,4844	5,9657	3,4340	4,3845	5,0087	4,8335	3,5808	6,4103	7,9105
L. 700.000.000 € 361.519,83	5,9482	4,5312	3,8217	-	3,4669	5,8563	3,4034	4,3232	4,9408	4,6714	3,4647	6,1979	7,5426
L. 800.000.000 € 413.165,52	5,7664	4,3955	3,7056	-	3,4537	5,7445	3,2501	4,2619	4,8685	4,5334	3,3464	5,9898	7,2973
L. 900.000.000 € 464.811,21	5,6197	4,2816	3,6114	-	3,4143	5,6306	3,2194	4,2005	4,8006	4,4174	3,2084	5,7511	7,0520
L. 1.000.000.000 € 516.456,90	5,5540	4,2334	3,5720	-	3,3990	5,4730	3,1887	4,1392	4,7262	4,3648	3,1625	5,6569	6,7563
L. 1.500.000.000 € 774.685,35	5,1313	3,9093	3,2982	-	3,2303	4,8094	3,0354	4,0472	4,6232	4,0319	2,7770	4,9714	6,6578
L. 2.000.000.000 € 1.032.913,80	4,8795	3,7187	3,1362	-	3,1165	4,4480	2,8821	3,9246	4,4809	3,8326	2,5230	4,5115	5,8497
L. 3.000.000.000 € 1.549.370,70	4,5247	3,4493	2,9084	-	3,0814	4,3495	2,7288	3,7406	4,2728	3,5567	2,4069	4,3100	5,3087
L. 4.000.000.000 € 2.065.827,60	4,2794	3,2610	2,7485	-	3,0048	4,2925	2,6368	3,5567	4,0648	3,3617	2,3937	4,2925	5,0634
L. 5.000.000.000 € 2.582.284,50	4,1020	3,1230	2,6368	-	2,9478	4,2356	2,5142	3,3727	3,8501	3,2216	2,3696	4,2421	5,0284
Oltre (*)	3,4183	2,6025	2,1974	-	2,4565	3,5297	2,0952	2,8106	3,2084	2,6847	1,9747	3,5351	4,1903

(*) A norma del D.M. 11/06/1987, per la parte eccedente l'importo di 5 miliardi (€2.582.284,50) si applicano le percentuali fissate dal precedente D.M. 29/06/1981 (riportate nell'ultima riga della presente tabella).

Tabella B

	CLASSI E CATEGORIE DELLE OPERE SECONDO L'ELENCAZIONE DELL'ART. 14									
	I <i>a-b-c-d</i>	I <i>e</i>	I <i>f-g</i>	II III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
a) Progetto di massima	0,10	0,12	0,08	0,12	0,08	0,12	0,07	0,04 - 0,07	0,10	0,07
b) Preventivo sommario	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,03	0,03	0,01 - 0,02	0,03	0,03
c) Progetto esecutivo	0,25	0,28	0,28	0,22	0,18	0,30	0,15	0,15 - 0,12	0,15	0,20
d) Preventivo particolareggiato	0,10	0,08	0,08	0,10	0,07	0,07	0,12	0,05 - 0,04	0,05	0,05
e) Particolari costruttivi e decorativi	0,15	0,20	0,04	0,08	0,05	0,08	0,10	0,15	0,12	0,20
f) Capitolati e contratti	0,03	0,03	0,05	0,10	0,10	-	0,08	0,10	0,10	0,10
g) Direzione lavori	0,25	0,20	0,35	0,15	0,20	0,15	0,25	0,30	0,25	0,20
h) Prove di officina	-	-	-	-	-	0,12	-	-	-	-
i) Assistenza al collaudo	0,03	0,02	0,03	0,15	0,20	0,13	0,05	0,05	0,05	0,10
l) Liquidazione	0,07	0,05	0,07	0,05	0,10	-	0,15	0,15	0,15	0,05

Tabella C
Collaudo (art. 19-b)

IMPORTO DELLE OPERE	Percentuale		IMPORTO DELLE OPERE	Percentuale	
	senza reparto a)	con il reparto b)		senza reparto a)	con il reparto b)
L. 1.000.000 € 516,46	3,0661	3,9859	L. 70.000.000 € 36.151,98	0,3986	0,5212
L. 2.000.000 € 1.032,91	2,6982	3,4953	L. 80.000.000 € 41.316,55	0,3833	0,4906
L. 3.000.000 € 1.549,37	2,4529	3,1887	L. 90.000.000 € 46.481,12	0,3679	0,4599
L. 5.000.000 € 2.582,28	2,1463	2,7901	L. 100.000.000 € 51.645,69	0,3526	0,4446
L. 10.000.000 € 5.164,57	1,4717	1,9010	L. 150.000.000 € 77.468,53	0,2790	0,3618
L. 15.000.000 € 7.746,85	1,0731	1,3797	L. 200.000.000 € 103.291,38	0,2361	0,3066
L. 20.000.000 € 10.329,14	0,8892	1,1651	L. 300.000.000 € 154.937,07	0,1901	0,2453
L. 30.000.000 € 15.493,71	0,6439	0,8278	L. 500.000.000 € 258.228,45	0,1502	0,1962
L. 40.000.000 € 20.658,28	0,5519	0,7052	Oltre	0,1502	0,1962
L. 50.000.000 € 25.822,84	0,4752	0,6132			
L. 60.000.000 € 30.987,41	0,4293	0,5519			

(*) Per la parte eccedente l'importo di 5 miliardi (€2.582.284,50) le percentuali indicate sono quelle fissate dal D.M. 29/06/198.

Tabella D
Coefficienti di adeguamento (art. 19-c)

Anno di aggiudicazione dell'appalto	Coefficiente di adeguamento al 1947 dell'importo delle opere	Anno di aggiudicazione dell'appalto	Coefficiente di adeguamento al 1947 dell'importo delle opere
1938	55,00	2° semestre 1944	3,93
1939	47,83	1° semestre 1945	2,33
1940	36,67	2° semestre 1945	2,02
1941	28,95	1° semestre 1946	2,02
1942	23,40	2° semestre 1946	1,67
1943	15,71	1947	1,00
1° semestre 1944	9,17		

Al nuovo importo virtuale risultante va applicata la corrispondente aliquota di compenso – ove occorra, interpolata, - contenuta nella tabella sopra riportata.

Note alla tabella D.

a) l'importo da aggiornarsi:

è quello dello stato finale in base ai prezzi lordi di aggiudicazione escluso quindi l'eventuale maggiore importo intervenuto per la revisione dei prezzi, quando tale maggiore importo non figuri nella contabilità e non sia perciò sottoposto all'esame del collaudatore; è quello comprensivo della revisione, nel caso contrario. In questo caso il coefficiente di adeguamento è quello corrispondente all'anno cui si riferiscono le varie revisioni dei prezzi.

b) Un incarico di collaudo assegnato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, durante il corso dei lavori o dopo la loro esecuzione, e che non sia stato ancora condotto a termine per cause indipendenti dalla volontà e dalla diligenza del professionista (mancata tempestiva consegna di atti contrattuali, tecnici o contabili, impedimenti dovuti a forza maggiore, ecc.), va compensato in base alle norme dell'art. 19-c.

c) L'importo lordo dei lavori va aumentato agli effetti della determinazione dell'onorario degli importi delle riserve discusse indipendentemente dal loro accoglimento.

d) Se un'opera comprende varie parti distinte per contratti e contabilità, le quali richiedono separati certificati di collaudo, gli onorari vanno stabiliti separatamente per l'importo lordo relativo a ciascun contratto e certificato di collaudo;

e) In aggiunta a tali onorari debbono essere rimborsate e corrisposte al professionista le spese e gli onorari seguenti:

- le spese di viaggio, di vitto e di alloggio per i sopralluoghi fuori sede;

- le spese di bollo, postali, telegrafiche e telefoniche e per le copie oltre l'originale;

- gli onorari a vacanza, in ragione di lire 18.000 (€9,2962) all'ora limitatamente al tempo impiegato nei viaggi di andata e ritorno per portarsi nel luogo dei lavori da collaudarsi.

f) Se il collaudo è affidato a più professionisti, a ciascuno di essi è dovuto l'onorario che spetterebbe al professionista che da solo dovesse eseguire il collaudo.

Tabella E **Onorari per la misura e la contabilità dei lavori**

IMPORTO DELL'OPERA	Onorario a percentuale per ogni 100 lire d'importo
Fino a 5 milioni (€ 2.582,28)	1,839650 %
Sul di più fino a 20 milioni (€ 10.329,14)	1,686346 %
Sul di più fino a 50 milioni (€ 25.822,84)	1,533042 %
Sul di più fino a 100 milioni (€ 51.645,69)	1,226434 %
Oltre 100 milioni (€ 51.645,69) e per qualsiasi importo	1,073129 %

Per i lavori delle altre classi tali percentuali saranno ridotte del 30%.

Gli onorari di cui alla tabella E, se riferiti a contabilità riguardanti lavori di ripristino, trasformazione, ampliamenti e manutenzione, saranno maggiorati come appresso: per riparazioni e trasformazioni, del 20%; per aggiunte ed ampliamenti, del 10%; per ordinaria manutenzione, del 40%.

Tabella F

Onorari dovuti al professionista per perizie estimative particolareggiate in percentuale sull'importo stimato.

La tabella è prolungata oltre i 500 milioni (€ 258.228,45) e fino a 5 miliardi (€ 2.582.284,50) a norma dell'art. 3 del D.M. 21/08/1958.

IMPORTO STIMATO	Costruzioni edilizie	Impianti industriali completi	Impianti di servizi generali	Impianti elettrici	Macchine isolate	Ferrovie o strade	Opere idrauliche	Acquedotti e fognature	Ponti, manufatti isolati, strutture speciali
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
L. 250.000 € 129,11	5,21234	5,21234	5,51895	3,98591	5,82556	2,75948	2,75948	3,06608	3,67930
L. 500.000 € 258,23	3,43401	3,43401	3,67930	2,45287	3,67930	1,80899	1,87031	1,99295	2,36088
L. 1.000.000 € 516,46	2,75948	2,75948	2,94344	1,96229	3,06608	1,65569	1,59436	1,80899	2,20758
L. 2.500.000 € 1.291,14	2,23824	2,23824	2,39155	1,59436	2,39155	1,37974	1,25709	1,50238	1,83965
L. 5.000.000 € 2.582,28	1,71701	1,71701	1,83965	1,22643	1,68635	1,16511	1,07313	1,22643	1,53304
L. 10.000.000 € 5.164,57	1,37974	1,37974	1,47172	0,98115	1,22643	1,07313	0,82784	1,04247	1,37974
L. 15.000.000 € 7.746,85	1,28776	1,28776	1,37974	0,91983	1,04247	1,01181	0,76652	1,01181	1,25709
L. 20.000.000 € 10.329,14	1,19577	1,19577	1,28776	0,85850	0,98115	0,98115	0,73586	0,95049	1,22643
L. 30.000.000 € 15.493,71	1,10379	1,10379	1,19577	0,79718	0,91983	0,91983	0,67454	0,85850	1,16511
L. 40.000.000 € 20.658,28	1,04247	1,04247	1,10379	0,73586	0,79718	0,88916	0,64388	0,79718	1,13445
L. 50.000.000 € 25.822,84	0,98115	0,98115	1,04247	0,70520	0,73586	0,82784	0,58256	0,73586	1,07313
L. 100.000.000 € 51.645,69	0,73586	0,73586	0,91983	0,61322	0,61322	0,67454	0,42925	0,61322	0,91983
L. 200.000.000 € 103.291,38	0,49057	0,49057	0,76652	0,52123	0,49057	0,52123	0,30661	0,49057	0,76652
L. 300.000.000 € 154.937,07	0,42925	0,42925	0,67454	0,49057	0,42925	0,49057	0,26062	0,42925	0,67454
L. 500.000.000 € 258.228,45	0,36793	0,36793	0,61322	0,42925	0,36793	0,42925	0,22996	0,36793	0,61322
L. 600.000.000 € 309.874,14	0,36596	0,36596	0,58606	0,41086	-	0,41086	0,20696	0,36596	0,59789
L. 700.000.000 € 361.519,83	0,35304	0,35304	0,56591	0,39903	-	0,39903	0,18856	0,35304	0,57029
L. 800.000.000 € 413.165,52	0,34296	0,34296	0,54927	0,38633	-	0,38633	0,18397	0,34296	0,55737
L. 900.000.000 € 464.811,21	0,33442	0,33442	0,53525	0,38019	-	0,38019	0,17477	0,33442	0,55124
L. 1.000.000.000 € 516.456,90	0,33070	0,33070	0,52912	0,36793	-	0,36793	0,17017	0,33070	0,50897
L. 1.500.000.000 € 774.685,35	0,30551	0,30551	0,48466	0,34647	-	0,34647	0,16097	0,30551	0,48378
L. 2.000.000.000 € 1.032.913,80	0,29018	0,29018	0,46604	0,33902	-	0,33902	0,13797	0,29018	0,44874
L. 3.000.000.000 € 1.549.370,70	0,26916	0,26916	0,43714	0,32500	-	0,32500	0,11498	0,26916	0,42421
L. 4.000.000.000 € 2.065.827,60	0,25448	0,25448	0,41020	0,30464	-	0,30464	0,10118	0,25448	0,40648
L. 5.000.000.000 € 2.582.284,50	0,24419	0,24419	0,39246	0,28755	-	0,28755	0,09198	0,24419	0,39246
Oltre (*)	0,20349	0,20349	0,32705	0,23963	-	0,23963	0,07665	0,20349	0,32705

(*) A norma del D.M. 11/06/1987, per la parte eccedente l'importo di 5 miliardi (€2.582.284,50) si applicano le percentuali fissate dal precedente D.M. 29/06/1981 (riportate nell'ultima riga della presente tabella).

Tabella G (art. 27-a)

Anno a cui si riferiscono i prezzi della perizia estimativa	Maggiorazione dell'onorario	Anno a cui si riferiscono i prezzi della perizia estimativa	Maggiorazione dell'onorario
Fino al 31 dicembre 1940	550 %	Fino al 31 dicembre 1944	100 %
Fino al 31 dicembre 1941	450 %	Fino al 31 dicembre 1945	20 %
Fino al 31 dicembre 1942	350 %	Fino al 31 dicembre 1946	15 %
Fino al 31 dicembre 1943	250 %		



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CREMONA

CRITERI DI APPLICAZIONE DEI SUCCESSIVI ADEGUAMENTI

Per quanto riguarda l'applicazione dei successivi adeguamenti alla Legge 02/03/1949, n° 143, valga il criterio fissato in più occasioni dalla Cassazione (17/10/1955, n° 3233; 12/01/1957, n° 50 della quale riportiamo il disposto):

“In caso di successione di tariffe professionali, per stabilire in base a quale di essa debba essere liquidato il compenso spettante al professionista occorre tener conto della natura dell'attività professionale da questo prestata e se, per la complessa portata dell'opera, il compenso deve essere liquidato con criterio unitario, la tariffa applicabile è quello che vige alla data della liquidazione, anche se l'esplicazione dell'attività professionale abbia avuto inizio quando era in vigore altra tariffa professionale”.

(Nella specie, è stato ritenuto che l'opera di un Ingegnere deve essere remunerata secondo la tariffa vigente nel momento in cui, essendo stata ultimata, è posto a disposizione del committente il progetto esecutivo, e non secondo quella vigente all'epoca in cui era stato conferito l'incarico).

Pertanto per quanto riguarda progettazioni di massima ed esecutive, le maggiorazioni saranno applicate per le prestazioni i cui elaborati siano stati consegnati al committente dopo l'entrata in vigore degli adeguamenti, indipendentemente dalla data di affidamento dell'incarico. Altrettanto dicasi per i collaudi.

Per quanto riguarda la direzione dei lavori si farà invece riferimento, per la applicazione degli adeguamenti, alla data degli stati di avanzamento.

In tali casi, per la liquidazione di vacanze e spese sarà necessario una nota dettagliata da parte del professionista.

Tale criterio, a seguito dell'interessamento dei Consigli Nazionali Ingegneri e Architetti e dell'A.N.I.A.I., ha trovato riscontro nella circolare dei LL.PP., n° 13951, con cui il Ministero LL.PP. (contrariamente a quanto fatto presente con la precedente Circolare n° 895) fa proprio il parere del Ministro di Grazia e Giustizia secondo cui gli adeguamenti alla Tariffa trovano applicazione per quella parte di prestazioni effettuate dopo l'entrata in vigore della nuova disposizione. Per i lavori finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno, in occasione dell'aumento 18/11/1971, la decorrenza della maggioranza è stata così determinata con Circolare 28/02/1973:

- a) per la progettazione va applicata la tariffa vigente al momento della presentazione dell'elaborato di massima; la stessa norma si applica per quanto attiene ai progetti esecutivi;
- b) per quanto riguarda la direzione lavori si applica la tariffa vigente alla data di redazione dello stato finale;
- c) per quanto riguarda i collaudi si applica la tariffa vigente alla data del certificato di collaudo.

La tariffa maggiorata non si applica ai rapporti professionali già esauriti alla data della presente circolare.

L'aumento anzi detto si applica anche ai compensi accessori per la revisione tecnico contabile.

Legge 4 marzo 1958, n. 143
Norme sulla tariffa degli ingegneri ed architetti.
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 15 marzo 1958)

Il testo della presente Legge è modificato ed integrato sulla base delle modifiche ed integrazioni apportate dalla Legge 05/05/1976, n° 340).

Articolo unico

[1] Le tariffe degli onorari e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese agli ingegneri ed agli architetti sono stabilite mediante decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, su proposta dei Consigli Nazionali riuniti degli ingegneri e degli architetti, sentite, da parte dei Consigli stessi, le organizzazioni sindacali a carattere nazionale delle due categorie.

[2] I minimi di tariffa per gli onorari a vacanza, a percentuale ed a quantità, fissati dalla legge 02/03/1949, n. 143, o stabiliti secondo il disposto della presente legge, sono inderogabili. L'inderogabilità non si applica agli onorari a discrezione per le prestazioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con la citata legge 02/03/1949, n. 143 (1).

NOTA

1) Il secondo comma è stato così aggiunto dall'articolo unico della L. 05/05/1976, n. 340. In termini concreti il provvedimento avrebbe dovuto determinare, come conseguenza, il difetto di fondamento giuridico dei diversi Decreti Ministeriali (D.M. 15/12/1955, n. 22608, D.M. 18/09/1967, n. 17321 per la liquidazione degli onorari per prestazioni relative all'edilizia economica e popolare) e di ogni disciplinare ancorato a tale Decreti Ministeriali, per le parti che imponevano ai professionisti riduzioni del 20% e 25% sugli importi degli onorari conteggiati secondo tariffa.

Peraltro, all'art. 6 della L. 01/07/1977, n. 404, veniva precisato che l'articolo unico della L. 340/1976 «deve intendersi applicato esclusivamente ai rapporti intercorrenti fra privati».

Legge 1 luglio 1977, n. 404

**Aumento dello stanziamento previsto dall'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133,
relativo all'edilizia degli istituti di prevenzione e pena.**

Inderogabilità dei minimi tariffari (art. 6).

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 18 luglio 1977)

Articoli 1÷5

(omissis)

Si omettono gli articoli 1÷5 in quanto riguardanti l'edilizia carceraria.

Art. 6

[1] L'articolo unico della legge 05/05/1976, n. 340, deve intendersi applicabile esclusivamente ai rapporti intercorrenti tra privati.

[2] Nel caso che l'incarico di progettazione sia conferito dallo Stato o da un altro ente pubblico a più professionisti per una stessa opera, anche se non riuniti in collegio, il compenso massimo spettante non può essere superiore a quello previsto ai sensi della tariffa professionale, riconosciuto per l'intero e per una sola volta come se la prestazione fosse resa da un solo professionista.

[3] Qualora il collegio sia composto da tre o più professionisti, il compenso previsto nel comma precedente può essere maggiorato per non più del 20 per cento; tale maggiorazione compete al professionista capogruppo.

[4] Per gli incarichi previsti dal secondo comma, le spese riconoscibili ai sensi della tariffa professionale vanno corrisposte unicamente sulla base della documentazione fornita dal professionista, con esclusione di qualsiasi liquidazione forfettaria.

[5] Le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano anche alle convenzioni già stipulate, per le prestazioni parziali non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Articoli 7÷11

Si omettono gli articoli 7÷11 che dettano norme sulle incombenze del Ministro di grazia e giustizia e sulla copertura dei finanziamenti.

Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 21 luglio 1989, n. 1590

Liquidazione di competenze professionali - art. 6 della Legge 1 luglio 1977, n. 404.

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003)

La presente circolare integra e sostituisce le precedenti circolari del Ministero dei Lavori Pubblici 13/02/1981, n. 211, e 12/11/1987, n. 671.

Le numerose istanze volte ad ottenere chiarimenti sull'esatto contenuto della norma in oggetto sia da organi periferici dell'amministrazione che da enti esponenziali degli interessi delle categorie professionali, rendono opportuno, dopo quelli di cui alle circolari 13/02/1981, n. 211, e 12/11/1987, n. 671, un ulteriore intervento da parte di questo Ministero.

Con le predette circolari era stato affrontato principalmente il problema della forfetizzazione delle spese, legato alla interpretazione della disposizione contenuta nel quarto comma del citato art. 6, là dove, per l'appunto, è fatto divieto di procedere a «qualsiasi liquidazione forfetaria». Con la prima circolare si era affermato che tale divieto era operante soltanto nella ipotesi di incarico commissionato ad una pluralità di professionisti ed era comunque riferito alle sole spese in senso stretto; con la circolare n. 671 del 1987 si era pervenuti a sostenere la tesi opposta, volta cioè ad estendere il divieto di forfetizzazione sia agli incarichi singoli che a quelli plurimi, sia riferito alle spese che alle vacanze. È parere di questo Ministero che occorre riaffrontare la questione con riferimento, peraltro, alla intera problematica che ha sollevato l'applicazione pratica dell'art. 6.

Si pone pertanto la necessità di procedere nuovamente alla interpretazione della disposizione che interessa. Come è noto l'interpretazione della legge è quella operazione intellettuale diretta a definire il significato esatto di una norma sulla base di particolari criteri ermeneutici che tengano conto e della lettera della legge (cosiddetta interpretazione oggettiva) e della volontà o intenzione del legislatore (cosiddetta interpretazione soggettiva o storica). Tali criteri sono previsti nella fondamentale disposizione contenuta nell'art. 12 delle preleggi la quale, in effetti, precisa che il senso della legge deve essere «quello fatto palese dal significato proprio della parola secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore».

L'imponente elaborazione dottrina e giurisprudenziale, pur nella ricchezza ed eterogeneità delle soluzioni prospettate, rivela comunque una inequivocabile linea di tendenza, secondo la quale è preferibile un'interpretazione avente come fine la ricerca della volontà oggettiva della legge (in quanto effettiva rivelatrice del significato immanente della norma) a quella che privilegia l'aspetto della ricerca della volontà in senso storico-psicologico del legislatore. La preferenza accordata all'interpretazione di tipo oggettivo è senz'altro da condividere alla luce del fondamentale rilievo che la volontà dell'ordinamento quale espressione principale del tenore letterale della norma rafforza la ragione d'essere della norma stessa, contribuendo a maggiormente elevare i principi sui quali si fonda uno stato di diritto. È soltanto nell'ipotesi in cui la lettera della legge non conduca a soluzioni inequivoche e chiare che si deve far ricorso a quei criteri ermeneutici che traggono elementi interpretativi al di fuori del dato obiettivo, quali, ad esempio, quelli che si fondano sulle valutazioni sistematiche, sul fondamento o scopo della norma, sui lavori preparatori, sull'intitolazione ecc. Criteri, questi ultimi, che hanno, quindi, decisamente il carattere della sussidiarietà rispetto a quello che fonda l'interpretazione sul prioritario elemento della lettera della legge.

Posto ciò, e venendo all'argomento che ci occupa, si osserva che l'applicazione pratica dell'art. 6 della legge 404/1977 ha dato origine a problemi interpretativi che possono essere distinti in quattro diversi ordini:

- 1) se la norma abbia carattere generale, e quindi sia applicabile anche al di fuori delle ipotesi attinenti all'edilizia degli istituti di prevenzione e pena;
- 2) se l'incarico di cui al secondo comma riguarda effettivamente la sola progettazione oppure se la disposizione sia da riferirsi ad ogni tipo di incarico professionale di committenza pubblica;
- 3) se il divieto di forfetizzazione previsto nel quarto comma sia operativo nella sola ipotesi di incarico plurimo o anche in quella di incarico singolo;
- 4) se tale divieto attenda alle sole spese oppure ad ogni tipo di compenso accessorio.

Analizziamo partitamente i singoli problemi.

1) *Ambito di applicazione dell'art.6.*

È pacifico che l'articolo in esame è inserito in una legge avente per oggetto l'aumento dello stanziamento previsto dall'art. 1 della legge 12-12-1971, n. 1133 relativo all'edilizia degli istituti di prevenzione e pena. Ma che la sfera di applicazione dello stesso si estenda oltre alla materia attinente all'edilizia penitenziaria è altrettanto chiaramente desumibile dalla circostanza che il primo comma del citato art. 6 si richiama espressamente, restringendo il principio ivi previsto (l'inderogabilità dei minimi tabellari applicabili ai soli rapporti privatistici), all'articolo unico della legge 5-5-1976, n. 340, norma, quest'ultima, la cui portata generale è fuori discussione. Un altro argomento di natura oggettiva a favore della interpretazione estensiva è che nella disposizione normativa in questione non viene mai specificato che l'incarico professionale è relativo alle opere di cui all'art. 1 della legge 12-12-1971, n. 1133. Tale assenza di riferimento

acquista importante valore se si osserva che nelle altre disposizioni contenute nella legge 404/1977 le quali attengono - a diverso titolo - a prestazioni professionali è sempre riportata la specificazione che tali prestazioni hanno per oggetto «edifici indicati nell'art. 1 della legge 12-12-1971, n. 1133» (v. ad esempio: art. 2, primo comma; art. 3, primo comma; terzo comma, che si richiama al citato primo comma; art. 4).

Il quesito «de quo» viene, infine, definitivamente risolto se si prendono in esame i lavori parlamentari, in particolare là dove si parla espressamente, con riferimento all'intervento della norma in oggetto sull'articolo unico della legge 05/05/1976, n. 340 di «interpretazione autentica», chiarendo al di là di ogni ragionevole dubbio l'intenzione del legislatore.

La portata generale del primo comma dell'art. 6 riflette i suoi effetti anche sui rimanenti commi dell'articolo, ciò in quanto il legislatore non ha come avrebbe dovuto, se fosse stata diversa la sua volontà, ristretto l'ambito dei medesimi rispetto alla sfera di applicazione del predetto primo comma.

Con riguardo al primo problema, in definitiva, l'interpretazione è, senza dubbio alcuno, estensiva.

2) «Incarico» di cui al secondo comma dell'art. 6: generico o di progettazione.

Il secondo comma dell'articolo in esame parla di incarico di progettazione. Sorge il quesito se tale specificazione sia stata, in realtà, voluta dal legislatore oppure se la previsione di cui al comma secondo debba essere estesa all'incarico professionale «tout court».

L'interrogativo è di non irrilevante entità dato che la disposizione in argomento stabilisce che nel caso di incarico professionale plurimo (di progettazione?) conferito dallo Stato o da enti pubblici «il compenso massimo spettante non può essere superiore a quello previsto ai sensi della tariffa professionale, riconosciuto per l'intero e per una sola volta come se la prestazione fosse resa da un solo professionista» (se l'incarico è conferito a tre o più professionisti provvede il terzo comma).

Si rammenta che il principio generale stabilito in materia dalla legge 143/1949 prevedeva un trattamento esattamente contrario in quanto l'art. 7 dispone che «quando un incarico viene dal committente affidato a più professionisti riuniti in collegio, a ciascuno dei membri del collegio è dovuto l'intero compenso» (eccezione di principio erano, peraltro, già state apportate con decreto ministeriale 18-6-1949 in tema di prestazioni professionali relative a case popolari fruente del contributo dello Stato e con decreto ministeriale 18-9-1967 nell'ipotesi di incarico di collaudo relativamente ad opere di edilizia popolare).

Pur non ignorando l'effetto pregiudizievole che una interpretazione restrittiva è in grado di produrre con riferimento al tendenziale fine di contenimento della spesa pubblica cui deve ispirarsi la gestione degli enti pubblici in genere ritiene questo Ministero che il divieto di forfetizzazione sia operante per i soli incarichi di progettazione (con ciò escludendo l'applicabilità del divieto agli altri tipi di incarichi parziali - direzione lavori, collaudo e liquidazione - e agli incarichi in virtù dei quali il professionista assicuri la sua assistenza all'intero svolgimento dell'opera).

Anche a questo proposito, quindi, si deve dare piena valenza al tenore letterale della norma anche nel quadro di una certa organicità del sistema che vede spesso, a vario titolo, differenziati gli incarichi parziali sia tra di loro che rispetto a quelli totali (v., ad esempio, gli artt. 15 e 18 della legge 143/1949 che prevedono diverse tariffe, seconda del tipo d'incarico con maggiorazioni ancora diversificate in tema di incarichi parziali).

L'interpretazione qui proposta segue l'applicazione dei criteri ermeneutici richiamati in premessa, con particolare riferimento inoltre al principio che «le leggi...che fanno eccezioni a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e tempi in esse considerati» (art. 14 preleggi). E la deroga operata dal secondo comma dell'art. 6 della legge in esame rispetto al principio generale dianzi richiamato non poteva essere certamente più evidente, onde si procedesse ad un tipo di interpretazione, per così dire, «estensiva» e si allargasse l'eccezione in questione per regolamentare ogni tipo di incarico plurimo si andrebbe manifestamente contro il principio sopramenzionato previsto dall'art. 14 della prelegge. Anche con riferimento a questo particolare problema interpretativo occorre accordare preferenza al dato letterale della norma, in ossequio di carattere della sussidiarietà dei criteri cosiddetti storici.

Perché, diversamente opinando, e cioè riconoscendo a quest'ultimi il carattere della decisività potrebbe, in effetti, pervenirsi anche a diversa conclusione interpretativa giacché dalla discussione parlamentare nulla trapela (come sarebbe stato invece lecito attendersi, alla luce della rilevanza pratica della disposizione) in merito alla giustificazione di un così diverso trattamento tra incarico di progettazione e incarico di altro tipo, tanto che non sarebbe assolutamente azzardato affermare che là dove il legislatore ha parlato di incarico di progettazione voleva, in realtà, riferirsi ad ogni tipo di incarico proveniente da ente pubblico. Questo alla luce dello scopo che la norma intendeva perseguire diretta, così com'era, a contenere le pubbliche spese.

Ma, come si è detto, la preferenza che deve essere accordata all'interpretazione oggettiva per il fatto che è la norma così come appare obiettivamente, ad essere preposta a regolamentare i rapporti civili e, quindi, ad assolvere alla fondamentale funzione di garanzia risulta, di fatto, idonea a risolvere il problema.

3) Divieto di forfetizzazione: incarico plurimo o incarico singolo.

Il terzo punto è quello indubbiamente più controverso.

Già questo Ministero, come si è in precedenza detto, ha avuto occasione di intervenire sul tema della forfetizzazione, se applicabile ai soli incarichi plurimi o anche a quelli singoli, e con risultati tra loro contrastanti: la

circolare 211/1981 era infatti nel senso restrittivo, quella successiva, 671/1987, di segno opposto. Applicando, anche in questa sede, i criteri ermeneutici in precedenza evidenziati si osserva che l'interpretazione proposta con la prima circolare appare la più esatta.

Il quarto comma dell'art. 6 della legge 404/1977 dispone infatti che l'esclusione di qualsiasi liquidazione forfetaria è operativa «per gli incarichi previsti dal secondo comma». Ciò posto la soluzione del problema riposa evidentemente nella individuazione di tali tipi di incarichi.

Il secondo comma testualmente recita: «Nel caso che l'incarico di progettazione sia conferito dallo Stato o da un altro ente pubblico a più professionisti per una stessa opera, anche se non riuniti in collegio, il compenso massimo spettante non può essere superiore a quello previsto ai sensi della tariffa professionale riconosciuto per l'intero e per una sola volta come se la prestazione fosse resa da un solo professionista».

Il richiamo operato dal quarto al secondo comma non può che essere inteso con riferimento all'incarico per cui vige il principio fissato nello stesso secondo comma in tema di compenso e cioè l'incarico plurimo.

Appare al riguardo arbitraria la prospettazione interpretativa fatta propria da questo Ministero con la circolare 671/1987, (sulla scorta delle osservazioni della Ragioneria Generale dello Stato) nel senso di sostenere la ambiguità del tenore letterale della norma sull'assunto che il richiamo del quarto comma potrebbe essere limitato all'ipotesi di incarico pubblico «tout court», in quanto riferito alla sola parte iniziale del comma, precisamente là dove è riportato: «Nel caso che l'incarico di progettazione sia conferito dallo Stato ad un altro ente pubblico».

La fattispecie presa in considerazione dal legislatore agli effetti della affermazione del divieto di forfetizzazione delle spese non può che essere ritenuta quella dell'incarico affidato da committente pubblico a più professionisti per una stessa opera, così come, d'altra parte, è tutto l'articolo (con l'eccezione del primo comma) che, a diversi effetti, si riferisce alla fattispecie dell'incarico plurimo. Onde non si comprende come possa essere ritenuto conforme ai principi che regolano le modalità dell'interpretazione giuridica estrapolare, dall'unica fattispecie presa in considerazione dell'articolo, cioè dell'incarico pubblico plurimo, quella più ampia, dell'incarico pubblico in sé, ivi compreso, quindi, l'incarico al singolo professionista.

Dal tenore letterale della disposizione, quindi, non è rilevabile alcuna ambiguità o inequivocità, presupposto necessario e sufficiente per poter far ricorso ai criteri soggettivi di interpretazione.

Criteri che, viene detto per inciso, comunque non potrebbero condurre, con riferimento ai lavori parlamentari, in modo chiaro ed inequivoco ad un tipo di interpretazione estensiva.

Infatti, se è vero che talune affermazioni rese dai membri della IX Commissione nella seduta del 19-5-1977 potrebbero far pensare ad un intervento legislativo di portata generale è anche vero che l'assenza di qualsiasi discussione in merito alla sfera di applicazione del divieto è elemento idoneo a suscitare qualche perplessità. Ciò sia perché la complessità della materia indubbiamente avrebbe richiesto un approfondimento del problema sia perché il rischio di una interpretazione restrittiva (rispetto alla ipotetica volontà del legislatore) era veramente grosso, alla luce del tenore letterale della norma e della differente e maggiore sfera di applicazione che avrebbe avuto il quarto comma rispetto alle altre disposizioni di cui al secondo e terzo comma (con il quarto comma in stretto collegamento) le quali ultime pacificamente si riferiscono ai soli incarichi plurimi.

In ogni caso, ad avviso di questo Ministero, la lettera della legge, quando sia chiara e inequivoca, non può essere superata, tanto meno in nome di una volontà storica non perfettamente certa.

Il divieto di forfetizzazione deve essere ritenuto operante, in definitiva, soltanto per gli incarichi plurimi.

4) *Divieto di forfetizzazione: spese o anche vacanze.*

L'ultimo quesito attiene al problema se il divieto di forfetizzazione riguarda esclusivamente le spese di cui all'art. 6 della legge 143/1949 o anche gli altri eventuali compensi accessori, in particolare le vacanze ex art. 4 della stessa legge.

Anche con riferimento a tale problema il Ministero dei LL.PP. ha espresso, con le circolari in precedenza specificate, diverse conclusioni.

In particolare la circolare 211/1981 propendeva ancora per l'interpretazione restrittiva, la 671/1987 era favorevole all'applicazione del divieto sia per le spese che per le vacanze.

Analizzando il problema e partendo, come al solito, dal tenore letterale della norma si osserva che l'art. 6 della legge 404/1977, al quarto comma, prevede il rimborso «a piè di lista» per «le spese riconoscibili ai sensi della tariffa professionale».

È opportuno rammentare che la legge sulla tariffa professionale, all'art. 13, prevede che «gli onorari a percentuale comprendono tutto quanto è dovuto al professionista per l'esaurimento dell'incarico conferitogli, restando a carico di esso tutte le spese di ufficio, di personale di ufficio - sia di concetto che d'ordine - di cancelleria, di copisteria, di disegno in quanto strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico; gli sono però dovuti a parte ed in aggiunta gli eventuali compensi a rimborso di cui agli artt. 4,6 e 17».

Al capoverso del medesimo articolo è disposto, inoltre, che «il professionista, per i lavori da liquidarsi a percentuale, ivi compresi gli incarichi di collaudo, ha facoltà di essere compensato a norma del precedente comma, ovvero di conglobare tutti i compensi accessori di cui agli artt. 4 e 6 della stessa tariffa in una cifra che non potrà superare il 60 per cento degli onorari a percentuale...».

Riassumendo, il primo comma prevede il rimborso a piè di lista delle vacanze e delle spese oltre al maggior compenso (fino al 50% della quota spettante per la direzione lavori) di cui all'art. 17. Il secondo comma prevede la possibilità di forfetizzare vacanze e spese per un massimo del 60% degli onorari a percentuale.

Che vacanze e spese costituiscano compensi di diversa natura non è lecito porlo in dubbio, avuto riguardo alle diverse finalità cui sono preordinate secondo quanto dispongono rispettivamente gli artt. 4 e 6 della legge 143/1949. In particolare le prime (vacazioni) rappresentano una modalità di determinazione dell'onorario, che può essere, secondo quanto dispone la legge sulle tariffe professionali, integrativa del sistema a percentuale (v. artt. 24 e 29 legge di tariffa) o sostitutiva, per volontà delle parti o per legge (v. art. 33 legge di tariffa), di altro sistema di determinazione; le spese sono quegli oneri specificatamente previsti nell'art. 6 (spese vive di viaggio, vitto e alloggio, ecc.) che il professionista avrà eventualmente sostenuto ai fini dell'espletamento dell'incarico affidatogli.

E che i compensi in argomento debbano rimanere distinti è dato anche dal fatto che gli stessi non sono accessori, in senso lato, all'onorario a percentuale, ma le spese possono essere accessorie agli onorari a vacanze quando la convenzione o la legge prevedano tale tipo di determinazione dell'onorario, mentre le vacanze possono essere liquidate in aggiunta al compenso a percentuale.

Per tale eterogeneità di natura vacanze e spese non possono essere ricomprese nell'unica espressione «spese» usata dal legislatore nella formulazione del quarto comma dell'art. 6 in oggetto. Onde si deve affermare che il rimborso previsto dalla disposizione in esame è riferito ai soli compensi di cui all'art. 6 della legge 143/1949 e non anche alle vacanze. Né l'impossibilità di forfetizzazione delle vacanze, potrebbe esser fatta discendere dall'esclusione «di qualsiasi liquidazione forfetaria» così come prevista nella parte finale del citato quarto comma.

Tale espressione infatti deve essere intesa come un rafforzativo del principio appena stabilito (quello della liquidazione a piè di lista delle spese) essendo insostenibile che il divieto di forfetizzazione sia, soltanto in virtù di tale finale espressione, esteso a tutta la varietà di compensi determinabili, secondo la legge sulla tariffa professionale, in misura fissa sulla base di un dato noto (v., ad esempio tutte le maggiorazioni di cui agli artt. 17, secondo comma; 18, primo e secondo comma; 19-d; 19-e; 19-f; 19-bis primo comma).

Neppure ricorrendo all'esame dei lavori parlamentari, si potrebbe giungere a diversa soluzione visto che è stata fatta espressa menzione ai soli oneri di cui ai punti *a)*, *e)* dell'art. 6 della legge 143/1949 per indicare a quali tipi di compensi fosse applicabile la norma in discussione.

Concludendo quindi l'esame del punto 4 e richiamandosi a quanto disposto con la circolare 211 del 13-2-1981 in merito alla quantificazione delle vacanze rispetto alle spese nella ipotesi di cui all'art. 13, secondo comma, della tariffa professionale (che prevede la facoltà di conglobare spese e vacanze nella misura massima del 60 per cento degli onorari a percentuale), si deve affermare che il divieto di forfetizzazione si riferisce soltanto alle spese e non anche alle vacanze.

In definitiva l'operazione interpretativa avente per oggetto l'art. 6 della legge 404/1977 conduce a risultati sensibilmente difformi da quelli raggiunti con la circolare 671/1987 onde è opportuno che tutti gli Uffici in indirizzo si adeguino ai nuovi orientamenti ministeriali che appare utile, sinteticamente, riportare:

- a)* la disposizione di cui al citato art. 6 della legge 404/1987, ivi compreso il principio della inderogabilità dei minimi tabellari per i soli rapporti privatistici, ha portata generale ed è quindi applicabile per ogni incarico professionale di committenza pubblica (con le particolarità di cui ai punti successivi);
- b)* l'incarico cui si riferisce il secondo comma dell'articolo in esame è soltanto quello di progettazione;
- c)* il divieto di forfetizzazione previsto nel quarto comma è operativo nella sola ipotesi di incarico plurimo di progettazione;
- d)* tale divieto si riferisce alle sole spese di cui all'art. 6 della legge 143/1949 e non anche alle vacanze.

Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 1 dicembre 1969, n. 6679
Tariffa degli onorari per le prestazioni urbanistiche degli ingegneri e degli architetti. ⁽¹⁾
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003)

I Consigli Nazionali Ingegneri e Architetti hanno proposto una nuova tariffa per le prestazioni professionali di competenza, la cui approvazione è attualmente in corso.

Nell'attesa di detta approvazione, questo Ministero - in relazione all'incremento della progettazione di strumenti urbanistici dipendenti dalle disposizioni della legge ponte 6-8-1967, n. 765, nonché alle richieste di istruzioni da parte dei Comuni, Prefetture, Provveditorati alle opere pubbliche - ritiene opportuno portare a conoscenza degli Enti ed Uffici in indirizzo la parte di detta tariffa riguardante gli onorari per le prestazioni urbanistiche.

La tariffa, come sotto riportato, è quella proposta dai Consigli Nazionali Ingegneri e Architetti, con le modifiche e le integrazioni suggerite dal Consiglio Superiore ai lavori pubblici, che ha espresso il proprio parere favorevole nelle adunanze 11-3-1969 voto 442 e 9-9-1969 voto 1633.

Ovviamente, fino alla sua formale approvazione tale tariffa non può considerarsi giuridicamente operante. Tuttavia gli Enti e gli Uffici in indirizzo potranno utilmente tenerla presente nel definire i rapporti derivanti dalle prestazioni professionali in materia urbanistica e per superare le difficoltà e le perplessità che, nel regime giuridico ancora vigente, spesso sorgono e vengono denunciate a questo Ministero.

Art. 1
Premessa

La presente tariffa ha carattere nazionale. Essa stabilisce gli onorari e dispone circa il rimborso delle spese per le prestazioni professionali degli ingegneri e degli architetti iscritti nei rispettivi albi ed è valida e vincolante nei confronti sia dei privati che dello Stato e degli Enti pubblici.

Gli onorari stabiliti nella presente tariffa costituiscono minimi inderogabili ed ogni patto contrario è nullo. Ogni maggiorazione dei predetti minimi dovrà essere preventivamente concordata con il committente.

Qualsiasi integrazione, modifica od aggiornamento alla presente tariffa deve essere proposto dai Consigli Nazionali riuniti degli ingegneri e degli architetti, sentite, da parte dei Consigli stessi, le organizzazioni sindacali a carattere nazionale delle due categorie. Gli adeguamenti dei compensi a tempo ed a quantità stabiliti dalla presente tariffa saranno proposti congiuntamente dai Consigli Nazionali con riferimento alle variazioni dell'indice generale dei prezzi stabiliti dall'Istituto Centrale di Statistica ogni qualvolta le variazioni di detto indice, rispetto a quelle corrispondenti alla data di approvazione della tariffa ed ai successivi scatti, superi il 10 per cento.

I Consigli degli Ordini sono gli organi competenti e qualificati ad esprimere parere sia sulla applicazione ed interpretazione della presente tariffa, sia sulla idoneità degli elaborati a configurare l'entità della prestazione sia, infine, a esprimere giudizio di congruità sulla misura del criterio di discrezionalità adottato dal professionista.

Art. 2
Norme generali

Sono da compensare con la presente tariffa tutte le operazioni afferenti la pianificazione fisica del territorio ai vari livelli; le prestazioni con i relativi onorari sono indicate e specificate nei successivi articoli.

Gli onorari per prestazioni non espressamente previste dalla presente tariffa saranno valutati a discrezione derivandoli, per analogia, dai compensi per prestazioni similari; essi devono essere concordati preventivamente o, in difetto, stabiliti dai Consigli degli Ordini: devono anche essere preventivamente concordate le maggiorazioni indicate nei singoli articoli che le prevedono.

Gli elaborati sono di massima descritti nei successivi articoli per ogni categoria di prestazione. Quando per legge o per regolamento o per necessità del committente siano richiesti tipi diversi di elaborati o altri in aggiunta, detti elaborati saranno precisati nel numero, nelle caratteristiche e nelle scale più opportune dalla modalità di incarico, che ne prevederà anche il particolare compenso suppletivo da concordare sulle basi della presente tariffa.

Nel caso che l'incarico sia affidato dal committente a più professionisti non si verificano gli estremi di incarico collegiale. (2)

Nessun aumento spetta invece ai gruppi di professionisti spontaneamente costituiti.

In aggiunta agli onorari come sopra indicati spettano in ogni caso i compensi a tempo ed i rimborsi spese previsti dagli artt. 11 e 12 della presente tariffa.

Tali compensi e rimborsi possono essere conglobati, previo accordo fra le parti, nella misura risultante dalla tabella B allegata.

Art. 3 **Prestazioni**

Le prestazioni professionali riferentesi all'urbanistica hanno per oggetto:

- 1) Piani generali:
 - 1/A - Piano territoriale di coordinamento.
 - 1/B - Piano regolatore a livello comprensoriale (intercomunale) e comunale.
 - 1/C - Piano di settore (paesistico, infrastrutturale, di sviluppo turistico, di sviluppo industriale e simili).
 - 1/D - Programma di fabbricazione e regolamento edilizio.
- 2) Piani di esecuzione:
 - 2/A - Piano particolareggiato e di zona (lottizzazione).
 - 2/B - Piano particolareggiato di risanamento e conservazione.

Art. 4 **Piano territoriale di coordinamento - 1/A**

I compiti del professionista o del gruppo professionale e gli elaborati da presentare per il piano territoriale di coordinamento all'Ente committente, saranno concordati fra l'Ente medesimo ed il professionista o gruppo professionale incaricato, in quanto tale piano stabilisce l'indirizzo di sviluppo urbanistico di un territorio la cui area definitiva in sede politico-amministrativa, supera i limiti di un piano a livello intercomunale e può raggiungere anche l'area di una provincia o di più province fino ad interessare una intera regione e i cui confini non coincidono necessariamente con quelli amministrativi.

Gli onorari, stante l'ampiezza e la variabilità del tipo d'incarico, saranno stabiliti a discrezione, sulla base di un preciso programma di lavoro.

Art. 5 **Piano regolatore a livello comprensoriale (intercomunale) e comunale - 1/B**

Le prestazioni del professionista per la formazione dei piani regolatori comprensoriali (intercomunali) e i piani regolatori comunali i quali definiscono le destinazioni di uso del territorio e le relative norme di attuazione comprenderanno di norma:

- a) l'analisi dello stato di fatto, individuando il sistema delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature di uso pubblico, nonché i caratteri geologici, idrologici, paesistici e naturali del territorio interessato dal piano, tenendo anche conto della situazione riscontrata nel territorio circostante;
- b) le previsioni degli insediamenti, lo sviluppo e la trasformazione degli insediamenti abitativi e produttivi, stabilendone le destinazioni d'uso, le relative norme tecniche di attuazione del piano e le eventuali indicazioni per la stesura del regolamento edilizio;
- c) le previsioni delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature pubbliche e d'uso pubblico;
- d) i perimetri delle zone di interesse paesistico e storico artistico, le relative modalità di utilizzazione e le eventuali prescrizioni speciali d'uso;
- e) i programmi e le fasi di attuazione.

Gli elaborati tipici relativi alle prestazioni del presente articolo devono essere almeno i seguenti:

- 1) relazione preliminare sulle scelte fondamentali e sugli indirizzi che sono stati assunti per la redazione del piano;
- 2) relazione generale analitica dello stato di fatto;
- 3) relazione illustrativa con l'indicazione dei problemi e delle esigenze conseguenziali alla analisi delle soluzioni proposte riferite ad un congruo periodo di tempo e dei relativi criteri di scelte;
- 4) planimetria in scala non inferiore a 1:10.000 del territorio sottoposto a pianificazione con indicazione dello stato di fatto;
- 5) planimetria in scala non inferiore a 1:10.000 con indicazione sintetica delle destinazioni e con designazione della rete viaria e delle principali infrastrutture;
- 6) planimetria in scala non inferiore a 1:5.000 con la chiara indicazione di tutte le previsioni oggetto del piano;
- 7) norme tecniche di attuazione ed eventuali prescrizioni d'uso, con particolare riferimento alla normativa generale da adottare per i piani urbanistici esecutivi;
- 8) eventuali prescrizioni per il regolamento edilizio;
- 9) programma e fasi di attuazione con particolare riferimento alle priorità per i piani urbanistici esecutivi e le opere di pubblico interesse;
- 10) quant'altro occorra a consentire la corretta interpretazione del piano;
- 11) relazione contenente le proposte dei progettisti in merito alle osservazioni presentate al P.R.G.

L'Ente committente ha il compito di fornire tutto il materiale topografico necessario, definito d'accordo con il professionista e con la sua assistenza e consulenza compreso lo stato di fatto aggiornato dell'intero aggregato urbano; la documentazione relativa ai caratteri geologici, idrologici e naturali del territorio interessato; tutti i dati statistici relativi alla demografia; alla produzione e distribuzione; alla consistenza ed alla edilizia relativa all'ultimo decennio; alle condizioni economiche e sociali della popolazione; ai mezzi di locomozione ed all'intensità del traffico interno. Fornirà

inoltre l'elenco degli edifici storici ed artistici, nonché i dati relativi a tutti gli elementi normativi, vincolistici e programmatici, che interessano il territorio oggetto del piano.

L'Ente committente dovrà inoltre fornire gli studi socio- economici atti a determinare le previsioni di sviluppo del territorio da pianificare. Il materiale cartografico, analitico e statistico di cui sopra costituirà l'oggetto della «relazione generale analitica dello stato di fatto» di cui al punto 2) e della «planimetria dello stato di fatto» di cui al punto 4).

Gli onorari da corrispondere per il piano regolatore comunale vengono determinati in funzione del numero degli abitanti nel territorio comunale alla data dell'incarico secondo le aliquote della allegata tabella A e interpolando linearmente per i valori intermedi.

Per i piani regolatori comprensoriali, quando gli elaborati richiesti siano quelli previsti per i piani regolatori comunali, il compenso verrà calcolato come media tra l'importo relativo al comprensorio nel suo insieme e quello calcolato come somma degli importi relativi ai singoli comuni inclusi nel comprensorio.

Per i centri di nuova formazione gli onorari devono essere determinati in base alla popolazione prevista per i centri medesimi entro un periodo massimo di venti anni.

Per le stazioni di cura, soggiorno e turismo, la popolazione va calcolata in base alla punta di massima influenza dell'ultimo triennio.

Oltre all'onorario stabilito come sopra, sono da applicare le seguenti integrazioni da determinare col committente all'atto dell'incarico:

- a) per il particolare carattere storico artistico o la importanza della zona ai fini del soggiorno e del turismo, per le zone soggette alle leggi sulle bellezze naturali o comunque particolarmente interessanti paesisticamente: aumento dal 10 fino al 30 per cento;
- b) per la complessità di problemi derivanti dalle caratteristiche orografiche, geologiche e idrologiche del territorio: aumento dal 5 fino al 20 per cento;
- c) per la complessità di problemi derivanti dalla particolare struttura economica, produttiva e di traffico: aumento dal 10 fino al 30 per cento;
- d) per la previsione di incremento di popolazione superiore al 50 per cento in venti anni, aumento dal 10 fino al 30 per cento.

Dette integrazioni vanno applicate tenendo conto delle elaborazioni specifiche effettivamente svolte dal professionista in relazione ai temi suddetti secondo l'entità delle caratteristiche cui si riferiscono: esse sono cumulabili fino ad una integrazione massima complessiva del 50 per cento.

Quando il committente non fornisce la documentazione di cui al precedente terzo comma o la fornisca soltanto in parte, al professionista è dovuto il rimborso delle spese necessarie per il reperimento e l'approntamento di detto materiale.

Costituisce incarico a sé stante lo studio e l'elaborazione del regolamento edilizio o la consulenza a detta elaborazione. Gli onorari per le suddette prestazioni saranno determinati con criterio discrezionale preventivamente concordato.

Art. 6

Piani generali di settore - 1/C

I piani generali di settore comprendono i piani paesistici, i piani delle infrastrutture, i piani di sviluppo turistico, i piani di sviluppo industriale e simili.

Il contenuto di questi piani urbanistici, alla dimensione territoriale, comprensoriale o comunale, che disciplinano lo sviluppo del territorio in funzione di problemi settoriali, come la tutela e la valorizzazione del paesaggio, l'individuazione e lo sviluppo di zone turistiche o industriali, la pianificazione dell'edilizia scolastica e ospedaliera, quella delle autostrade, acquedotti, infrastrutture elettriche, ecc., sarà quello definito dalle specifiche leggi vigenti all'atto del conferimento dell'incarico o in assenza dal disciplinare d'incarico.

Gli elaborati previsti per questi piani saranno analoghi a quelli già descritti per piano regolatore territoriale comprensoriale o comunale, ad eccezione della scala delle planimetrie che sarà adottata nella misura più conveniente alla chiara indicazione delle previsioni del settore considerato.

È compito del committente di fornire al professionista tutto il materiale cartografico, analitico, statistico e i relativi elaborati conclusivi, come indicato all'art. 5 per il piano regolatore.

Quando il committente non fornisca il suddetto materiale vale quanto già detto all'art. 5.

Gli onorari da corrispondere per l'elaborazione di questi piani dovranno essere valutati come un compenso discrezionale da determinarsi tra le parti sulla base di un preciso programma di lavoro: per i piani infrastrutturali che comportano anche lo studio di alcune delle infrastrutture previste nei piani stessi, vanno, in aggiunta, applicate le tariffe afferenti alle prestazioni richieste.

Art. 7

Programma di fabbricazione e regolamento edilizio - 1/D

Il programma di fabbricazione da redigersi a cura dei Comuni sprovvisti di piano regolatore, ai sensi della vigente legislazione a corredo del regolamento edilizio, dovrà contenere l'indicazione dei limiti di zona, dei tipi edilizi in essa consentiti e l'analisi dello stato di fatto, individuando il sistema delle infrastrutture degli impianti e delle attrezzature di uso pubblico, nonché i caratteri geologici, idrologici, paesistici e naturali del territorio interessato dal piano tenendo conto anche della situazione riscontrata nel territorio circostante.

Gli elaborati saranno costituiti da:

- 1) planimetria in scala non inferiore a 1:10.000 del territorio sottoposto a pianificazione con indicazione dello stato di fatto;
- 2) una planimetria in scala non inferiore a 1:5.000 con la indicazione delle zone e delle destinazioni, delle direttrici di espansione e la designazione della rete viaria, delle infrastrutture e dei servizi pubblici con particolare riguardo a quelli a livello di insediamento;
- 3) una tabella o una descrizione delle tipologie edilizie;
- 4) una relazione nella quale siano illustrati i criteri in base ai quali è stato compilato il programma;
- 5) quant'altro occorra a consentire la corretta interpretazione del programma.

L'onorario per la redazione del programma di fabbricazione e relative norme è fissato nella misura del 40 per cento, dai compensi base stabiliti per i piani regolatori corrispondenti.

L'eventuale redazione del regolamento edilizio verrà compensata con criterio discrezionale concordato preventivamente.

È compito del committente di fornire al professionista tutto il materiale cartografico, analitico, statistico e i relativi elaborati conclusivi come indicato all'art. 5 per il piano regolatore.

Quando il committente non fornisca il detto materiale vale quanto già detto all'art. 5.

Art. 8

Piani particolareggiati e di zona (lottizzazioni) - 2/A

Il piano particolareggiato che sviluppa le direttive ed i criteri tecnici stabiliti dai piani di cui costituisce l'attuazione conterrà di norma i seguenti elementi:

- a) la delimitazione del perimetro delle aree interessate;
- b) la precisazione tecnica degli interventi e delle trasformazioni;
- c) i progetti di massima delle infrastrutture comprese le sezioni stradali quotate sia longitudinali sia trasversali;
- d) la indicazione planivolumetrica degli insediamenti, la progettazione schematica delle relative opere di urbanizzazione primaria e la specificazione delle attrezzature;
- e) la indicazione delle utilizzazioni delle opere da convenzionare o soggette ad espropriazione;
- f) le norme tecniche di attuazione ed eventuali prescrizioni speciali;
- g) programmi e fasi di attuazione;
- h) dati sommari di costo.

Sono assimilabili ai piani particolareggiati e pertanto compensabili con gli stessi criteri stabiliti nel presente articolo tutti quei piani che, anche se non derivano da una committenza pubblica e se non rivestono un carattere ufficiale, comportano lo stesso impegno di studio e di elaborazione come per esempio i piani particolareggiati di nuovi insediamenti o di quartiere, i piani di lottizzazione da convenzionare, i piani di ricostruzione; nel caso di piani di lottizzazione spetta al professionista incaricato, ove richiesto, la consulenza nella redazione della convenzione.

Gli elaborati tipici relativi alle prestazioni del presente articolo sono di norma:

- 1) relazione illustrativa dei criteri di impostazione del piano;
- 2) una o più planimetrie del piano particolareggiato disegnate sulla mappa catastale contenente tutti gli elementi delle previsioni sopra descritte;
- 3) grafici in scala compresa tra 1:500 e 1:200 indicanti i profili altimetrici, i tipi architettonici degli edifici, le sezioni delle sedi stradali e le sistemazioni a verde o a zone speciali;
- 4) le norme tecniche di attuazione ed eventuali prescrizioni speciali;
- 5) piano dei comparti edilizi ed elenchi catastali delle proprietà da espropriare o da vincolare;
- 6) programmi a fasi di attuazione;
- 7) relazione sulle spese necessarie alla esecuzione delle opere pubbliche e degli espropri nei limiti indicati dal committente;
- 8) quanto altro occorra a consentire la corretta interpretazione del piano.

È compito del committente di fornire in accordo con il professionista tutto il materiale cartografico, topografico o catastale, necessario ed aggiornato, nonché i rilievi e dati statistici relativi alla demografia, alla industria, ai commerci, agli impianti, alle attrezzature ed alle infrastrutture della zona considerata; in particolare quanto necessario per la redazione degli elaborati di cui alle voci 5), 6), 7).

Quando il committente non fornisca il suddetto materiale, vale quanto già detto per il caso analogo dell'art. 5. Per la eventuale stesura degli elaborati non compresi nelle prestazioni del professionista il compenso sarà concordato a discrezione.

L'onorario da corrispondere al professionista va determinato come segue:

- a) sommatoria di due termini, il primo riferito alla superficie del terreno considerato dal piano particolareggiato ed il secondo al complesso delle volumetrie esistenti e di progetto della superficie considerata in base alle prescrizioni del Piano Regolatore. I coefficienti relativi sono così stabiliti: lire 150.000 per ettaro di superficie del territorio e lire 15 (3) per ogni metro cubo di costruzione;
- b) adeguamento del compenso come sopra determinato in base ai coefficienti indicati dalla seguente tabella:

- per superficie fino ad ha uno	coeff. 2,8
- per superficie di ha due	coeff. 1,8
- per superficie di ha tre	coeff. 1,5
- per superficie di ha cinque	coeff. 1,3
- per superficie di ha dieci	coeff. 1
- per superficie di ha venticinque	coeff. 0,9
- per superficie di ha cinquanta	coeff. 0,8
- per superficie di ha cento	coeff. 0,7

Per i valori intermedi si opera per interpolazione lineare.

Per superfici superiori a ha 100 il compenso sarà determinato con criterio discrezionale preventivamente concordato.

Oltre agli onorari di cui sopra spettano al professionista le seguenti maggiorazioni da concordarsi preventivamente:

- a) per difficoltà dovute all'andamento altimetrico del terreno o alla presenza di elementi particolarmente vincolanti (attrezzature, infrastrutture prevalenti rispetto all'edilizia, edifici monumentali, servizi, ecc.) aumentato fino al 20 per cento;
- b) per i piani comprendenti zone di ristrutturazione viaria ed edilizia, aumento fino al 50 per cento.

Quando l'incarico del piano particolareggiato è affidato allo stesso compilatore del P.R.G. l'onorario previsto viene ridotto del 10 per cento.

Le eventuali prestazioni per calcoli delle aree, frazionamenti, formazione dei piani parcellari di esproprio e degli elenchi di espropriazione e per i preventivi occorrenti alla compilazione del piano finanziario vanno compensate a parte, a tempo od a discrezione a seconda delle particolari caratteristiche delle prestazioni. Parimenti vanno compensati a norma della presente tariffa tutte le prestazioni che il professionista dovesse compiere qualora l'Ente committente non dovesse fornire la documentazione indicata dagli articoli.

Art. 9

Piani particolareggiati di risanamento e conservazione - 2/B

I piani particolareggiati esecutivi dei centri storico- artistici ed ambientali che attuano la conservazione degli edifici e degli spazi pubblici e privati aventi caratteristiche storico- artistiche ed ambientali e la sistemazione degli edifici stessi mediante opere di restauro architettonico e di risanamento interno devono essere basati su un rilievo particolareggiato di ogni singolo edificio e di ogni elemento che presenti pregi architettonici o artistici e su rilevamenti socio-economici. I rilevamenti particolareggiati necessari e i dati informativi e statistici saranno forniti dal committente o saranno compensati mediante corresponsione degli onorari previsti dalla tariffa professionale, oltre al rimborso delle spese sostenute.

Nei piani suddetti devono essere indicati gli edifici da restaurare e da risanare, la destinazione di uso degli edifici, l'eventuale rifusione particellare, la sistemazione degli spazi. L'onorario da corrispondersi per i piani particolareggiati di risanamento e comparti di ristrutturazione è valutato con le norme previste dalla presente tariffa per i piani particolareggiati (art. 8), elevando il coefficiente volumetrico a lire 30 (3) per metro cubo di costruzione, applicato sia agli edifici esistenti che a quelli di progetto.

Saranno compensati a parte, con gli onorari previsti dalla presente tariffa, le prestazioni relative ai calcoli delle aree, frazionamenti, formazione di piani parcellari di esproprio ed elenchi di espropriazioni, preventivi inerenti alla compilazione del piano finanziario.

Art. 10

Compenso a tempo

In aggiunta agli onorari indicati dalla presente tariffa, e nei casi previsti dalla stessa, al professionista spettano i compensi valutati in ragione di tempo, e computati a vacanza oraria, per tutte quelle prestazioni nelle quali il tempo concorre come elemento precipuo di valutazione.

Sono in particolare da computarsi a vacanza:

- a) rilievi di qualunque natura;
- b) le pratiche amministrative presso uffici pubblici, i convegni informativi con il committente, o con altri nel di lui interesse;

- c) il tempo diurno e notturno impiegato nei viaggi di andata e ritorno;
- d) le pratiche catastali come indagini, ricerche, identificazioni, confronti tra il vecchio e il nuovo catasto, ecc.

Gli onorari a vacazione spettano al professionista incaricato per ogni ora o frazione di ora. Qualora egli debba avvalersi di aiuti, avrà diritto inoltre ad un compenso per ogni aiuto.

Gli onorari a vacazione sono stabiliti nelle misure:

- a) di lire 3.000 ora per il professionista;
- b) di lire 1.800 ora per i suoi aiuti laureati;
- c) di lire 1.080 per ogni altro aiuto di concetto.

Salvo i casi di effettiva maggiore prestazione professionale e salvo le ore effettivamente impiegate nei viaggi, non si possono calcolare più di 10 ore sulle 24.

Per operazioni compiute in condizioni di particolare disagio, i compensi di cui al presente articolo possono essere aumentati sino al 50 per cento.

Art. 11

Spese da rimborsare

Il committente deve sempre rimborsare al professionista le seguenti spese:

- a) di viaggio, di vitto e di alloggio fuori residenza nonché di trasporto fuori studio professionale sostenute da lui e dal personale di aiuto e le spese accessorie;
- b) di bollo, di registri del contratto professionale, dei diritti di uffici pubblici o privati, dell'imposta generale sull'entrata, del rimborso delle tasse di liquidazione da parte degli Ordini professionali;
- c) di scritturazione, di dattilografia, di riproduzione di elaborati e disegni eccedenti la prima copia, di traduzioni di lingue estere, di fotografie, di documenti, di rilegazioni fascicoli, di spese postali, telefoniche e telegrafiche;
- d) di autenticazione delle copie di atti, relazione, disegni, ecc.;
- e) di personale occorrente per rilievi, saggi, indagini tecniche amministrative, legali e simili.

Le spese di viaggio su ferrovie, piroscafi, aerei, ecc., vengono rimborsate sulla base della tariffa di prima classe (con eventuali aggiunte di supplementi vari e di quelle per vagone letto nei viaggi notturni in ferrovia) per il professionista incaricato ed i suoi sostituti, e della classe immediatamente inferiore per il personale di aiuto.

Le spese per percorrenza su strade tanto con mezzi propri, quanto con mezzi noleggiati, sono rimborsate integralmente secondo le ordinarie tariffe chilometriche.

Art. 12

Disposizioni varie

Tutti gli onorari afferenti alle prestazioni urbanistiche possono essere parzializzati come segue:

- progetto di massima costituito dagli elaborati tipici di cui agli artt. 5, 7, 8, redatti in stesura sommaria ma sufficiente ad identificare i criteri generali informativi del piano cui spetta il 40 per cento del compenso complessivo;
- progetto definitivo costituito dagli elaborati necessari al completamento dell'incarico professionale cui spetta il 60 per cento del compenso medesimo.

Le successive eventuali prestazioni, compreso l'esame delle osservazioni od opposizioni e la stesura delle controdeduzioni, saranno compensate a parte con criterio discrezionale o a vacazione.

Le varianti o modifiche richieste dal committente saranno compensate a discrezione previo accordo con il committente stesso.

Gli acconti relativi alle prestazioni professionali effettuate saranno commisurati al compenso e versati in corso di studio proporzionalmente alle effettive prestazioni fornite.

Per una rateizzazione dei compensi, sia per il progetto di massima che per il progetto definitivo, si possono considerare le seguenti percentuali:

- 10 per cento all'incarico;
- 30 per cento al termine del progetto di massima;
- 30 per cento alla consegna del progetto definitivo;
- 20 per cento all'approvazione del committente;
- 10 per cento a conguagli a saldo non oltre un anno dalla consegna del progetto definitivo.

I compensi per le prestazioni accessorie e i rimborsi saranno versati periodicamente durante il lavoro di progettazione.

Eventuali rifacimenti dopo gli esami delle Autorità, per particolari prescrizioni di queste, saranno compensati a parte con criteri discrezionali o di analogia al tipo di prestazione o a vacazione, secondo intese da stipulare con il committente.

Tabella A

Redazione di piano regolatore generale comunale o intercomunale			
ONORARI BASE (3) da applicarsi secondo le norme degli artt. 4 e 6 ai Piani Regolatori comprensoriali e comunali e ai programmi di fabbricazione.			
Comune fino a abitanti	1.000	€ 774,69	(£. 1.500.000)
Comune fino a abitanti	2.000	€ 1.239,50	(£. 2.400.000)
Comune fino a abitanti	3.000	€ 1.652,66	(£. 3.200.000)
Comune fino a abitanti	4.000	€ 1.962,54	(£. 3.800.000)
Comune fino a abitanti	5.000	€ 2.324,06	(£. 4.500.000)
Comune fino a abitanti	10.000	€ 3.615,20	(£. 7.000.000)
Comune fino a abitanti	25.000	€ 6.713,94	(£. 13.000.000)
Comune fino a abitanti	50.000	€ 9.812,68	(£. 19.000.000)
Comune fino a abitanti	100.000	€ 13.427,88	(£. 26.000.000)
Comune fino a abitanti	200.000	€ 19.108,91	(£. 37.000.000)
Comune fino a abitanti	300.000	€ 23.757,02	(£. 46.000.000)
Per i Comuni con popolazione superiore gli onorari saranno determinati a discrezione.			
Per i valori intermedi si opera per interpolazione lineare.			

Tabella B

Urbanistica				
Percentuali per la determinazione delle spese rimborsabili conglobate in relazione agli onorari base della Tabella				
Onorari (3) fino a €	258,23	(£. 500.000)	spese pari al	55% dell'onorario
Onorari (3) fino a €	516,46	(£. 1.000.000)	spese pari al	50% dell'onorario
Onorari (3) fino a €	1.291,14	(£. 2.500.000)	spese pari al	45% dell'onorario
Onorari (3) fino a €	2.582,28	(£. 5.000.000)	spese pari al	41% dell'onorario
Onorari (3) fino a €	3.873,43	(£. 7.500.000)	spese pari al	38% dell'onorario
Onorari (3) fino a €	5.164,57	(£. 10.000.000)	spese pari al	35% dell'onorario
Onorari (3) fino a €	7.746,85	(£. 15.000.000)	spese pari al	31% dell'onorario
Onorari (3) fino a €	10.329,14	(£. 20.000.000)	spese pari al	28% dell'onorario
Onorari (3) fino a €	12.911,42	(£. 25.000.000)	spese pari al	25% dell'onorario
Onorari (3) fino a €	15.493,71	(£. 30.000.000)	spese pari al	22% dell'onorario
Onorari (3) fino a €	20.658,28	(£. 40.000.000)	spese pari al	19% dell'onorario
Onorari (3) fino a €	25.822,84	(£. 50.000.000)	spese pari al	17% dell'onorario
Onorari (3) fino a €	30.987,41	(£. 60.000.000)	spese pari al	15% dell'onorario
Onorari (3) fino a €	36.151,98	(£. 70.000.000)	spese pari al	13% dell'onorario
Onorari (3) fino a €	41.316,55	(£. 80.000.000)	spese pari al	12% dell'onorario
Onorari (3) fino a €	46.481,12	(£. 90.000.000)	spese pari al	11% dell'onorario
Onorari (3) fino a €	51.645,69	(£. 100.000.000)	spese pari al	10% dell'onorario
Per gli importi superiori il rimborso spese sarà pari al 10% dell'onorario.				
Per gli onorari intermedi si opera per interpolazione lineare.				

NOTE

(1) Per l'adeguamento della presente tariffa, che ha carattere di automaticità nel senso che i compensi da essa stabiliti agli artt. 8, 9, 10 ed alla tabella A debbono ritenersi aumentati in corrispondenza delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi sempreché queste siano superiori al 10%, si veda la circolare LL.PP. Direzione Generale Urbanistica 10/02/1976, n. 22/SEG/V. La circolare precisa che vanno applicate le variazioni dell'indice ISTAT verificate al momento della stipula della convenzione o del conferimento dell'incarico, e non quelle vigenti al compimento delle singole prestazioni.

Vedasi la certificazione che l'ISTAT ha rilasciato, e che precisa tutte le date in cui, a partire dal 01/12/1969, le variazioni del prezzo hanno superato il 10%.

Poiché è impropria la dizione "Indice generale dei prezzi", indicata nell'art. 1 della Tariffa Urbanistica, l'ISTAT ha ritenuto di interpretare la dizione della Circolare ministeriale n. 6679 come "Indice generale dei prezzi al consumo" (già "Indice del costo della vita").

(2) Considerato l'evidente contrasto con il contenuto del capoverso seguente, il testo deve intendersi sostituito da quello che compare in una successiva proposta del Ministero del LL.PP. ai Consigli Nazionali, che recita: "Nel caso che l'incarico sia affidato dal Committente a più professionisti, l'onorario base previsto dovrà essere aumentato del venti per cento per ogni componente del gruppo oltre al primo; al Capogruppo, ove questo sia richiesto dal Committente, spetta inoltre una maggiorazione corrispondente al dieci per cento dell'onorario totale come sopra calcolato". Nella citata proposta ministeriale il capoverso precedente ed il successivo non variano.

(3) Per l'adeguamento degli onorari si veda la Circolare 10/02/1976, n. 22/SEG/V.

Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 10 febbraio 1976, n. 22/SEG/V

Adeguamento della tariffa professionale riguardante prestazioni urbanistiche.

Con lettera circolare dell'1-12-1969 n. 6679 questo Ministero portava a conoscenza degli Enti cui era diretta (Amministrazioni provinciali, Provveditorati alle opere pubbliche, Prefetture, Consiglio Nazionale degli ingegneri e architetti, Ordine degli ingegneri e architetti, ecc.) la tariffa professionale riguardante le prestazioni urbanistiche, proposta dal Consiglio Nazionale degli ingegneri e architetti, con le modifiche e le integrazioni suggerite dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici, perché, in attesa della sua formale approvazione, fosse dagli Enti interessati «tenuta presente nel definire i rapporti derivanti dalle prestazioni professionali in materia urbanistica».

L'art. 1 di tale tariffa - che non è stata ancora approvata ed alla quale tuttavia, si fa normale riferimento nella attribuzione degli incarichi di progettazione urbanistica - prevede che gli adeguamenti dei compensi da essa stabiliti «saranno proposti congiuntamente dai Consigli Nazionali con riferimento alle variazioni dell'indice generale dei prezzi stabilite dall'ISTAT ogniqualvolta le variazioni di detto indice, rispetto a quelle corrispondenti alla data di approvazione della tariffa ed ai successivi scatti, superino il 10 per cento».

In relazione a tale norma i Consigli Nazionali degli ingegneri e architetti hanno proposto un adeguamento di tale tariffa nella misura dell'81,8 per cento, corrispondente alla variazione dell'indice generale dei prezzi dal novembre 1969 all'ottobre 1975, e hanno chiesto che venga emanata da questo Ministero un'altra circolare che precisi l'indice di adeguamento aggiornato alla data di emanazione della nuova circolare.

Questo Ministero ritiene, innanzitutto, che il meccanismo di adeguamento previsto dalla tariffa abbia carattere di automaticità, nel senso che i compensi da essa stabiliti debbano ritenersi automaticamente aumentati in corrispondenza delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi, sempreché si tratti di variazioni superiori al 10 per cento.

Pertanto l'applicazione della tariffa - che ha evidentemente carattere contrattuale, in quanto la tariffa medesima, non essendo stata approvata non è obbligatoria - dovrebbe, ad avviso di questo Ministero, comportare anche l'adeguamento di cui trattasi, quando si verificano le condizioni sopraindicate.

In ogni modo per aderire alla richiesta dei Consigli Nazionali degli ingegneri e architetti ed allo scopo di favorire un'applicazione uniforme della tariffa (nel caso, ovviamente, in cui le parti interessate, ripetesì, intendano fare riferimento ad essa) questo Ministero, accertato che l'indice generale dei prezzi, secondo le valutazioni dell'ISTAT, ha subito l'aumento dell'83,1 per cento nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1969 e il 30 novembre 1975 e sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici che ha espresso il proprio parere con voto n. 23 del 15-1-1976, ritiene che, in conformità a detto parere, le proposte di adeguamento avanzate congiuntamente dai Consigli Nazionali degli ingegneri e architetti siano da accogliere e che la percentuale di aumento possa essere stabilita nella misura dell'80 per cento a partire dal 1° dicembre 1975.

Per quanto concerne l'applicazione degli adeguamenti, questo Ministero ritiene, sempre in conformità al parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, che non può accogliersi la tesi secondo la quale le maggiorazioni degli onorari dovrebbero essere riferite al compimento delle singole prestazioni e che invece la definizione degli onorari debba avvenire in base ai compensi, a tempo ed a quantità, stabiliti dalla tariffa, *incrementati delle maggiorazioni corrispondenti alle variazioni dell'indice ISTAT verificatesi al momento della stipula della convenzione o, comunque, del conferimento dell'incarico.*

Variazione dell'indice ISTAT relativo agli scatti di adeguamento della tariffa urbanistica

In conformità a quanto disposto dalla circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 22/SEG/V - Direzione generale Urbanistica - del 10/02/1976, si riporta la tabella delle variazioni percentuali pari o superiori al 10 per cento o multipli del 10 per cento, verificatesi negli indici nazionali dei prezzi al consumo.

Detta tabella consentirà, unitamente a quella riportata in calce alla circolare ministeriale dei lavori pubblici n. 6679 del 01/12/1969, la compilazione delle specifiche per prestazioni urbanistiche.

Tariffe ingegneri - architetti

Variazione dell'indice ISTAT relativo agli scatti di adeguamento della tariffa urbanistica (*)

Mese	Anno	%
Dicembre	1969	-
Novembre	1971	+10,1
Febbraio	1973	+21,0
Novembre	1973	+30,8
Marzo	1974	+41,0
Luglio	1974	+51,2
Ottobre	1974	+62,6
Febbraio	1975	+70,4
Ottobre	1975	+81,8
Febbraio	1976	+90,0
Maggio	1976	+103,2
Settembre	1976	+110,8
Novembre	1976	+122,5
Febbraio	1977	+133,6
Maggio	1977	+142,7
Settembre	1977	+151,3
Gennaio	1978	+161,4
Maggio	1978	+172,6
Settembre	1978	+182,0
Gennaio	1979	+195,3
Marzo	1979	+203,4
Maggio	1979	+212,3
Agosto	1979	+221,4
Ottobre	1979	+237,0
Novembre	1979	+241,4
Gennaio	1980	+258,4
Febbraio	1980	+264,6
Aprile	1980	+273,8
Giugno	1980	+280,6
Agosto	1980	+291,0
Ottobre	1980	+306,2
Novembre	1980	+314,7
Dicembre	1980	+320,1
Febbraio	1981	+335,7
Marzo	1981	+341,9
Maggio	1981	+354,3
Luglio	1981	+362,9
Settembre	1981	+372,6
Ottobre	1981	+381,9
Novembre	1981	+390,1
Gennaio	1982	+401,8
Marzo	1982	+413,0
Maggio	1982	+423,5
Luglio	1982	+436,3
Agosto	1982	+446,0
Settembre	1982	+453,8
Ottobre	1982	+464,7
Novembre	1982	+472,1
Dicembre	1982	+476,0
Gennaio	1983	+484,2
Febbraio	1983	+491,9
Aprile	1983	+503,6
Giugno	1983	+512,9
Agosto	1983	+521,1
Ottobre	1983	+539,7
Novembre	1983	+546,3
Gennaio	1984	+557,2
Febbraio	1984	+564,2
Aprile	1984	+573,5

Mese	Anno	%
Luglio	1984	+583,6
Ottobre	1984	+597,6
Novembre	1984	+601,9
Gennaio	1985	+614,0
Marzo	1985	+626,0
Maggio	1985	+636,9
Agosto	1985	+644,7
Ottobre	1985	+656,7
Dicembre	1985	+667,2
Gennaio	1986	+670,8
Aprile	1986	+681,2
Settembre	1986	+690,8
Dicembre	1986	+700,5
Marzo	1987	+711,6
Luglio	1987	+721,9
Settembre	1987	+730,1
Dicembre	1987	+741,2
Marzo	1988	+751,6
Luglio	1988	+762,0
Settembre	1988	+770,1
Novembre	1988	+784,2
Gennaio	1989	+793,8
Febbraio	1989	+801,2
Aprile	1989	+811,6
Luglio	1989	+822,0
Ottobre	1989	+836,8
Novembre	1989	+840,5
Gennaio	1990	+850,2
Marzo	1990	+861,0
Giugno	1990	+871,2
Agosto	1990	+881,3
Ottobre	1990	+895,1
Novembre	1990	+901,5
Gennaio	1991	+912,6
Febbraio	1991	+921,8
Maggio	1991	+932,8
Luglio	1991	+940,2
Ottobre	1991	+955,8
Novembre	1991	+963,8
Gennaio	1992	+974,2
Marzo	1992	+981,6
Maggio	1992	+991,8
Settembre	1992	+1001,9
Novembre	1992	+1014,8
Gennaio	1993	+1020,7
Aprile	1993	+1031,7
Giugno	1993	+1041,5
Ottobre	1993	+1055,8
Novembre	1993	+1061,3
Febbraio	1994	+1072,2
Maggio	1994	+1082,1
Settembre	1994	+1093,0
Novembre	1994	+1103,9
Gennaio	1995	+1112,6
Febbraio	1995	+1122,5
Marzo	1995	+1132,5
Maggio	1995	+1146,6
Giugno	1995	+1153,3
Settembre	1995	+1161,9

Mese	Anno	%
Novembre	1995	+1176,2
Gennaio	1996	+1180,0
Febbraio	1996	+1183,6
Aprile	1996	+1194,8
Giugno	1996	+1202,3
Luglio	1996	+1199,8
Agosto	1996	+1201,1
Novembre	1996	+1210,0
Maggio	1997	+1221,2
Novembre	1997	+1231,1
Aprile	1998	+1241,1
Ottobre	1998	+1251,1
Aprile	1999	+1262,3
Settembre	1999	+1271,1
Gennaio	2000	+1281,1
Marzo	2000	+1291,1
Giugno	2000	+1301,1
Novembre	2000	+1316,1
Gennaio	2001	+1323,6
Marzo	2001	+1330,0
Aprile	2001	+1334,8
Giugno	2001	+1341,2
Ottobre	2001	+1346,1
Gennaio	2002	+1356,1
Febbraio	2002	+1361,2
Aprile	2002	+1368,6
Maggio	2002	+1371,2
Settembre	2002	+1379,8
Ottobre	2002	+1383,7
Gennaio	2003	+1394,8
Aprile	2003	+1404,8
Settembre	2003	+1417,3
Febbraio	2004	+1429,8
Maggio	2004	+1437,3
Agosto	2004	+1444,8
Febbraio	2005	+1453,6
Aprile	2005	+1461,1
Agosto	2005	+1472,3
Gennaio	2006	+1482,3
Aprile	2006	+1492,3
Luglio	2006	+1502,3
Marzo	2007	+1512,3
Giugno	2007	+1523,5
Ottobre	2007	+1534,8
Novembre	2007	+1541,0
Gennaio	2008	+1552,3
Marzo	2008	+1564,8
Maggio	2008	+1577,3
Luglio	2008	+1592,9
Settembre	2008	+1583,5
Gennaio	2009	+1577,3
Aprile	2009	+1584,8
Giugno	2009	+1591,0
Febbraio	2010	+1602,3
Aprile	2010	+1612,3

(*) La tabella riporta le variazioni percentuali pari o superiori al 10% o multipli del 10%, verificatesi negli indici nazionali dei prezzi al consumo, così come stabilito dalle circolari 6679/69 e 22/SEG/V/76.

Tariffa professionale per i Programmi Pluriennali di Attuazione

(Legge 28/01/1977, n. 10, Leggi Regionali 05/12/1977, n. 60 e n. 61, e Legge Regionale 19/07/1978, n. 44)

Art. 1

Le prestazioni professionali relative alla redazione dei Programmi Pluriennali, come previsti e con i contenuti e gli elaborati stabiliti dalla legge 28/01/1977, n. 10, dalle Leggi Regionali 05/12/1977, n. 60 e 61, e dalla Legge Regionale 19/07/1978, n. 44, sono compensate secondo la seguente tariffa.

Art. 2

E' compito dell'Ente committente fornire al professionista tutto quanto è necessario per la redazione degli elaborati del Programma Pluriennale di Attuazione, in analogia a quanto al proposito è previsto dalla Tariffa Professionale per le prestazioni urbanistiche (Circolare n. 6679 del 01/12/1969 Ministero dei Lavori Pubblici).

In particolare dovranno essere forniti al professionista: - il materiale topografico necessario compreso lo stato di fatto aggiornato dall'intero aggregato urbano;

- i dati riguardanti lo stato attuale delle infrastrutturazioni di urbanizzazione primaria (strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato) corredato di notizie e computi tecnici dimensionali; i dati riguardanti lo stato attuale delle aree ed opere di urbanizzazione secondaria (asili nido e scuole materne, scuole d'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese ed altri edifici per servizi religiosi, impianti sportivi di quartiere) corredato di notizie e computi tecnici dimensionali;

- elementi statistici sulla demografia e sulla scolarità; elementi statistici sul patrimonio edilizio esistente e sull'attività edilizia;

- elementi economici sui bilanci comunali riferiti alla situazione di opere pubbliche in genere (mutui in corso o promessi, stanziamenti, contributi di enti superiori, previsioni di spesa deliberate ecc.);

- tutto quanto può essere ritenuto necessario e richiesto dal professionista per la completa conoscenza dei problemi da avviare a soluzione attraverso il P.P.A.

Art. 3

L'onorario da corrispondere al professionista (tabella A) è determinato dal numero degli insediamenti teorici esistenti al momento dell'incarico, somma dei seguenti termini:

a) numero degli abitanti (Anagrafe Comunale);

b) numero degli abitanti non residenti (pari ai vani in abitazione non occupate al censimento ISTAT più recente);

c) numero dei posti letto delle strutture ricettive, alberghi, pensioni, ecc.) (annuario C.C.I.A.A. più recente) al 50%;

d) posti di lavoro degli insediamenti produttivi (industriali, artigianali, commerciali) (annuario C.C.I.A.A. più recente) al 50%.

Art. 4

I compensi stabiliti dalla presente tariffa sono riferiti alla data di pubblicazione della tariffa stessa e saranno incrementati automaticamente ogni qualvolta l'indice ISTAT sul costo-vita subirà variazioni superiori al 10%.

Art. 5

Al professionista devono essere rimborsate tutte le spese relative all'espletamento dell'incarico, che possono essere conglobate previo accordo tra le parti nella misura risultante dalla tabella B allegata.

Quando il committente non fornisce la documentazione di cui al precedente art. 2 o la fornisca soltanto in parte, al professionista è dovuto il rimborso delle spese necessarie per il reperimento e l'approntamento di detto materiale.

Art. 6

Dalla presente Tariffa sono escluse le prestazioni del professionista relative alla partecipazione a riunioni con gli organi collegiali del comune (consigli, commissioni varie) e ad assemblee di qualsiasi tipo o livello (assemblee popolari, di quartiere, di ramo, di categorici, ecc. aventi per oggetto la formazione del Programma Pluriennale di Attuazione eccedenti il numero previsto dalla tabella C; tali prestazioni vengono compensate a tempo e computate a vacazione oraria,

Gli orari a vacazione spettano al professionista incaricato per ogni ora o frazione di ora. Qualora egli debba avvalersi di aiuti, avrà diritto inoltre a un compenso per ogni aiuto. Gli onorari a vacazione sono stabiliti nelle misure:

a) L. 7.200/ora (€ 3,72) per il professionista

b) L. 4.350/ora (€ 2,25) per i suoi aiuti

Qualora l'incarico venga affidato collegialmente a più professionisti, le vacanze da corrispondere sono quelle relative alle prestazioni cui sopra fornite da ciascuno di essi.

Salvo i casi di effettiva maggiore prestazione professionale e salvo le ore effettivamente impegnate nei viaggi, non si possono calcolare più di 10 ore sulle 24. Per le prestazioni effettuate dopo le ore 20 e nei giorni festivi gli importi delle vacanze sono raddoppiati.

Gli importi degli onorari a vacanza verranno variati ogni qualvolta lo saranno quelli fissati dalla tariffa professionale degli ingegneri ed architetti (Legge 02/03/1949, n. 145, e successivi adeguamenti e modificazioni) e aggiornati in egual misura.

Art. 7

Le varianti al Programma Pluriennale di Attuazione in vigore vengono compensate in base ad accordi preventivi tra l'ente committente e il professionista.

Art. 8

Il compenso complessivo stabilito dalla presente tariffa costituisce il corrispettivo al professionista per tutte le sue prestazioni di studio e di elaborazione del Programma Pluriennale di Attuazione fino alla approvazione con delibera del Consiglio Comunale. Eventuali rielaborazioni o rifacimenti richieste dall'ente committente successivamente alla consegna degli elaborati definitivi verranno compensati a tempo con i criteri previsti dall'art.6.

Gli elaborati tipici costituenti il P.P.A. sono:

- a) relazione sull'indagine e sulle ricerche dello stato di fatto: illustrazione dei dati statistici assunti come base per lo studio del programma;
- b) relazione illustrativa delle scelte effettuate;
- c) elaborati cartografici, documenti e relazioni atti ad individuare le previsioni del programma ed a determinare gli interventi necessari alla dotazione delle opere e delle aree di urbanizzazione primario e secondario, costituiti in particolare da:
 - 1) documentazione cartografica in cui siano indicate le aree relative agli interventi pubblici e privati da attuarsi nel periodo considerato;
 - 2) elenco delle opere pubbliche da realizzarsi nel periodo considerato;
 - 3) elenco delle aree di cui al punto 1) con la specificazione della superficie e della volumetria oggetto della previsione;
 - d) relazione finanziaria in cui siano indicate le spese presumibili a carico del Comune e le previsioni delle relative fonti di finanziamento pubblico e privato;
 - e) altri eventuali elaborati che potessero rendersi necessari a giudizio del professionista incaricato.

In caso di interruzione dell'incarico non dovuta alla volontà del professionista e per eventuali prestazioni parziali, le prestazioni effettuate vengono compensate (per limitazione o comunque interruzione di incarico) con l'aumento del 125% e riconosciute comunque per un minimo del 130% del compenso complessivo.

Art. 9

Il professionista ha diritto, durante lo svolgimento dell'incarico, a percepire acconti sul compenso professionale secondo scadenze precisate nell'accordo che dovrà essere sottoscritto tra ente committente e professionista e che deve prevedere:

- 1° acconto: 30% alla consegna degli elaborati di indagine;
- 2° acconto: 30% alla consegna del progetto;
- 3° acconto: 10% all'approvazione da parte del Consiglio Comunale del Programma Pluriennale
- saldo: all'approvazione da parte del Comitato Regionale di controllo.

Art. 10

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente tariffa, si fa riferimento, in quanto applicabili per analogia, alle disposizioni contenute nella Legge 02/03/1949, n. 143, e successive modifiche e integrazioni, e nella Circolare n. 6679 del 01/12/1969 del Ministero LL.PP. e successive modifiche e integrazioni.

Art. 11

Qualora l'Amministrazione Comunale, tramite il proprio Ufficio Tecnico, provveda direttamente alla elaborazione del P.P.A., può essere prevista in forma di consulenza una prestazione professionale relativa al coordinamento e alla verifica degli elaborati di P.P.A., di cui all'art. 8 nelle fasi di indagine, delle scelte programmatiche e di redazione del programma sino all'approvazione definitiva del Consiglio Comunale, consistente in:

- a) puntualizzazione e coordinamento dei programmi di ricerca;
- b) confronto ed interpretazione dei dati;
- c) supporto tecnico qualitativo per le scelte dell'amministrazione;
- d) partecipazione alle riunioni con gli amministratori e con le categorie interessate;
- e) controllo della stesura del programma.

Tale prestazione verrà compensata forfetariamente con una somma a discrezione comunque non inferiore al 35% del compenso calcolato secondo la tariffa vigente, comprensivo di ogni onere e spesa.

TABELLA A

Onorari da applicarsi per la redazione del P.P.A. (art. 3)

Comuni con insediati teorici fino a 1.000 unità.....	L. 1.000.000	(€ 516,46)
Comuni con insediati teorici fino a 2.000 unità.....	L. 1.600.000	(€ 826,33)
Comuni con insediati teorici fino a 3.000 unità.....	L. 2.100.000	(€ 1.084,56)
Comuni con insediati teorici fino a 4.000 unità.....	L. 2.500.000	(€ 1.291,14)
Comuni con insediati teorici fino a 5.000 unità.....	L. 2.800.000	(€ 1.446,08)
Comuni con insediati teorici fino a 10.000 unità.....	L. 3.800.000	(€ 1.962,54)
Comuni con insediati teorici fino a 15.000 unità.....	L. 4.700.000	(€ 2.427,35)
Comuni con insediati teorici fino a 20.000 unità.....	L. 5.500.000	(€ 2.840,51)
Comuni con insediati teorici fino a 25.000 unità.....	L. 6.200.000	(€ 3.202,03)
Comuni con insediati teorici fino a 50.000 unità.....	L. 8.200.000	(€ 4.234,95)

Per valori intermedi si applica l'interpolazione lineare.

Per comuni con popolazione superiore a 50.000 unità, l'onorario è stabilito con criterio discrezionale e preventivamente concordato.

TABELLA B

*Percentuali per la determinazione della forfetizzazione delle spese rimborsabili (di cui all' art. 5)
in relazione agli onorari della tabella A*

Onorari fino a	L. 1.000.000	(€ 516,46)	spese pari al 50% dell'onorario
Onorari fino a	L. 2.500.000	(€ 1.291,14)	spese pari al 45% dell'onorario
Onorari fino a	L. 5.000.000	(€ 2.582,28)	spese pari al 41% dell'onorario
Onorari fino a	L. 7.500.000	(€ 3.873,43)	spese pari al 38% dell'onorario
Onorari fino a	L. 10.000.000	(€ 5.164,57)	spese pari al 35% dell'onorario

TABELLA C

Numero di partecipazione a riunioni compreso nel compenso stabilito con la tabella A (art. 6)

Comuni con insediati teorici..... fino a 3.000 unità.....	5 riunioni
Comuni con insediati teorici..... da 3.000 a 10.000 unità.....	10 riunioni
Comuni con insediati teorici.... da 10.000 a 25.000 unità.....	15 riunioni
Comuni con insediati teorici....da 25.000 a 50.000 unità.....	20 riunioni

Legge 8 luglio 1980, n. 319

Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria.

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 15 luglio 1980)

Il testo della presente Legge è modificato ed integrato ai sensi del D.P.R. 27/07/1988, n° 352 (Gazzetta Ufficiale n. 193 del 18 agosto 1998), del D.M. 05/12/1997 Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1998), e del D.M. 30/05/2002 (Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2002).

Art. 1

Classificazione dei compensi

[1] I compensi dei periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia penale e civile si distinguono in onorari e indennità.

[2] Gli onorari sono fissi, variabili o commisurati al tempo.

Art. 2

Onorari fissi e variabili

[1] La misura degli onorari fissi e di quelli variabili è stabilita con tabelle redatte con riferimento alle tariffe professionali, eventualmente concernenti materie analoghe, temperate dalla natura pubblicistica dell'incarico e approvate con decreto Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro.

[2] Per la determinazione degli onorari variabili il giudice deve tenere conto delle difficoltà dell'indagine e della completezza e del pregio della prestazione fornita.

[3] Se l'autorità giudiziaria dichiara, con provvedimento motivato, l'urgenza dell'adempimento fissando un termine inferiore a quello ordinariamente ritenuto necessario, gli onorari fissi e quelli variabili possono essere aumentati fino al venti per cento.

Art. 3

Applicazione analogica degli onorari fissi e variabili

[1] Gli onorari fissi e quelli variabili si applicano anche per le prestazioni analoghe a quelle espressamente previste nelle tabelle.

Art. 4

Onorari commisurati al tempo

[1] Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l'articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacanze.

[2] La vacanza è di due ore. L'onorario per la prima vacanza è di euro 14,68 (1) e per ciascuna delle successive è di euro 8,15 (1).

[3] L'onorario per la vacanza può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni; può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni.

[4] L'onorario per la vacanza non si divide che per metà; trascorsa un'ora e un quarto è dovuto interamente.

[5] Il giudice non può liquidare più di quattro vacanze al giorno per ciascun incarico.

[6] Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell'autorità giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle vacanze.

[7] Ai sensi e per gli effetti dell'art. 455 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero delle vacanze da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione.

Art. 5

Aumento degli onorari

[1] Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati fino al doppio.

Art. 6

Incarichi collegiali

[1] Quando l'incarico è stato commesso collegialmente a più periti, consulenti tecnici, interpreti o traduttori, il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante ad un solo perito o consulente tecnico aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti il collegio, salvo che l'autorità giudiziaria abbia disposto che ognuno degli incaricati dovesse svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli.

Art. 7

Spese

[1] I periti, i consulenti tecnici e i traduttori devono presentare una nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico ed allegare la corrispondente documentazione.

[2] Il giudice accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non necessarie.

[3] Ove i periti e i consulenti tecnici siano stati autorizzati dal giudice ad avvalersi dell'ausilio di altri prestatori d'opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l'incarico, la relativa spesa è determinata gradatamente, secondo i criteri stabiliti nella presente legge alla stregua delle tariffe vigenti o degli usi locali.

[4] Quando le prestazioni di carattere intellettuale o tecnico dell'ausiliare hanno propria autonomia rispetto all'incarico affidato al perito o consulente tecnico, il giudice conferisce allo stesso specifico incarico.

Art. 8

Durata dell'incarico

[1] Qualora l'attività demandata al perito, al consulente tecnico, al traduttore o all'interprete non sia completata entro il termine originariamente stabilito ovvero entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e allo stesso non imputabili, la determinazione delle vacanze è fatta senza tener conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli onorari sono ridotti di un quarto.

[2] Sono in ogni caso applicabili le sanzioni previste nel codice di procedura penale e nel codice di procedura civile.

Art. 9

Indennità

[1] Al perito, al consulente tecnico, all'interprete e al traduttore che per l'esecuzione dell'incarico debba trasferirsi fuori della propria residenza si applica la legge 26-7-1978, n. 417, equiparando il perito, consulente tecnico, interprete e traduttore fornito di titolo di studio universitario o equivalente al dirigente superiore, e tutti gli altri al primo dirigente. È fatta salva la maggiore indennità eventualmente spettante al perito, consulente, traduttore ed interprete che sia dipendente pubblico.

[2] Le spese di viaggio, anche in mancanza della relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe dei mezzi di trasporto destinati in modo regolare a pubblico servizio, esclusi quelli aerei.

[3] Le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari di trasporto sono rimborsate solo se preventivamente autorizzate dall'autorità giudiziaria e documentate.

Art. 10

Adeguamento periodico degli onorari

[1] Ogni tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, potrà essere adeguata la misura degli onorari di cui agli artt. 2 e 4 in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatisi nel triennio precedente.

Art. 11

Liquidazione dei compensi ed opposizione

[1] La liquidazione dei compensi al perito, al consulente tecnico, all'interprete e al traduttore è fatta con decreto motivato del giudice o del pubblico ministero che lo ha nominato.

[2] La liquidazione è comunicata al perito, al consulente tecnico, all'interprete, al traduttore ed alle parti.

[3] Nel procedimento penale la comunicazione avviene mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria; il decreto di liquidazione emesso dal pretore è altresì trasmesso in copia al procuratore della Repubblica.

[4] Nei procedimenti civili il decreto di liquidazione costituisce titolo provvisoriamente esecutivo nei confronti della parte a carico della quale è posto il pagamento.

[5] Avverso il decreto di liquidazione il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore, il pubblico ministero e le parti private interessate possono proporre ricorso entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione davanti al tribunale o alla corte d'appello alla quale appartiene il giudice o presso cui esercita le sue funzioni il pubblico ministero ovvero nel cui circondario ha sede il pretore che ha emesso il decreto.

[6] Il procedimento è regolato dall'art. 29 della legge 13-6-1942, n. 794. Il tribunale o la corte su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può con ordinanza non impugnabile sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto.

[7] Il tribunale o la corte può chiedere, al giudice o al pubblico ministero che ha provveduto alla liquidazione o all'ufficio giudiziario ove si trovino, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione, eccettuati quelli coperti dal segreto istruttorio.

Art. 12

Determinazione provvisoria degli onorari

[1] Fino a che non siano emanati i decreti previsti dall'art. 2 gli onorari per periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori saranno determinati in base alle vacanze di cui all'art. 4.

Art. 13

Abrogazioni

[1] È abrogata la legge 01/12/1956, n.1426; sono altresì abrogati l'art. 23 del Regio decreto 28/05/1931, n. 602, contenente disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, l'art. 24 del Regio decreto 18/12/1941, n. 1368, contenente disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nonché tutte le altre disposizioni incompatibili con la presente legge.

Art. 14

Onere finanziario

- omissis -

Si omette l'art. 14 che detta disposizioni di scarso interesse tecnico, inerenti il finanziamento del maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge.

NOTA

(1) Importi così aggiornati dal D.M. 30/05/2002 (Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2002).

ALLEGATO

TABELLE CONTENENTI LA MISURA DEGLI ONORARI FISSI E DI QUELLI VARIABILI DEI PERITI E DEI CONSULENTI TECNICI, PER LE OPERAZIONI ESEGUITE SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E PENALE, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 8 LUGLIO 1980, N. 319.

(tabelle sostitutive, come da art. 1, comma 2, del D.M. 30/05/2002, di quelle approvate con il D.P.R. 14/11/1983, n. 820)

Art. 1

Per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia; se non è possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico e sono determinati in base alle vacanze.

Art. 2

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

fino a euro	5.164,57			dal	4,6896%	al	9,3951%
da euro	5.164,58	e fino a euro	10.329,14	dal	3,7580%	al	7,5160%
da euro	10.329,15	e fino a euro	25.822,84	dal	2,8106%	al	5,6370%
da euro	25.822,85	e fino a euro	51.645,69	dal	2,3527%	al	4,6896%
da euro	51.645,70	e fino a euro	103.291,38	dal	1,8790%	al	3,7580%
da euro	103.291,39	e fino a euro	258.228,45	dallo	0,9316%	al	1,8790%
da euro	258.228,46	fino e non oltre euro	516.456,90	dallo	0,4737%	allo	0,9474%

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

Art. 3

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione di aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni, avviamento, diritti a titolo di risarcimento di danni, diritti aziendali e industriali nonché relativi a beni mobili in genere, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell'articolo precedente e ridotto alla metà.

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

Art. 4

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di bilancio e relativo conto dei profili e perdite spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

A) Sul totale delle attività:

fino a euro	51.645,69			dallo	0,3790%	allo	0,7579%
da euro	51.645,70	e fino a euro	103.291,38	dallo	0,1405%	allo	0,2811%
da euro	103.291,39	e fino a euro	258.228,45	dallo	0,0932%	allo	0,1879%
da euro	258.228,46	e fino a euro	516.456,90	dallo	0,0474%	allo	0,0947%
da euro	516.456,91	e fino a euro	1.032.913,80	dallo	0,0235%	allo	0,0471%
da euro	1.032.913,81	fino e non oltre euro	2.582.284,50	dallo	0,0093%	allo	0,0188%

B) Sul totale dei ricavi lordi:

fino a euro	258.228,45			dallo	0,0932%	allo	0,1879%
da euro	258.228,46	e fino a euro	516.456,90	dallo	0,0474%	allo	0,0947%
da euro	516.456,91	e fino a euro	1.032.913,80	dallo	0,0188%	allo	0,0376%
da euro	1.032.913,81	fino e non oltre euro	5.164.568,99	dallo	0,0093%	allo	0,0188%

I suddetti onorari sono ridotti alla metà se la formazione del bilancio riguarda società, enti o imprese che non svolgono alcuna attività commerciale od industriale o la cui attività sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili o al solo godimento di redditi patrimoniali; tale disposizione non si applica agli enti pubblici.

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

Art. 5

Salvo quanto previsto nell'articolo precedente per la perizia o la consulenza tecnica in materia di inventari, rendiconti e situazioni contabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 145,12 a euro 970,42.

Art. 6

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie comuni spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'ammontare complessivo della somma ammessa:

fino a euro	3.098,74			dal	4,6896%	al	9,3951%
da euro	3.098,75	e fino a euro	5.164,57	dal	3,7580%	al	7,5160%
da euro	5.164,58	e fino a euro	10.329,14	dal	3,2843%	al	6,5686%
da euro	10.329,15	e fino a euro	25.822,84	dal	2,8106%	al	5,6370%
da euro	25.822,85	e fino a euro	51.645,69	dall'	1,8790%	al	3,7580%
da euro	51.645,70	e fino a euro	103.291,38	dall'	1,4053%	al	2,8106%
da euro	103.291,39	e fino a euro	258.228,45	dallo	0,7042%	all'	1,4085%
da euro	258.228,46	fino e non oltre euro	516.456,90	dallo	0,2353%	allo	0,4705%

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie particolari spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'ammontare complessivo della somma liquidata:

fino a euro	3.098,74			dal	3,2843%	al	6,5686%
da euro	3.098,75	e fino a euro	5.164,57	dal	2,8106%	al	5,6370%
da euro	5.164,58	e fino a euro	15.493,71	dall'	1,4053%	al	2,8106%
da euro	15.493,72	e fino a euro	30.987,41	dallo	0,7042%	all'	1,4085%
da euro	30.987,42	e fino a euro	51.645,69	dallo	0,4737%	allo	0,9474%
da euro	51.645,70	fino e non oltre euro	103.291,38	dallo	0,2353%	allo	0,4705%

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

Art. 7

Per la perizia o la consulenza tecnica espletata con metodo attuariale in materia di ricostruzione di posizioni retributive o previdenziali, di prestiti, di nude proprietà e usufrutti, di ammortamenti finanziari, di adeguamento al costo della vita e rivalutazione monetaria, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 145,12 a euro 484,95.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di basi tecniche di gestioni previdenziali e assistenziali, di riserve matematiche individuali e valori di riscatto di anzianità pregressa ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 193,67 a euro 582,05.

Art. 8

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento di stato di equilibrio tecnico finanziario di gestioni previdenziali e assistenziali spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'ammontare delle entrate, effettive o presunte, dell'anno cui si riferisce la valutazione:

fino a euro	103.291,38			dallo	0,6632%	all'	1,3106%
da euro	103.291,39	e fino a euro	258.228,45	dallo	0,3790%	allo	0,7579%
da euro	258.228,46	e fino a euro	516.456,90	dallo	0,2842%	allo	0,5684%
da euro	516.456,91	e fino a euro	5.164.568,99	dallo	0,0379%	allo	0,0758%
da euro	5.164.569,00	fino e non oltre euro	25.822.844,95	dallo	0,0093%	allo	0,0188%

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di analisi tecniche sui bilanci consuntivi o preventivi di enti previdenziali, assicurativi o finanziari spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

fino a euro	103.291,38			dallo	0,3284%	allo	0,6569%
da euro	103.291,39	e fino a euro	258.228,45	dallo	0,1405%	allo	0,2811%
da euro	258.228,46	e fino a euro	516.456,90	dallo	0,0474%	allo	0,0947%
da euro	516.456,91	e fino a euro	5.164.568,99	dallo	0,0141%	allo	0,0281%
da euro	5.164.569,00	fino e non oltre euro	51.645.689,91	dallo	0,00235%	allo	0,0047%

Qualora l'analisi di cui al comma precedente riguardi più di un bilancio, il compenso complessivo è costituito dalla somma dell'onorario relativo al bilancio più recente e da quello spettante per ciascun bilancio precedente ridotto alla metà.

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

Art. 9

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di opere di pittura, scultura e simili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 96,58 a euro 484,95.

Quando l'indagine ha ad oggetto più reperti l'onorario spettante per ogni reperto successivo al primo è ridotto da un terzo a due terzi.

Art. 10

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento di retribuzioni o di contributi previdenziali, assicurativi, assistenziali e fiscali e ogni altra questione in materia di rapporto di lavoro spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 145,12 a euro 582,05.

Art. 11

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

fino a euro	5.164,57			dal	6,5686%	al	13,1531%
da euro	5.164,58	e fino a euro	10.329,14	dal	4,6896%	al	9,3951%
da euro	10.329,15	e fino a euro	25.822,84	dal	3,7580%	al	7,5160%
da euro	25.822,85	e fino a euro	51.645,69	dal	2,8106%	al	5,6370%
da euro	51.645,70	e fino a euro	103.291,38	dall'	1,8790%	al	3,7580%
da euro	103.291,39	e fino a euro	258.228,45	dallo	0,9316%	all'	1,8790%
da euro	258.228,46	fino e non oltre euro	516.456,90	dallo	0,2353%	al	0,4705%

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

Art. 12

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture, di misura e contabilità di lavori, di aggiornamento e revisione dei prezzi, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42.

Per la perizia o consulenza tecnica in materia di rilievi topografici, planimetrici e altimetrici, compresi le triangolazioni e poligonazione, la misura dei fondi rustici, i rilievi di strade, canali, fabbricati, centri abitati e aree fabbricabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42.

Art. 13

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di estimo spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'importo stimato:

fino a euro	5.164,57			dall'	1,0264%	al	2,0685%
da euro	5.164,58	e fino a euro	10.329,14	dallo	0,9316%	all'	1,8790%
da euro	10.329,15	e fino a euro	25.822,84	dallo	0,8369%	all'	1,6895%
da euro	25.822,85	e fino a euro	51.645,69	dallo	0,5684%	all'	1,1211%
da euro	51.645,70	e fino a euro	103.291,38	dallo	0,3790%	allo	0,7579%
da euro	103.291,39	e fino a euro	258.228,45	dallo	0,2842%	allo	0,5684%
da euro	258.228,46	fino e non oltre euro	516.456,90	dallo	0,0474%	allo	0,0947%

Nel caso di stima sommaria spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi del comma precedente e ridotto alla metà; nel caso di semplice giudizio di stima lo stesso è ridotto di due terzi.

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

Art. 14

Per la perizia o la consulenza in materia di cave e miniere, minerali, sostanze solide, liquide e gassose spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'importo stimato:

fino a euro	5.164,57			dall'	1,4053%	al	2,8106%
da euro	5.164,58	e fino a euro	10.329,14	dallo	0,9316%	all'	1,8790%
da euro	10.329,15	e fino a euro	25.822,84	dallo	0,4737%	allo	0,9474%
da euro	25.822,85	e fino a euro	51.645,69	dallo	0,2842%	allo	0,5684%
da euro	51.645,70	e fino a euro	103.291,38	dallo	0,1879%	allo	0,3758%
da euro	103.291,39	e fino a euro	258.228,45	dallo	0,0932%	allo	0,1879%
da euro	258.228,46	fino e non oltre euro	516.456,90	dallo	0,0474%	allo	0,0947%

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

Art. 15

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione, riparazione e trasformazione di aerei, navi e imbarcazioni e in quella di salvataggio e recuperi spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell'art. 11 e ridotto alla metà. In materia di valutazione di danni l'onorario come innanzi determinato è ulteriormente ridotto alla metà.

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 96,58.

Art. 16

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di funzioni contabili amministrative di case e beni rustici, di curatele di aziende agrarie, di equo canone, di fitto di fondi urbani e rustici, di redazione di stima dei danni da incendio e grandine, di tabelle millesimali e riparto di spese condominiali spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42.

Art. 17

Per la consulenza tecnica in materia di infortunistica del traffico e della circolazione spetta al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

fino a euro	258,23			dal	7,5160%	al	15,0321%
da euro	258,24	e fino a euro	516,46	dal	5,6370%	all'	11,2741%
da euro	516,47	e fino a euro	2.582,28	dal	3,7580%	al	7,5160%
da euro	2.582,29	e fino a euro	25.822,84	dall'	1,4053%	al	2,8106%
da euro	25.822,85	fino e non oltre euro	51.645,69	dallo	0,9316%	all'	1,8790%

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 38,73.

Il valore è determinato in base all'entità del danno cagionato alla cosa. Nel caso di più cose danneggiate si ha riguardo al danno di maggiore entità. Per la perizia nella materia di cui al primo comma l'onorario è commisurato al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico ed è determinato in base alle vacanze.

Art. 18

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di esplosivi, di armi, di proiettili, di bossoli e simili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 145,12 per il primo reperto.

Se il reperto è costituito da un'arma in esso sono compresi i proiettili e i bossoli.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di balistica spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 96,58 a euro 387,86 per il primo reperto.

Quando l'indagine di cui al primo e al terzo comma ha ad oggetto più reperti l'onorario spettante per ogni reperto successivo al primo è ridotto da un terzo a due terzi.

Art. 19

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di geomorfologia applicata, idrogeologia, geologia applicata e stabilità dei pendii spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di euro 241,70 ad un massimo di euro 4.852,11.

Art. 20

Per la perizia in materia medico-legale, nel caso di immediata espressione del giudizio raccolta a verbale, spettano al perito i seguenti onorari, non cumulabili fra loro:

- visita medico-legale euro 19,11;
- ispezione esterna di cadavere euro 19,11;
- autopsia euro 67,66;
- autopsia su cadavere esumato euro 96,58.

Qualora il parere non possa essere dato immediatamente e venga presentata una relazione scritta, spetta al perito, per le medesime operazioni, un onorario:

- per visite medico-legali da euro 48,03 a euro 145,12;
- per accertamenti su cadavere da euro 116,20 a euro 387,86.

Art. 21

Per la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti medici, diagnostici, identificazione di agenti patogeni, riguardanti la persona spetta al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 290,77.

Art. 22

Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto l'esame alcoolimetrico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario di euro 14,46 a campione.

Art. 23

Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto la ricerca del tasso percentuale carbosiemoglobinemico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario di euro 28,92 a campione.

Art. 24

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia psichiatrica o criminologica spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 96,58 a euro 387,86.

Art. 25

Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto diagnosi su materiale biologico o su tracce biologiche ovvero indagini biologiche o valutazioni sui risultati di indagini di laboratorio su tracce biologiche spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 28,92 a euro 290,77.

Qualora i reperti o i marcatori sottoposti ad esame sono più di uno l'onorario spettante per ciascuno di essi, successivo al primo, è ridotto alla metà.

Art. 26

Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti diagnostici su animali, nel caso di immediata espressione del giudizio raccolta a verbale, spettano al perito o al consulente tecnico i seguenti onorari, non cumulabili fra loro:

- visita clinica euro 19,11;
- esame necroscopico euro 67,66.

Qualora il parere non possa essere dato immediatamente e venga presentata una relazione scritta, spetta al perito o al consulente tecnico, per le medesime operazioni, un onorario:

- per visita clinica da euro 48,03 a euro 145,12;
- per esame necroscopico da euro 96,58 a euro 290,77.

Nel caso di malattie infettive, epidemiche o endemiche, che abbiano interessato più capi facenti parte di un gregge o di una mandria o di un allevamento gli onorari di cui ai precedenti commi sono raddoppiati.

Art. 27

Per la perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti non biologici spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 145,12 a campione per la ricerca qualitativa di una sostanza, da euro 67,66 a euro 193,67 a campione per la ricerca quantitativa.

Per la perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti biologici spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 67,66 a euro 193,67 per l'analisi qualitativa di ciascuna sostanza da euro 48,03 a euro 145,12 per l'analisi quantitativa.

Quando le sostanze o i campioni sottoposti ad esame sono più di uno l'onorario spettante per ogni sostanza o campione successivo al primo è ridotto alla metà.

Art. 28

Per la perizia o la consulenza tecnica chimica-tossicologica avente ad oggetto la ricerca quantitativa o qualitativa completa generale incognita delle sostanze inorganiche, organiche volatili e organiche non volatili nonché di agenti patogeni spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 145,12.

Per la perizia o la consulenza ecotossicologica volta ad accertare le alterazioni e le impurità di qualsiasi sostanza o ad identificare gli agenti patogeni infettanti, infestanti e inquinanti, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 407,48.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di inquinamento acustico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 484,95.

Art. 29

Tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti.

Criteria applicativi ed integrativi della tariffa professionale disposti dall'Ordine della provincia di Cremona

4.1 TIPI DI PARCELLA

Le parcelle possono essere di due tipi:

- a) parcelle pro-forma.
- b) parcelle preventive.

Nel primo caso si tratta di specifiche vere e proprie, per lavori in genere già eseguiti e documentabili, che non vengono emesse sotto forma di fattura, in attesa del pagamento, per non anticipare l'IVA.

Nulla vieta di presentare in taratura regolari fatture.

L'avvento della Legge Merloni ha in qualche modo generato il problema di predeterminare l'importo della parcella prima ancora di acquisire l'incarico.

In questo caso si tratta di specifiche di tipo b) per le quali potrebbe essere utile o necessario richiedere la taratura e che, evidentemente, non hanno allegati.

In questo caso non si tratterà però di una taratura di tipo ordinario ma bensì di un "giudizio di merito" (con eventuali osservazioni) sulla legittima e corretta applicazione della Tariffa (delibera del Consiglio dell'Ordine del 27/10/1997).

Il costo della taratura per le specifiche di tipo a) è quello esplicitato al successivo punto 4.5) mentre per le parcelle di tipo b) è ridotto alla metà.

Va anche chiarito che le parcelle possono appartenere in base al Committente a due famiglie distinte:

- privati, ditte, industrie, etc.;
- enti pubblici.

Nel primo caso si continua ad applicare la Legge 143/49 ed i criteri applicativi dei capoversi che seguono si riferiscono proprio a questa tariffa.

Nel caso, invece, di enti pubblici si applica la tariffa contenuta nel D.M. 04/04/2001 che ha avuto varie vicissitudini ma sembra comunque avere validità; data la complessità di questa tariffa e le possibili molteplici interpretazioni, si invita, in questo caso ad utilizzare il dischetto TARIFA 3 appositamente sviluppato dalla Consulta Regionale.

Qualora la tariffa collegata alla "Merloni" di cui appunto al D.M. 04/04/2001 venisse modificata, la società di software apporterà al dischetto TARIFA 3 le opportune correzioni e lo stesso sarà ridistribuito a tutti.

4.2 CONTENUTI DELLE PARCELLE

Le parcelle dovrebbero sempre contenere tutti gli elementi atti ad identificare in modo esaustivo la prestazione, il committente e l'opera.

Quindi vanno indicati chiaramente:

- tutti i dati del professionista o dei professionisti che emettono la specifica;
- il nome ed il cognome o la esatta ragione sociale e l'indirizzo del Committente;
- gli estremi dell'incarico;
- il tipo di onorario secondo l'art. 2 della tariffa:
 - a) a percentuale;
 - b) a quantità;
 - c) a vacanza;
 - d) a discrezione.

Qualora l'onorario sia a percentuale si dovranno indicare anche:

- l'importo lordo a preventivo (per opere non realizzate e solo in progetto) o a consuntivo (per opere già realizzate) (artt. 15 e 18);
- la classe e la categoria (art. 14)
- la percentuale di applicazione secondo la Tabella A (Tabella C per collaudi);
- le prestazioni parziali secondo la Tabella B;
- i compensi accessori esplicitati secondo quanto previsto agli artt. 4 e 6 oppure conglobando detti articoli come indicato all'art. 13;
- eventuali maggiorazioni di cui agli articoli 17, 18, 19 d) e f), 21.

Si precisa che la maggiorazione di cui all'art. 17 sarà avallata solo se supportata da accordi scritti con il Committente.

4.3 MODALITÀ DI REDAZIONE DELLE PARCELLE

Per uniformità e chiarezza è bene che le parcelle siano redatte secondo il seguente schema indicativo:

A) SCHEMA PARCELLA PRO-FORMA (O EVENTUALMENTE PREVENTIVO DI PARCELLA) PER LAVORI "A PERCENTUALE"

Studio tecnico Codice fiscale
Partita IVA
Data
Parcelle n°

Nome o ragione sociale ed indirizzo del Committente

Oggetto:

Parcelle

(Legge 02/03/1949, n° 143, e successive modificazioni)

Nota degli onorari e delle spese per prestazioni eseguite per Vs. ordine e conto, relativamente ai lavori in oggetto, commissionate con lettera di incarico del/...../.....

ONORARI A PERCENTUALE

1 - Importo dei lavori €	
2 - Classe e categoria dell'opera (art. 14):	
3 - Percentuale di applicazione interpolata (Tab. A/C):	
4 - Aliquota per prestazioni parziali (Tab. B):	
5 - Ammontare onorari a percentuale $1 \times 3 \times 4 / 100$	€
6 - Eventuale maggiorazione per incarico parziale (25% su voce 5 art. 18)	€
	Somma €
7 - Spese esposte analiticamente oppure conglobate in percentuale della voce 5 - ovvero (5+6) (art. 13)	€
8 - IMPORTO TOTALE PARCELLA	€
9 - Contributo INARCASSA (Legge 03/01/1981, n° 6, così come modificata dall'art. 8 della Legge 10/10/1990, n° 290) pari al 2% su voce 8 e, se ricorre, contributo INPS (Legge 08/08/1995, n° 335) pari al 4% su voce 8	€
10 - IMPORTO IMPONIBILE	€
11 - IVA 20% su voce 10 (escluse spese documentate ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 633/72)	€
12 - Per vidimazione parcelle	€
13 - A dedurre ritenuta d'acconto IRPEF 20% su voce 8 (se dovuta)	€

14 - IMPORTO COMPLESSIVO DA CORRISPONDERE	€

N.B.: si possono esporre in aggiunta alle voci di cui sopra importi a vacazione previsti dall'art. 4 con relative limitazioni, solo in presenza di spese non conglobate. Alle voci di cui sopra possono essere aggiunti importi a discrezione per i casi previsti dalla legge, anch'essi soggetti a spese.

B) SCHEMA PARCELLA PRO-FORMA (O EVENTUALMENTE PREVENTIVO DI PARCELLA) PER LAVORI "A VACAZIONE"

Studio tecnico

Codice fiscale
Partita IVA
Data
Parcella n°

Nome o ragione sociale ed indirizzo del Committente

Oggetto:

Parcella

(Legge 02/03/1949, n° 143, e successive modificazioni)

Nota degli onorari e delle spese per prestazioni eseguite per Vs. ordine e conto, relativamente ai lavori in oggetto, commissionate con lettera di incarico del/...../.....

ONORARI A VACAZIONE

- | | |
|--|---------|
| 1 - Vacazione Professionista incaricato n° ad € 75,00 | € |
| Vacazione/i Aiuto Ingegnere od Architetto iscritto/i all'Albo n°ad € 50,00 | |
| + aiuto/i di concetto n° ad € 37,50 | € |
| 2 - Spese (esposte analiticamente art. 6) | € |
| 3 - IMPORTO TOTALE PARCELLA | € |
| 4 - Contributo INARCASSA (Legge 03/01/1981, n° 6, così come modificata dall'art. 8 della Legge 10/10/1990, n° 290) pari al 2% su voce 3 e, se ricorre, contributo INPS (Legge 08/08/1995, n° 335) pari al 4% su voce 3 | € |
| 5 - IMPORTO IMPONIBILE | € |
| 6 - IVA 20% su voce 5 (escluse spese documentate) | € |
| 7 - Per vidimazione parcella | € |
| 8 - A dedurre ritenuta d'acconto IRPEF 20% su voce 3 (se dovuta) | € |
| | _____ |
| 9 - IMPORTO COMPLESSIVO DA CORRISPONDERE | € |
| | _____ |

C) SCHEMA PARCELLA PRO-FORMA (O EVENTUALMENTE PREVENTIVO DI PARCELLA) PER LAVORI "A DISCREZIONE"

Parcella

(Legge 02/03/1949, n° 143, e successive modificazioni)

Nota degli onorari e delle spese per prestazioni eseguite per Vs. ordine e conto, relativamente ai lavori in oggetto, commissionate con lettera di incarico del/...../.....

ONORARI A DISCREZIONE (art. 5)

1 - Importo	€
2 - Spese (esposte analiticamente art. 6 ovvero concordate)	€
3 - IMPORTO TOTALE PARCELLA	€
4 - Contributo INARCASSA (Legge 03/01/1981, n° 6, così come modificata dall'art. 8 della Legge 10/10/1990, n° 290) pari al 2% su voce 3 e, se ricorre, contributo INPS (Legge 08/08/1995, n° 335) pari al 4% su voce 3	€
5 - IMPORTO IMPONIBILE	€
6 - IVA 20% su voce 5 (escluse spese documentate)	€
7 - Per vidimazione parcella	€
8 - A dedurre ritenuta d'acconto IRPEF 20% su voce 3 (se dovuta)	€
9 - IMPORTO COMPLESSIVO DA CORRISPONDERE	€

N.B.: si suggerisce di esporre gli onorari a discrezione comprensivi delle relative spese.

4.4 MODALITÀ DI REDAZIONE DELLE PARCELLE DA TARARE

Le parcelle pro-forma presentate in triplice copia con i seguenti allegati:

- Tutti gli elaborati grafici, dattiloscritti e manoscritti che concorrono ad individuare con completezza la prestazione svolta. Per gli onorari a percentuale deve essere facilmente individuabile od attestabile mediante autocertificazione l'importo lordo in base al quale è stata calcolata la parcella.
 - Eventuale lettera di incarico comprendente speciali patti e condizioni (urgenza, conglobamento spese, maggiorazione art. 17, etc.).
 - Elenco degli allegati.
 - Un'eventuale, breve, relazione esplicativa che chiarisca alla Commissione i criteri interpretativi seguiti per redigere la specifica. Inoltre, si deve motivare la percentuale di conglobamento spese, qualora diversa dai limiti suggeriti dell'Ordine al pt. 06.
 - Nel caso di Dipendenti Pubblici la superiore autorizzazione al compimento di atti di libera professione nei casi previsti.
 - Tutte le parcelle già viste in precedenza inerenti l'opera in oggetto.
- E' facoltà della Commissione, in casi particolari, convocare il collega per spiegazioni verbali.

4.5 COSTO DELLA TARATURA

Il costo delle operazioni di taratura viene così fissato a far data dal 01/10/2003:

- Quota fissa minima 50 €.
- Lo 0,5% dell'importo netto di parcella (esclusi IVA ed INARCASSA).

4.6 RIMBORSI SPESE E COMPENSI ACCESSORI

A mente degli articoli 4 e 6 della Tariffa Professionale è sempre facoltà dell'iscritto richiedere il rimborso delle vacanze e delle spese sostenute per adempiere all'incarico mediante nota documentata.

E' altresì facoltà del professionista richiedere il conglobamento degli oneri accessori (art. 13 Tariffa Professionale) nel caso delle sole parcelle a percentuale, secondo il seguente criterio consigliato.

- a) per lavori entro il Comune di domicilio e confinanti
 - per la sola progettazione fino al 30%
 - per la sola direzione lavori fino al 40%
 - per la prestazione completa fino al 35%
- b) per lavori fuori dal Comune di domicilio e confinanti
 - per la sola progettazione fino al 40%
 - per la sola direzione lavori fino al 60%
 - per prestazione completa fino al 50%

Per lavori che comportino un onorario a percentuale ma per i quali non sia differenziabile la parte progettuale da quella di direzione dei lavori (ad esempio collaudi) si applicheranno le percentuali per la prestazione completa.

Qualora il professionista ritenesse congruo dover esporre una percentuale superiore alle massime in precedenza indicate (sempre nel limite del 60%) ovvero inferiore di oltre il 10% a quelle di cui sopra, dovrà darne giustificazione all'Ordine nella relazione di accompagnamento della specifica.

Adottato il criterio di conglobamento, non è ammessa l'ulteriore esposizione di onorari a vacanza o di spese.

4.7 IMPORTO DELL'OPERA

L'importo da assumere alla base del calcolo delle parcelle per prestazioni complete o per Direzione Lavori è quello del consuntivo lordo dell'opera come esplicitato dall'art. 15 della tariffa.

Per i collaudi amministrativi l'importo da considerare è quello di consuntivo lordo cui va sommato il totale delle eventuali riserve (al lordo) trattate o discusse, indipendentemente dal loro accoglimento (come recita l'art. 19).

Qualora il professionista non abbia a disposizione cifre certe (ad esempio collaudo di strutture in cemento armato in assenza di computo metrico) potrà esibire un'attestazione rilasciata dal Direttore Lavori.

In mancanza di questa, l'importo esposto in parcella equivarrà ad un'autocertificazione.

Qualora si liquidassero non contestualmente gli onorari per il progetto e la Direzione Lavori, il primo sarà considerato come acconto rispetto al totale.

4.8 INCARICO PARZIALE

Quando le prestazioni del professionista non seguono lo sviluppo completo dell'opera, ma si limitano solo ad alcune funzioni parziali, alle quali fu limitato l'incarico originario, la valutazione dei compensi a percentuale è fatta sulla base delle aliquote specificate nella Tabella B di legge aumentata del 25% come nel caso della sospensione di incarico di cui al primo comma dell'art. 10.

Qualora successivamente l'incarico venga esteso alle rimanenti parti dell'opera il professionista emetterà parcella per l'incarico completo, avendo cura di detrarre l'importo della parcella precedentemente emessa.

L'incarico parziale superiore all'80% va considerato completo.

4.9 TARIFFA DA APPLICARE

La parcella deve essere conforme ai disposti tariffari in atto al momento della stipula del disciplinare d'incarico, salvo diverse disposizioni intervenute per legge.

In assenza di disciplinare, la tariffa applicabile è quella vigente al momento della presentazione della parcella per la taratura.

4.10 VARI TIPI DI PROGETTI E LORO COMPENSI

4.10.1 Progetto di massima

Trattasi del progetto comprendente gli elementi fondamentali necessari ad individuare l'opera a mezzo di disegni o schizzi, relazione illustrativa e preventivo sommario di spesa con carattere puramente informativo, senza scendere nel dettaglio delle singole parti (Cassazione Civile Sez. II del 19/09/1956).

Il compenso è computare come previsto con l'aliquota della Tabella A parzializzata con i coefficienti a) e b) della Tabella B.

Nel caso in cui il progetto di massima venga redatto in veste preliminare solo al fine di una informazione di prima approssimazione (anche in relazione all'utilizzazione dell'area secondo le disposizioni di piani attuativi, del Regolamento Edilizio o secondo i vincoli paesistici o simili) il compenso verrà computato a discrezione entro un massimo del 60% del compenso prima indicato [(a + b) della Tabella B].

4.10.2 Progetto semi-esecutivo da presentare all'autorità comunale

Trattasi del progetto comprendente gli elaborati grafici e descrittivi occorrenti a definire l'opera nei confronti dell'Autorità Comunale al fine di ottenere la corrispondente approvazione.

Vale anche nei confronti di altri Enti od Organi di controllo per i quali sia sufficiente la presentazione semi-esecutiva.

Il compenso sarà valutato con le aliquote della Tabella A così parzializzate: Tab. B, coefficienti (a + b) per intero (c + d + e); ridotti al 50%.

Ad esempio per la classe I categorie a, b, c, d deve quindi intendersi $0,12 + (0,25 + 0,10 + 0,15) \times 50\% = 0,37$.

E' da escludere l'eventuale aumento del 25% per incarico parziale.

Il compenso spetta al professionista anche nel caso di mancata approvazione da parte dell'autorità competente salvo che essa derivi da vizi del progetto stesso, ovvero da inadempienza del professionista allo specifico impegno di curarne la presentazione e di seguirne il relativo iter (Cassazione Civile Sez. II - 06/11/1978 n° 5042 - 20/12/1978 n° 6124 - 25/11/1981 n° 1147).

4.10.3 Progetto esecutivo particolareggiato

Trattasi del progetto idoneo a definire l'opera in ogni suo aspetto generale e particolare e ad identificare ogni elemento per tipologia, forma, qualità e dimensioni, comprendendo sia le opere murarie che tutta l'impiantistica necessaria, quest'ultima espressa nelle sue caratteristiche generali.

Tale progetto deve consentire compiutamente la materiale esecuzione dell'opera, anche da parte di persona diversa dal progettista, escludendo soltanto le strutture portanti, delle quali dovranno però essere forniti gli elementi indicativi del loro inserimento nel progetto generale (le prestazioni riguardanti queste ultime strutture saranno considerate a parte).

Non dovrà essere necessario alcun ulteriore intervento di progettazione sia in corso di appalto che di realizzazione dell'opera.

Tenuto però presente che la distinzione fra progetto di massima e progetto esecutivo non è puramente quantitativa bensì qualitativa, un progetto esecutivo non può essere declassato a mero progetto semi-esecutivo o di massima per la sola presenza di qualche marginale assenza o lacuna (Cassazione Civile Sezione II del 04/08/1979 n° 4540).

Il compenso è da computare come previsto dalle Tabelle A e B con i coefficienti di parzializzazione a, b, c, d, 1/3e, 2/3f (come meglio specificato al successivo punto 11).

Tenuto presente quanto definito dall'attuale giurisprudenza (Cassazione Civile Sezione II del 22/05/1969 n° 1506 - 23/07/1966 n° 2024 - 09/11/1971 n° 3170) è da intendersi però che non basta la mancanza di qualche particolare attinente l'esecuzione dell'opera o la mancanza di qualche impianto (elettrico, idraulico, ecc.) per fare qualificare l'elaborato come progetto di massima o semi-massima anziché esecutivo.

La valutazione della rilevanza di tali deficienze dovrà essere tenuta in conto con una corrispondente riduzione del compenso da stabilirsi, in caso di controversia, da parte dell'Ordine degli Ingegneri.

4.11 PRESTAZIONI PARZIALI NON COMPLETE

Qualora il progetto non fosse completo nei particolari costruttivi e decorativi il progettista verrà compensato secondo la Tabella B con una frazione dell'aliquota e) proporzionale al lavoro svolto che di norma si propone pari a 1/3 dell'aliquota stessa.

La rimanente quota parte dell'aliquota spetterà al Direttore dei Lavori che di norma si propone pari a 2/3 dell'aliquota stessa.

Qualora il progettista rediga il capitolato senza effettuare l'assistenza al contratto verrà compensato con una frazione pari ai 2/3 dell'aliquota f).

Se il Direttore dei Lavori dà l'assistenza al contratto verrà compensato con una frazione, pari ad 1/3, dell'aliquota medesima.

4.12 MISURA E CONTABILITA'

I compensi previsti dall'art. 23 e regolati dalla Tabella E sono dovuti al professionista soltanto per i lavori a misura dei quali venga compilata la contabilità con il libretto delle misure, il registro di contabilità, ed i vari stati di avanzamento dei lavori, compreso il finale, redatti secondo quanto prescrive il capo III del R.D. 25/05/1895 n° 350 od equivalenti.

Parimenti la contabilità per lavori in economia sarà compensata secondo tabella E come sopra.

Si rammenta che, nel caso di contabilità separate (muratore, idraulico, elettricista, ecc.) per ciascuna di esse si dovrà applicare indipendentemente la Tab. E.

Per tutti i lavori di categoria diversi dalla I (impianti, fognature, ecc.) il compenso per misura e contabilità sarà ridotto del 30%.

Sono comunque applicabili gli aumenti fino al 40% stabiliti dalla legge per opere di ristrutturazione, manutenzione, etc.

Qualora l'opera sia stata appaltata "a corpo" per le operazioni contabili necessarie alla compilazione degli stati di avanzamento, per emettere i relativi certificati di acconto nelle percentuali previste in capitolato, si applicherà una riduzione al compenso previsto dall'art. 23, compresa fra il **30 ed il 50%** tenendo conto della complessità dei lavori.

4.13 PROGETTI DISTINTI E DIVERSI DI UNA STESSA OPERA

4.13.1 Progetti preliminari e/o di massima

Se tali progetti sono stati eseguiti dietro specifica richiesta del Committente saranno compensati con l'aliquota di Tab. A corrispondente alla somma dell'importo di tutti i progetti (qualunque sia il loro numero) parzializzati con le voci a + b di Tab. B.

4.13.2 Progetti definitivi ed esecutivi

Sempre se i progetti sono stati eseguiti dietro specifica richiesta del Committente, devono essere compensati secondo quanto stabilito al precedente punto 10), con l'aliquota di Tab. A corrispondente all'importo del primo progetto sommato ai 2/3 del totale di tutti gli importi dei progetti successivi.

4.14 PREVENTIVI DI SPESA

Qualora il preventivo di spesa sia basato sul computo metrico delle opere principali e su una valutazione a stima sintetica delle opere accessorie, il compenso corrisponderà al 75% di quanto previsto al punto d) della Tab. B.

La verifica di un preventivo particolareggiato redatto da altro tecnico sarà compensata con una parzializzazione pari a 2/3 di d) Tab. B (delibera del Consiglio dell'Ordine del 25/10/1994).

4.15 OPERE IDENTICHE

4.15.1 Opere identiche di progettazione (D.M. 21/08/1958 pubblicato sulla G.U. n° 211 del 02/09/1958)

Quando l'incarico al professionista riguardi l'esecuzione di opere complete, di tipo e caratteristiche costruttive identiche, cioè di opere ripetute, e senza che il complesso di insieme richieda speciali cure di concezione, l'onorario corrispondente per il progetto deve essere computato sulla base della somma dell'importo di una sola opera e degli importi delle altre opere ripetute, ridotti, questi ultimi, ad una aliquota di quelli effettivi che potrà variare da 1/5 ad 1/2, a seconda delle loro caratteristiche e della loro importanza.

Nel caso di incarichi di progettazione di edilizia popolare ed economica l'eventuale speciale lavoro di concezione costituito dall'impostazione urbanistica verrà compensato con un onorario integrativo a discrezione.

4.15.2 Opere identiche per committenti diversi

Per opere identiche eseguite per committenti diversi il compenso sarà valutato in modo integrale per ciascun committente (Circ. Min. LL.PP. n° 1565 del 21/01/1957).

4.15.3 Opere identiche realizzate in fasi diverse

Qualora il Committente intenda riprodurre in fasi diverse un'opera già progettata e realizzata una prima volta, dovrà corrispondere per ogni ripetizione un compenso non inferiore al 30% dell'onorario relativo alla progettazione sulla base dell'importo delle opere ripetute valutato al momento della successiva costruzione.

I compensi riguardanti l'eventuale Direzione Lavori, liquidazione, ecc., saranno invece corrisposti interamente.

4.16 COSTRUZIONI CON ELEMENTI PREFABBRICATI

Al progettista il quale impieghi parti prefabbricate, in qualunque misura, va riconosciuta la prestazione intera.

4.17 CASE A SCHIERA

1) Agli effetti della determinazione dell'onorario l'opera va considerata appartenente alla classe I categoria "c" per quanto riguarda la progettazione architettonica.

2) La concezione architettonica si esprime nell'unità del complesso progettato, sicché è da escludere, per le case a schiera, l'applicazione della norma che regola le opere identiche ripetute (D.M. 21/08/1958, art. 1), pertinente allorquando manchi un organico studio d'insieme e di adattamento delle parti ripetute.

3) La progettazione strutturale, invece, richiede prestazioni ripetute per i corpi di fabbrica strutturalmente identici.

4) Va tenuto conto del diverso livello delle prestazioni in ordine alla progettazione architettonica ed a quella strutturale.

4.18 OPERE DISTINTE FORMANTI UN UNICO COMPLESSO

Quando più opere appartenenti alla stessa classe, anche se di categorie diverse, costituiscono un unico complesso e vengono commesse con unico incarico, il complesso verrà valutato assumendo le aliquote in base all'importo complessivo delle opere (Circ. LL.PP. 21/01/1957, n° 1565) usando la categoria prevalente.

Nel caso di edifici di tipo differente non costituenti un unico complesso, appartenenti alla medesima categoria e commissionati con un unico incarico, si stabilirà, all'atto dell'incarico stesso, che all'importo di ogni edificio sia applicata la relativa percentuale; ciò anche nel caso di insediamenti industriali.

Qualora le opere non appartengano alla stessa classe, ciascuna di esse sarà considerata, ai fini del compenso, come opera a sé stante (esempio edifici - strade - fognature, etc.).

Parimenti per la Direzione Lavori.

4.19 PERIZIE SUPPLETIVE E/O DI VARIANTE

Si ha la perizia suppletiva quando non vi è aggiunta di nuovi lavori e la maggior spesa è dovuta a maggiori quantità rispetto a quelle preventivate.

Rimane pertanto chiarito che qualora si abbia diminuzione di spesa non si ha la perizia suppletiva.

Il compenso per la Direzione Lavori, la misura e contabilità, l'assistenza al collaudo, etc. vanno commisurati al consuntivo lordo dell'opera.

L'onorario per il progetto rimane quello iniziale.

Qualora sussista un aumento di alcune voci ed una diminuzione di spesa di altre voci con saldo positivo (maggiori spese), l'importo sul quale valutare la perizia è solo la parte risultante dalla maggiore spesa.

Si ha la perizia di variante quando sussista una variazione dei lavori dovuta a nuove opere anche sostitutive di quelle previste nel progetto originario.

Resta inteso che l'importo della variante è da calcolarsi come somma di tutti i lavori nuovi o diversi (al lordo del ribasso d'asta) e non come la maggior spesa dovuta alla variante.

Sia nel caso di perizia suppletiva che di variante ovvero suppletiva e di variante insieme l'onorario sarà valutato per differenza tra (A+B+C) ed A ove:

A = importo dei lavori del progetto principale approvato (compresi anche gli importi dei lavori eventualmente non realizzati);

B = importo dei lavori variati;

C = importo dei lavori aggiunti (esclusi quelli variati).

Per la Direzione Lavori, l'assistenza al collaudo e la liquidazione il compenso sarà commisurato all'importo del consuntivo dell'opera eseguita.

ESEMPIO:

progetto € 100.000 (A), lavori in meno € 5.000, lavori variati € 10.000 (B), lavori aggiunti € 20.000 (C);

parcella per variante e suppletiva;

onorario per sola progettazione € 100.000 + € 10.000 + € 20.000 = € 130.000;

a dedurre onorario per sola progettazione € 100.000.

La differenza dei due onorari è l'onorario per la perizia.

4.20 PROGETTO SVOLTO A LOTTI

Nel caso in cui il Professionista venga incaricato del progetto esecutivo, ma il Committente richieda che lo stesso venga, anziché in un unico elaborato, sin dall'inizio, compilato ripartendo l'intera opera in più lotti, il Professionista ha diritto ad un compenso suppletivo pari al 15% dell'onorario, calcolato applicando la percentuale che risulta dalla Tabella A in corrispondenza dell'importo complessivo dell'opera (art. 10, comma 2, del D.M. 15/12/1955).

L'importo del conglobamento spese e dei compensi accessori nonché l'eventuale maggiorazione del 25% per prestazioni parziali deve essere calcolato sull'importo prima detto, compreso l'aumento del 15%.

4.21 METANODOTTI

Per analogia vengono assimilati agli impianti di distribuzione delle acque (acquedotti) e pertanto si applica la classe VIII aumentata del 25%.

4.22 PROGETTI STRALCIO

Si pongono due casi principali:

4.22.1 Lo stralcio deriva da un progetto generale di massima

In questo caso il progetto generale di massima viene compensato con la relativa aliquota di Tab. A e le parzializzazioni a) e b) di Tab. B.

Il progetto stralcio, che, in pratica, costituisce un vero e proprio lotto esecutivo, è compensato con l'aliquota di Tab. B relativa all'importo dello stralcio e le parzializzazioni c), d), e), f) di tab. B (o come indicato al punto 11).

4.22.2 Lo stralcio deriva da un progetto generale esecutivo

In questo caso il progetto generale viene compensato come un qualunque progetto con la relativa aliquota di tab. A e le relative parzializzazioni di Tab. B.

Il progetto stralcio viene compensato con il 25% dell'onorario ottenuto applicando la percentuale di Tab. A all'importo dello stralcio con le solite parzializzazioni di Tab. B.

Questo se lo stralcio viene eseguito dal professionista che ha realizzato il progetto generale; se il professionista è diverso il 25% va aumentato al 50% (art. 10 , comma 1, del D.M. 15/12/1955).

La Direzione Lavori di uno stralcio sarà compensata come se si trattasse di un progetto a sé stante e quindi in base al consuntivo lordo delle singole categorie di lavori.

4.23 FOGNATURE ED ACQUEDOTTI

4.23.1 Opere elementari

Per le opere di caratteristiche di fognatura elementari e di limitato contenuto tecnico (tombinature, canalette e simili), per le quali vengano forniti elaborati in misura minore di quanto previsto per un normale e completo progetto esecutivo di fognatura, le aliquote della Tab. A, classe VIII, saranno ridotte del 25%.

4.23.2 Reti e depuratori

Nel caso di progetto completo di reti fognarie ed impianto di depurazione le aliquote verranno commisurate sui due importi distinti:

- per le reti - classe VIII;
- per il depuratore - classe III/a.

Gli onorari per il depuratore vanno valutati secondo le percentuali della classe III/a con la parzializzazione limitata alle voci a+b+f quando la prestazione del professionista si limiti alla progettazione cosiddetta "corrente" nella quale gli impianti siano definiti solo globalmente e siano presenti i documenti necessari per l'aggiudicazione delle opere mediante progetto offerta o appalto concorso su progetto delle Ditte concorrenti.

4.23.3 Manufatti in cemento armato

Il calcolo dei manufatti in cemento armato sia afferenti alle reti di fognature ed acquedotti che agli impianti di depurazione verrà compensato con le aliquote della classe I categoria "f" o "g" a seconda della loro complessità.

Il compenso di cui alla presente voce deve intendersi aggiuntivo al compenso generale.

4.23.4 Separazione o conglobamento di opere fognarie ed acquedottistiche

A chiarimento di quanto contenuto nell'art. 14 della Tariffa Professionale si precisa quanto segue: nel caso che opere di tipo fognario o acquedottistico siano presenti congiuntamente ad opere di altre classi o categorie (come strade, opere di urbanizzazione, ecc.) le stesse andranno considerate nella classe VIII qualora siano prodotti gli elaborati relativi a tutti gli elementi costruttivi e le caratteristiche progettuali (profili, planimetrie, sezioni, particolari costruttivi, ecc.) atti a qualificare un progetto a se stante.

In caso contrario gli importi di tali opere andranno conglobati nella classe e categoria dell'opera prevalente.

Analogo criterio andrà applicato nei casi simili.

4.24 STRADE

Nel caso di prestazioni professionali relative a Progettazione e/o Direzione Lavori di strade, in analogia con quanto avviene per le opere di edilizia ed in base a quanto previsto dall'art. 14 della Tariffa Professionale, dovranno essere valutati separatamente gli importi delle opere stradali e quelli delle opere d'arte, come ponti, viadotti e simili in cemento armato ed in cemento armato precompresso, applicando a ciascuno le aliquote della categoria relativa.

Per i ponti ed i viadotti in cemento armato e/o cemento armato precompresso si applicano le aliquote della classe IX categoria b).

4.24.1 Asfaltature, ricarichi di strade, bitumature, etc.

Nel caso le opere siano *esclusivamente* relative ad asfaltature, ricarichi, bitumature, ecc., il compenso per la progettazione sarà valutato con la classe VI/a con riduzione del 25%.

4.24.2 Piazze

Le prestazioni professionali relative a lavori di costruzione di piazze, comprendenti elementi che non siano tipici di normali strade, saranno liquidate in classe VI categoria b).

4.24.3 Lavori stradali di modesta entità

Per lavori stradali di modesta entità (interventi viari limitati, esecuzione marciapiedi, recinzioni, aiuole spartitraffico, ecc.) va applicata la tariffa prevista dalla classe VI/a con maggiorazione possibile sino al 100% a seconda che la Direzione Lavori e gli elaborati necessari comportino un'applicazione superiore al normale.

4.24.4 Piattaforme e piazzole rifiuti

Le piazzole ecologiche vanno ricomprese nella Classe VI/a.

Qualora siano presenti anche fognature od impianti di una certa importanza, si scorporeranno gli importi relativi e ad essi si applicheranno le relative categorie VIII/a, III/a, etc.

4.25 ARREDAMENTO IN QUALUNQUE CAMPO APPLICATO

Per le prestazioni di questo genere, ivi compreso l'arredo urbano, sono da adottare le aliquote della Classe I, cat. e).

Fanno eccezione i seguenti casi:

4.25.1 Opere edili (semplici) di preparazione

Le opere semplici di natura edile, eseguite a preparazione dell'arredamento vero e proprio, debbono essere considerate come appartenenti alle classi e categorie dei relativi lavori edilizi e come tali compensate.

4.25.2 Arredamento ed arredo urbano acquistati dal mercato

Qualora l'arredamento si concretizzi nell'impiego di prodotti finiti offerti dal mercato, all'importo totale delle forniture verrà applicata la corrispondente aliquota ridotta in relazione ai soli punti a), b), d), f), l) della Tabella B (coefficiente totale 0,30).

Nel caso di arredo in parte con prodotti finiti di mercato ed in parte con prodotti realizzati su progetto del professionista, sull'importo dei primi verrà considerata l'aliquota parzializzata allo 0,30 come sopra indicato, e sull'importo dei secondi l'aliquota completa.

4.25.3 Opere d'arte e d'antiquariato

Qualora l'arredamento comprenda opere d'arte o d'antiquariato, il loro importo verrà considerato a parte, poiché la ricerca e la scelta delle opere suddette sarà compensata discrezionalmente con onorario corrisposto a titolo di consulenza.

4.25.4 Progettazione e realizzazione di giardini

Per tali prestazioni sono da adottare le aliquote della classe I categoria d).

4.25.5 Arredi con attrezzature ed impianti

Cfr. delibera di Consiglio del 22/06/1994.

Per gli impianti di cucine, lavanderie, ecc. di cui si elabora il lay-out si deve dividere l'importo tra arredi-attrezzature ed impianti fissi:

- gli arredi si computano in Ie, con le parzializzazioni di cui alle lettere a) e b);
- le attrezzature e gli impianti fissi, si computano in IIIa con le solite parzializzazioni per il progetto $[a + b + c + d + (1/3)e + (2/3)f]$.

4.26 STRUTTURE IN MURATURA, CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO, METALLICHE ED IN LEGNO

4.26.1 Importo delle opere

L'importo delle opere da considerare per la valutazione dell'onorario comprenderà i costi di tutte le strutture, comprese le murature portanti, le opere di fondazione (palificazioni, diaframmi, ecc.) ed i corrispondenti scavi, a sezione obbligata ed eventuali demolizioni di interesse statico.

Sono esclusi gli sbancamenti generali.

4.26.2 Onorari

I compensi per la progettazione delle strutture (cemento armato, acciaio, legno, ecc.) sono regolati dalle categorie f) e g) di classe I o, in casi particolari, dalle categorie a) e b) di classe IX.

Si evidenzia che il compenso per la prestazione statica va riconosciuto in aggiunta a quanto dovuto per la prestazione architettonica.

Si precisa inoltre che:

- a) Qualora il Progettista incaricato integralmente della parte architettonica sia anche il Progettista e Direttore dei Lavori per le opere strutturali, la parcella dovrà contenere, oltre alle normali prestazioni di onorario della Tabella B

calcolate sul costo complessivo, anche le prestazioni parziali c), e), g) ed i), effettivamente svolte, di Tabella B, rapportate all'importo delle opere strutturali, senza altra maggiorazione di sorta.

- b) Qualora l'incarico riguardi unicamente la progettazione statica, si esporranno analogamente le aliquote a), b), c) ed e) di Tabella B (salvo ulteriori prestazioni).
- c) Qualora l'incarico riguardi la sola Direzione Lavori di opere statiche, si esporranno le aliquote g) ed i) di Tabella B.
- d) Qualora l'incarico riguardi la progettazione e la Direzione dei Lavori delle sole strutture, si esporranno le aliquote a), b), c), e), g) ed i) della Tabella B (salvo ulteriori prestazioni), con l'applicazione dell'art. 16 della Tariffa Professionale.
- e) E' evidente che nei casi b), c) e d), compete la maggiorazione del 25% per incarico parziale.

4.26.3 Strutture antisismiche (C.N.I. - ottobre 1991)

L'onorario riguardante il calcolo statico delle strutture antisismiche sarà da valutare con le aliquote della Classe I, categoria g), senza alcuna maggiorazione di cui all'art. 21 della Tariffa e con le parzializzazioni di cui al precedente punto 4.25.2.

4.26.4 Legno omogeneo e lamellare

Gli importi dei compensi spettanti per la progettazione e per la direzione dei lavori delle strutture in legno omogeneo e lamellare vanno valutati secondo la classe IX/b, in base al criterio di analogia previsto dall'art. 2, comma 2, della Tariffa.

4.27 SPECIALE URGENZA

Una prestazione richiesta con speciale urgenza deve essere preventivamente concordata con il committente (soprattutto se privato), inequivocabilmente documentata per iscritto e comporta un aumento del 15% degli onorari fissati dalla vigente tariffa nazionale (art. 2), salvo diversa pattuizione tra le parti.

4.28 MAGGIORAZIONI

Le maggiorazioni consentite dalla Tariffa Professionale: art. 4, quinto e sesto capoverso, art. 17, art. 18, art. 19, art. 21, devono sempre essere in qualche modo provate e/o giustificate.

Quando l'importo percentuale della maggiorazione è già stato fissato ed indicato in una parcella da tarare, è opportuno non venga modificato nel corso di eventuali correzioni della specifica (delibera del Consiglio dell'Ordine del 19/10/1998).

4.29 TECNICI ESTERNI DI ENTI E COMUNI

Alcuni Enti, non disponendo di personale tecnico, possono incaricare un libero professionista per lo svolgimento di funzioni tecniche, fissando l'impegno in un certo numero di ore settimanali di presenza presso l'Ente.

Si ritiene equo che detto impegno del Tecnico Consulente Ingegnere sia commisurato alla vacanza, così come fissata dal D.M. 03/09/1997, n° 417 (€ 56,81 per ogni ora o frazione di essa).

4.30 PRESTAZIONI FUORI PROVINCIA (DELIBERA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DEL 02/10/1998)

- a) L'Ingegnere iscritto a questo Ordine che svolge attività fuori dal territorio della Provincia di Cremona ha l'obbligo di rispettare le norme deontologiche e tariffarie emanate dall'Ordine della provincia territorialmente competente per il luogo in cui avrà sede l'opera oggetto della prestazione.
- b) A tal fine l'Ingegnere dovrà preventivamente assumere le necessarie informazioni presso l'Ordine della provincia territorialmente competente.
- c) Qualora la parcella sia compresa tra quelle da assoggettare obbligatoriamente a visto di conformità/congruità, l'Ordine competente per la liquidazione è quello di appartenenza del professionista interessato.
- d) La parcella, in via preliminare, verrà trasmessa in copia per conoscenza all'Ordine sede della località di esecuzione dell'opera, che provvederà a fare eventuali osservazioni entro 15 giorni.
- e) Successivamente l'Ordine di appartenenza provvederà alla taratura definitiva restando nelle esclusive attribuzioni dello stesso eventuali procedimenti disciplinari nei riguardi dell'iscritto.
- f) Il fatto che la prestazione si è svolta fuori provincia va segnalato alla segreteria dell'Ordine al momento della consegna della specifica per la taratura, affinché la stessa possa provvedere rapidamente alla trasmissione all'Ordine della località sede dell'opera.

4.31 INDEROGABILITA' DEI MINIMI TARIFFARI

I minimi di tariffa per onorari a vacanza, a percentuale ed a quantità fissati dalla Legge n° 143/49 sono inderogabili, salvo quanto disposto dall'art. 4, comma 12-bis, della Legge 155/89.

4.32 PRESTAZIONI OCCASIONALI

In base alle recenti determinazioni del C.N.I. anche gli Ingegneri dipendenti che intendano svolgere atti di libera professione devono emettere fattura con IVA.

Non saranno pertanto tarabili le specifiche che non prevedono l'IVA in quanto "prestazioni occasionali".

4.33 STIME

Le stime vanno, come noto, valutate secondo la Tabella F della Tariffa Professionale.

Questo anche se la nomina è fatta dal Tribunale su richiesta e nell'interesse di un privato o di una Società.

Quando invece la nomina è fatta dal Tribunale ma per questioni istituzionali proprie, si dovrà attenersi alla Tariffa contenuta nella Legge 08/07/1980, n° 319, e nei Decreti di adeguamento della stessa tariffa (D.P.R. 27/07/1988, n° 352, e D.M. 30/05/2002).

4.34 RIMBORSO SPESE PER USO DI MEZZO PROPRIO

Qualora non si opti per il rimborso spese conglobato di cui all'art. 13 della Tariffa Professionale, si potrà esporre il costo chilometrico pari ad 1/3 del prezzo della benzina verde vigente al momento ed arrotondato al centesimo di € superiore.

4.35 COLLAUDI TECNICO AMMINISTRATIVI

Si applicano all'intero importo dell'opera - come definito dall'art. 210, comma 3, del D.P.R. 554/99 (l'importo da prendere a base del compenso è quello risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato dell'importo delle eventuali riserve dell'appaltatore diverse da quelle iscritte a titolo risarcitorio) - le aliquote previste dalla Tab. C della Tariffa ex L. 143/49 con l'aggiunta di un ulteriore compenso, variabile dal 10% al 30% dell'importo risultante dall'applicazione della Tab. E (onorari per misura e contabilità dei lavori), per la revisione tecnico-contabile.

All'importo complessivo risultante si somma il rimborso forfettario delle spese, nella misura dal 30% al 60% prevista dall'art. 220 del D.P.R. 554/99, ovvero un rimborso spese a vacanza, predeterminato in base alle presumibili difficoltà delle operazioni di collaudo ed alla previsione del numero di visite ritenute necessarie.

Per i collaudi in corso d'opera si applicano le disposizioni dell'art. 210, commi 5 e 6, del Regolamento sui LL.PP. (D.P.R. 554/99).

I compensi per i collaudi specialistici (strutture, impianti, ecc.) che si rendessero necessari, e che debbano essere eseguiti in aggiunta o in concomitanza del collaudo tecnico-amministrativo generale, sono da compensarsi a parte.

Si veda, comunque il programma TARIFA 3 in cui questi criteri sono già riportati.

4.36 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (C.R.E.)

Il Certificato di Regolare Esecuzione è tipico di un'opera pubblica e viene esteso dalla Legge "Merloni" ad opere di notevole importanza economica.

Di fatto, pertanto, è da considerarsi un collaudo e come tale va compensato.

La Consulta Regionale degli Ordini della Lombardia ha deliberato che il compenso per il Certificato di Regolare Esecuzione sia pari al 100% di quello relativo al collaudo tecnico-amministrativo.

Si veda comunque il programma TARIFA 3 in cui il calcolo viene svolto secondo questo criterio.

4.37 TARIFFA PER I COLLAUDI

4.37.1 Collaudi statici di strutture

- 1) Il collaudo statico delle strutture portanti ha per contenuti quelli descritti al punto 3-1 del D.M.09/01/1996.
- 2) Il collaudo statico di strutture portanti va effettuato nel rispetto dei termini e con le modalità previste dalle leggi e norme vigenti, con eventuali prove di carico o prove di altro tipo - eseguite in rapporto ai dati di progetto e con particolare riferimento alle strutture essenziali ed al loro comportamento elastico. L'elaborato di collaudo comprenderà una relazione illustrativa dell'opera, i verbali delle visite, i verbali delle operazioni e delle prove effettuate ed il relativo certificato di collaudo.

- 3) Gli onorari spettanti al collaudatore sono determinati in base al costo dell'opera, quale risulta dal consuntivo lordo compreso le revisioni dei prezzi; gli importi di riferimento devono essere quelli derivati dal costo delle sole strutture portanti, comprendendo in esse il costo degli scavi.
- 4) Quando il collaudo sia affidato in corso d'opera esso comprenderà, durante lo svolgimento dei lavori, visite periodiche del numero e con la frequenza necessaria, a giudizio insindacabile del collaudatore. In questo caso il compenso sarà aumentato secondo quanto previsto all'art. 19-d della Tariffa Professionale.
- 5) Per il collaudo statico di ponti, viadotti e strutture speciali sarà applicato un aumento del 30%, rispetto alle aliquote praticate per le strutture normali.
- 6) Per strutture in zona sismica sarà applicato un aumento del 25% rispetto alle aliquote praticate per le strutture normali.
- 7) Per strutture speciali di cui al precedente punto 5, in zona sismica sarà applicato un aumento del 50% rispetto alle aliquote praticate per le strutture normali.
- 8) La revisione dei calcoli di verifica e di stabilità sarà compensata secondo quanto previsto all'art.19-f della tariffa professionale. La rielaborazione dei calcoli di verifica e di stabilità dell'intera struttura, quindi una ricalcolazione globale, sarà compensata secondo quanto previsto nella tariffa professionale relativamente alle prestazioni effettuate.
- 9) Minimo tariffario - Per i collaudi statici non potrà essere richiesto un onorario inferiore ad un minimo stabilito dal Consiglio dell'Ordine. Dal 01/12/2010 esso è stabilito in € 800,00 (comprese le spese).
- 10) **Onorario**
L'onorario è calcolabile mediante la tabella che segue.
Le spese, da conglobare nell'onorario, sono da compensarsi in misura variabile dal 30% al 60% dell'importo dell'onorario stesso.

STRUTTURE NORMALI			
Importo opere in €	Aliquota dell'onorario	Importo opere in €	Aliquota dell'onorario
30.000,00	2,3000%	464.800,00	0,7556%
51.600,00	1,8000%	516.500,00	0,7450%
77.500,00	1,5333%	774.700,00	0,6800%
103.300,00	1,3250%	1.032.900,00	0,6425%
129.100,00	1,2200%	1.549.400,00	0,5933%
154.900,00	1,1000%	2.065.800,00	0,5588%
206.600,00	0,9750%	2.582.300,00	0,5330%
258.200,00	0,8900%	sulla eccedenza fino a	0,3000%
309.900,00	0,8417%	4.131.700,00	
361.500,00	0,8143%	sulla eccedenza oltre	0,1500%
413.200,00	0,7850%	4.131.700,00	

L'importo minimo complessivo, incluse le spese, non potrà comunque essere inferiore a quello di cui al precedente punto 9).

Per i collaudi di lavori pubblici, le aliquote di riferimento saranno quelle della Tab. A del D.M. 04/04/2001.

Le eventuali prove di carico e/o verifiche e prestazioni particolari saranno compensate a vacanza o a discrezione, in aggiunta all'onorario come sopra determinato.

4.37.2 Collaudi di impiantistica, termotecnica ed elettrica

1) Adempimenti tecnici.

Il documento da redigere da parte del Collaudatore dovrà comprendere:

- a) Relazione illustrativa dell'opera.
- b) Esame degli elaborati grafici di progetto.
- c) Esame della impostazione generale della progettazione, degli schemi di calcolo, del materiale e delle apparecchiature previste nel progetto oppure redazione o ricostruzione del progetto impiantistico (laddove a seguito di esplicita richiesta non venisse fornito il progetto esecutivo).
- d) Esame della documentazione prodotta dalla Direzione Lavori (certificati dei materiali, relazioni, elaborati grafici, etc.).
- e) Verbale della visita di Collaudo e delle operazioni effettuate durante la stessa.

- f) Verbale delle eventuali prove e dei rilievi effettuati durante la visita.
g) Certificato di Collaudo.
- 2) Importo delle opere.
L'importo da considerare per l'applicazione dell'aliquota sarà dato dal costo totale dell'impianto collaudato al lordo dell'eventuale ribasso d'asta, nonché della revisione prezzi al lordo dell'alea e comprensivo delle riserve indipendentemente dal loro accoglimento.
- 3) Opere.
Il collaudo tecnico-funzionale può essere effettuato su qualsiasi tipo di impianto, secondo le classi e categorie di appartenenza.
- 4) Onorari.
Gli onorari verranno determinati applicando le percentuali sotto indicate all'importo calcolato secondo le percentuali di tabella A) attenendosi alla Classe ed alla Categoria di appartenenza.

COLLAUDI TECNICI SPECIALISTICI	CLASSE E CATEGORIE DI RIFERIMENTO	ALIQUOTA DI PARZIALIZZAZIONE
Impianti idrici, reti antincendio, etc.	IIIa	0.10
Impianti di riscaldamento e condizionamento	IIIb	0.12
Impianti elettrici, telefonici, ecc.	IIIc	0.15
Fognature, strade, ferrovie	VIII – VI	0.10
Impianti di illuminazione	IV	0.10
Macchine isolate	V	0.10
Impianti industriali completi	II	0.15

L'esame della progettazione impiantistica (punto c1) dovrà essere riconosciuta in misura pari al 20% delle competenze spettanti per la redazione del progetto esecutivo (Tab. B punto c) in analogia a quanto stabilito dall'art. 19f) della Tariffa Professionale per la revisione dei calcoli di stabilità.

La redazione del progetto impiantistico (punto c2) sarà riconosciuta secondo i punti a), b), c), della Tabella B relativamente alle classi e categorie di appartenenza.

- 5) Minimo tariffario.
Per i Collaudi Tecnico Funzionali non potrà essere richiesto un onorario inferiore al minimo stabilito dalla Consulta Regionale degli Ordini.
Dal 01/01/2011 esso è stabilito in 600,00 €.
Lo stesso sarà adeguato di anno in anno secondo indice ISTAT.
- 6) Oneri accessori.
Per gli oneri accessori è previsto il rimborso ai sensi degli artt. 4 e 6 della Tariffa Professionale.
- 7) Collaudi in corso d'opera.
Quando il collaudo sia affidato in corso d'opera esso comprenderà, durante lo svolgimento dei lavori, visite periodiche nel numero e con la frequenza necessaria, a giudizio insindacabile del collaudatore. In questo caso il compenso sarà aumentato ai sensi dell'art. 19d della Tariffa Professionale.
- 8) Prove rilievi e misure.
I rilievi di temperature, umidità, velocità di efflusso, portata, consumi elettrici, ecc., che comportano operazioni ripetitive in tutti gli ambienti serviti dagli impianti saranno compensati:
- a vacazione: per le operazioni di raccolta dati.
- a discrezione: per la relazione interpretativa degli stessi.
- 9) Certificati di collaudo separati.
Se un'opera richiede separati certificati di collaudo, gli onorari vanno stabiliti separatamente per l'importo lordo relativo a ciascun certificato di collaudo.
- 10) Incarico a più professionisti riuniti in collegio.
Se il collaudo è affidato a più professionisti riuniti in collegio, a ciascuno di essi sono dovuti l'onorario e le spese che spetterebbero al Professionista che da solo dovesse eseguire il Collaudo, ai sensi dell'Art. 7 della Tariffa Professionale.
- 11) Aggiornamento importo lavori.
Un incarico di collaudo affidato sia durante il corso dei lavori che dopo la loro esecuzione, e che non sia stato portato a termine per cause indipendenti dalla volontà e dalla diligenza del Professionista, (mancata tempestiva consegna degli atti tecnici e amministrativi, impedimenti dovuti a cause di forza maggiore, ecc.) va compensato considerando l'importo dei lavori aggiornato.

4.38 TARIFFA PER L'ESPLETAMENTO DI QUANTO PREVISTO DAL D.Lgs. 19/09/1994, n° 626

Il D.Lgs. 626/94 per le ditte con più di 10 dipendenti prescrive due attività professionali principali:

- a) Stesura del documento di valutazione del rischio in collaborazione con l'R.L.S. ed il medico competente (se nominato). Ovviamente questo tipo di lavoro comprende tutte le operazioni preliminari quali i sopralluoghi in azienda, l'esame di tutta la documentazione, etc.
- b) Assunzione di responsabilità come R.S.P.P. con le incombenze di cui all'art. 9 del D.Lgs. 626/94.

Il calcolo degli onorari deve essere fatto secondo due formule distinte:

a) Stesura documento di valutazione del rischio

$$C = [500 + (N \times 10 + M \times 20) \times P + K] \times \alpha$$

dove:

C = compenso in €.

500 = minimo compenso fisso.

K = compenso in Euro correlato alla superficie.

N = numero degli addetti (per le scuole va considerato il solo personale e non gli allievi, per ospedali e case di riposo va computato solo il personale e non gli ospiti).

M = numero delle macchine (con esclusione dei videoterminali).

P = fattore di pericolosità (vedi tabella).

α = coefficiente di adeguamento ISTAT (pari ad 1,00 per tutto il 2003).

- Il check-up iniziale, con uno o più sopralluoghi, atto ad individuare gli adeguamenti principali per il miglioramento della sicurezza dell'attività, comprensivo di relazione scritta, viene compensato con il 30% dell'onorario per la stesura del documento di valutazione del rischio.
- La revisione del documento di valutazione del rischio con evidenziazione degli infortuni, dello stato di avanzamento degli interventi migliorativi, delle macchine sostituite e delle nuove schede macchine, ecc. viene compensata con un onorario pari al 35% di quello per la stesura del documento di valutazione del rischio iniziale.
- Qualora la Ditta disponga di più unità operative situate in luoghi diversi, il compenso sarà calcolato separatamente per le singole unità operative come se facessero capo a Ditte diverse.
- Per ditte con meno di 10 dipendenti, qualora si ritenga indispensabile redigere un succinto documento di valutazione del rischio, si applicherà un compenso compreso fra il 40% ed il 60% di quello calcolato con la formula di cui sopra.
- Nei casi di attività non ricomprese nella tabella del fattore P si procederà a discrezione e per similitudine con casi simili e/o analoghi.
- Trattandosi di parcella a discrezione non è ammesso il conglobamento spese (art. 13). E' però possibile esporre i compensi accessori secondo gli art. 4 e 6 della Tariffa Professionale.

TABELLA 1

Determinazione del valore di K in funzione della superficie dell'attività

S (mq.)	K (€)
0 ÷ 1.000	600,00
1.001 ÷ 2.000	1.000,00
2.001 ÷ 5.000	1.500,00
5.001 ÷ 10.000	2.000,00
Oltre 10.000	2.500,00

dove per S si intende la superficie utile totale dell'attività + eventuali tettoie e/o depositi significativi all'aperto.

TABELLA 2

I numeri fra parentesi corrispondono alle analoghe attività soggette al controllo VV.F., contenute nell'allegato al D.M. 16/02/1982

	P
Officine riparazioni autoveicoli (72)	1.3
Officine meccaniche lavorazioni a freddo (72)	1.7
Officine e laboratori con saldatura e taglio metalli con gas combustibile e comburenti (8)	1.8
Stabilimenti, impianti, depositi, rivendite per produzione, impiego, detenzione vernici (19, 20, 21), impianti per trattamenti galvanici.	1.8
Industrie chimiche in generale ed in particolare stabilimenti ed impianti per produzione ed impiego sostanze instabili, nitrati di ammonio, metalli alcalini, alcalino-terrosi, nitrati di piombo, perossidi organici, sostanze soggette ad accensione spontanea, sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili, acqua ossigenata, fosforo, zolfo, magnesio, fiammiferi, sapone, cera, candele, etc. (26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 81).	2.0
Industrie alimentari in genere ed in particolare mulini per cereali, impianti essiccazione cereali, produzione caffè, zuccherifici, pastifici, lavorazione tabacco, prodotti ortofrutticoli, idrogenazione di olii e grassi (35, 36, 37, 38, 39, 40, 41)	1.7
Stabilimenti, impianti e depositi per la lavorazione legno, paglia, fieno, etc.; carta, cartoni, ecc.; pellicole, etc.; fibre tessili e tessuti, ecc.; crine vegetale, sughero, ecc.; industrie per l'arredamento; lavorazione gomma, vulcanizzazione; produzione materie plastiche (42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 58)	1.7
Stabilimenti, impianti, depositi prodotti farmaceutici, resine, fitofarmaci, concimi (59, 60)	1.5
Stabilimenti, impianti, depositi e rivendite cavi e conduttori elettrici isolati (61, 62, 65)	1.5
Centrali termoelettriche (63)	1.2
Stabilimenti siderurgici, produzione metalli, costruzione aeromobili, automobili, motocicli, cantieri navali, costruzione e riparazione materiale rotabile, carrozzerie e rimorchi (66, 67, 68, 69, 70, 71)	1.7
Cementifici e stabilimenti produzione laterizi, etc. (73, 74)	1.4
Stabilimenti, impianti, depositi ed esercizi di minuta vendita di sostanze esplosive (24, 25)	2.5
Impianti, depositi, istituti, esercizi commerciali che detengono sostanze radioattive (75, 76, 77, 78, 79, 80)	1.7
Centrali elettroniche per elaborazione dati (82)	1.3
Teatri di posa per riprese cinematografiche e televisive, stabilimento per sviluppo e stampa pellicole, laboratori attrezzerie e scenografie teatrali (51, 52, 53)	1.5
Aziende agricole	1.5
Aziende zootecniche e della pesca	1.2
Industrie estrattive (cave e miniere), laboratori lavorazioni pietre	1.5
Locali adibiti ad esposizione e vendita all'ingrosso ed al dettaglio (87)	1.2
Depositi generici (88)	1.1
Tipografie, litografie e simili (93)	1.4
Uffici (89)	1.1
Ospedali (86) e case di riposo	0.9
Studi medici, dentistici, ambulatori	1.3
Scuole (85) professionali ed industriali	1.2
Altre scuole (licei, tecnici, ecc.) (85)	0.9
Locali di Pubblico Spettacolo (83)	1.2
Alberghi, pensioni, etc. (4)	1.4
Musei, archivi, biblioteche, gallerie, etc. (90)	1.3
Piattaforme petrolifere (96)	2.5

b) **Assunzione di responsabilità come R.S.P.P. per un anno solare o quota parte di esso**

$$C = [400 + (N \times 5 + M \times 10) \times P] \times \alpha$$

dove:

C, N, M, P ed α hanno i significati già definiti al punto a) e 400 € è la quota fissa minima.

- Qualora la Ditta disponga di più unità operative situate in luoghi diversi, il compenso sarà calcolato separatamente per le singole unità operative come se facessero capo a Ditte diverse.

- Per ditte con meno di 10 dipendenti, l'onorario sarà valutato con la formula di cui sopra eventualmente ridotta fino al 20% a seconda della pericolosità delle lavorazioni.
- L'onorario di cui sopra è comprensivo di spese e compensi accessori.

c) **Prestazioni da compensarsi a parte**

Vanno compensati a parte:

- Gli eventuali rilievi e le restituzioni grafiche che verranno valutati a vacazione o secondo il punto 4.40.3 dei presenti criteri applicativi.
- La progettazione e la direzione dei lavori di opere ed impianti se necessari agli adeguamenti che sono da valutarsi secondo la tariffa vigente.
- L'eventuale redazione di piani di emergenza e di evacuazione caratteristici delle attività di cui al D.P.R. 175/88.
- Le prestazioni relative al rischio da agenti cancerogeni, biologici, da radiazioni ionizzanti e comunque tutte quelle che esulano dal campo di competenza specifico dell'Ingegnere.
- Le indagini ambientali (fonometrie, etc.).

4.39 TARIFFA PER PRESTAZIONI DI IMPIANTISTICA IN GENERE

4.39.1 Calcoli termici e disegni impianti di condizionamento

Il calcolo delle dispersioni termiche, delle rientrate estive ed il disegno degli impianti viene ritenuto simile per appartamenti in condominio e villette e quindi viene indicata in un'unica tariffa:

- calcolo dispersioni termiche: per ogni stanza € 30,00;
- calcolo rientrate estive: per ogni stanza € 25,00;
- disegno impianto, scelta radiatori, ecc.: ulteriori € 20,00 a stanza;
- elenco materiali e stima costi: € 120,00 ad appartamento (eventualmente € 180,00 per la villetta).

Gli importi devono intendersi a spese conglobate già comprese. Possibilità di aumentare le cifre sopra esposte nel caso di particolare complessità del lavoro (villette con struttura architettonicamente complessa).

Per appartamenti o villette che presentino similitudini per cui il calcolo possa essere considerato ripetitivo, la parcella per ciascuno degli appartamenti o delle villette dopo il primo, sarà pari al 30 , 50% dell'intero. Gli importi devono intendersi a spese conglobate già comprese. Possibilità di aumentare le cifre sopra esposte nel caso di particolare complessità del lavoro.

Per prestazione completa usare classe III/b.

4.39.2 Pratica I.S.P.E.S.L. (D.M. 01/12/1975)

La pratica completa di: disegno schematico, compilazione moduli, legenda, elenco lavori da eseguire, domanda in bollo, ecc. può essere così compensata:

- per caldaie da 30.000 a 100.000 Kcal/h al focolare € 650,00
- per caldaie da 100.001 a 200.000 Kcal/h al focolare € 750,00
- per caldaie da 200.001 a 300.000 Kcal/h al focolare € 850,00
- per caldaie da 300.001 a 500.000 Kcal/h al focolare € 1.000,00
- per caldaie oltre le 500.000 Kcal/h al focolare € 1.200,00

Per Centrali Termiche con più caldaie si conteggerà la prima per intero e le altre al 50% di quanto sopra.

Per impianti complessi l'onorario di cui sopra può essere aumentato fino al 40%. A detto onorario sono da aggiungere le spese, conglobate nella misura indicata dall'art. 4.6 dei criteri integrativi (conglobamento art. 13 Tariffa Professionale).

Nelle cifre di cui sopra è compreso il sopralluogo per il rilievo (se la Centrale Termica è già esistente) ma non sono compresi: assistenza ai lavori, verifica finale, assistenza al collaudo, etc. Si tratta di prestazioni da valutarsi a discrezione. Per l'assistenza al collaudo si fissa un importo forfettario di € 120,00 comprensivo di spese.

4.39.3 Calcolo di una rete gas con relazione e disegno (secondo Legge 46/90)

- Da 4,00 a 12 mc/h € 450,00 / 550,00
- Da 12,01 a 24 mc/h € 650,00 / 750,00
- Da 24,01 a 48 mc/h € 850,00 / 950,00
- Oltre 48 mc/h € 1.100,00

Spese conglobate come da art. 4.6 note integrative.

4.39.4 Calcolo rete idranti con relazione e disegno (secondo Legge 46/90)

- 4 ÷ 10 idranti € 650,00 / 900,00
- 11 ÷ 20 idranti € 1.100,00 / 1.500,00
- oltre i 20 idranti € 1.800,00

Spese conglobate come da art. 4.6 note integrative.

4.39.5 Calcolo canne fumarie collettive ramificate con relazione e scelta del modello

1) per caldaie di tipo B

2 ÷ 4 immissioni € 400,00 / 500,00

5 ÷ 7 immissioni € 500,00 / 600,00

2) per caldaie di tipo C

2 ÷ 4 immissioni € 500,00 / 600,00

5 ÷ 7 immissioni € 600,00 / 700,00

Spese conglobate come da art. 4.6 note integrative.

4.39.6 Legge 10/91 con relazione di calcolo in duplice copia e disegno indicante le varie tipologie di strutture

a) Appartamento in condominio € 600,00 / 850,00

b) Villetta fino a 150 mq. € 1.200,00 minimo

c) Villa signorile € 1.800,00 (e oltre se necessario)

d) Scuole o edilizia pubblica (ospedali, ospizi, ecc.) quota fissa € 1.200,00 + 1,2 €/mq.

Nel caso di calcoli ripetitivi la parcella del primo immobile sarà intera e quella di ciascuno dei successivi sarà il 30 - 50% della prima. Spese conglobate come da art. 4.6 note integrative.

4.40 TARIFFA INFORMATICA

Premesso che la vigente Tariffa Professionale Legge 02/03/1949, n° 143, e successive modificazioni ed integrazioni, prevede all'art. 5 paragrafo h il criterio della discrezionalità per la determinazione di detti onorari, il Consiglio di questo Ordine, ha adottato i seguenti orientamenti.

Onorari dovuti al professionista in percentuale d'importo d'opera per la totalità delle prestazioni

IMPORTO DELLE OPERE	SISTEMI E RETI DI TELECOMUNICAZIONI	SISTEMI INFORMATIVI: SOFTWARE
10.000,00	22.00	33.00
15.000,00	20.43	31.58
20.000,00	18.86	30.02
25.000,00	17.91	29.02
50.000,00	15.71	26.48
75.000,00	13.83	24.06
105.000,00	12.26	21.90
130.000,00	11.00	20.06
155.000,00	10.06	18.61
205.000,00	8.80	16.61
260.000,00	7.86	15.05
310.000,00	7.51	14.46
360.000,00	7.26	14.04
415.000,00	7.04	13.65
465.000,00	6.85	13.33
515.000,00	6.76	13.20
775.000,00	6.26	12.28
1.030.000,00	5.95	11.74
1.550.000,00	5.52	10.95
2.065.000,00	5.22	10.41
2.580.000,00	5.00	10.00
> 2.580.000,00	4.17	8.44

Prestazioni relative alla classe "sistemi e reti di telecomunicazioni"

PRESTAZIONE	DESCRIZIONE	ATTIVITA'	PESO
Progetto di massima Studio di fattibilità	Definizione di massima dei requisiti	Definizione delle caratteristiche generali Definizione dei requisiti funzionali e prestazionali salienti Identificazione delle criticità Definizione dell'architettura ottimale Definizione della politica della qualità, di sicurezza e di riservatezza Dichiarazione degli standard di riferimento Pianificazione di massima delle attività	10
Preventivo di massima	Pianificazione e preventivazione di massima	Identificazione delle risorse materiali ed umane Attribuzione di massima delle responsabilità Valutazione di massima dei costi	5
Progetto esecutivo	Definizione dei requisiti di dettaglio e progetto di dettaglio	Definizione dei requisiti funzionali e prestazionali di dettaglio Definizione dei vincoli associati alle criticità Definizione del piano di qualità Identificazione dei componenti Definizione dei criteri di collaudo del sistema Definizione del piano di documentazione Pianificazione di dettaglio delle attività	30
Preventivo particolareggiato	Pianificazione e preventivazione di dettaglio	Valutazione dettagliata dei costi	5

PRESTAZIONE	DESCRIZIONE	ATTIVITA'	PESO
Particolari costruttivi e decorativi	Definizione dei particolari costruttivi e dell'interfaccia utente	Disposizione dettagliata dei componenti del sistema Definizione dei parametri di trasmissione Definizione dei requisiti di integrazione con l'esistente	2
Capitolati e contratti	Studio del capitolato e del contratto	Stesura del capitolato Assistenza alla stesura del contratto	10
Direzione lavori	Controllo ed assistenza durante la realizzazione	Accettazione dei componenti Controllo del rispetto degli impegni contrattuali Controllo del rispetto delle disposizioni di legge Controllo dei costi Assistenza durante la realizzazione del progetto Assistenza durante le revisioni del progetto	22
Verifica funzionale	Valutazione della rispondenza ai requisiti	Verifica dei risultati delle prove dei componenti Verifica del funzionamento del sistema integrato Verifica dei vincoli associati alle criticità Controllo della documentazione Controllo della qualità	8
Assistenza al collaudo	Presenza al collaudo	Sopralluoghi alle installazioni Assistenza ai collaudi sul campo	6
Liquidazione	Liquidazione	Verifica della contabilità dei lavori e saldo finale	2
Progetto di massima studio di fattibilità	Definizione di massima dei requisiti	Definizione delle caratteristiche generali Definizione dei requisiti funzionali e prestazionali salienti	10
Analisi Organizzativa	Analisi degli aspetti organizzativi	Analisi degli aspetti organizzativi coinvolgenti il committente Definizione dei requisiti di interfaccia salienti e integrazione con il preesistente Definizione delle modalità di interazione con l'utente Definizione dell'architettura ottimale Definizione della politica della qualità, di sicurezza e di riservatezza. Dichiarazione degli standard di riferimento e degli strumenti da utilizzare Pianificazione di massima delle attività	15
Preventivo di massima	Pianificazione e preventivazione di massima	Identificazione delle risorse materiali ed umane Attribuzione di massima delle responsabilità Valutazione di massima dei costi	5
Capitolati e contratti	Studio del capitolato e del contratto	Stesura del capitolato Assistenza alle trattative per i contratti di fornitura e per le ordinazioni, con la eventuale compilazione dei relativi capitolati Stesura del contratto	4
Analisi funzionale	Disegno struttura dell'applicativo	Definizione dei moduli funzionali e dei flussi	7
Analisi tecnica	Disegno struttura dei dati	Definizione caratteristiche dei dati e legami logici Definizione dei flussi dati e relativi trattamenti	8
Sviluppo	Realizzazione Software	Attività di programmazione	18
Direzione lavori	Controllo ed assistenza durante la realizzazione	Accettazione dei componenti software Controllo del rispetto degli impegni contrattuali Controllo del rispetto delle disposizioni di legge Verifica di rispondenza alle specifiche Controllo dei costi Sorveglianza dei lavori con verifiche periodiche per l'attuazione dell'opera	15
Installazione	Attivazione finale	Attivazione in ambiente utente Verifica dei test in ambiente integrato	7

Formazione	Formazione ed addestramento	Addestramento teorico-pratico all'uso del sistema	3
Assistenza al collaudo	Presenza al collaudo	Collaudo procedura integrata	5
Liquidazione	Liquidazione	Verifica della contabilità dei lavori e saldo finale	3

TARIFFA INFORMATICA

ESEMPI

A - Il professionista è incaricato di eseguire la sola prestazione di Studio di fattibilità e Progettazione di massima.

B - Il professionista è incaricato di eseguire la sola prestazione di Progettazione.

C - Il professionista è incaricato di eseguire la sola prestazione di Realizzazione.

CASO A - Incarico per Studio di fattibilità e Progettazione di massima

In base alle percentuali della Tabella Prestazioni Software si ottiene:

Progetto di massima e Studio fattibilità	10%
Preventivo di massima	5%

Totale impegno:	15%
-----------------	-----

Importo opere	130.000,00
---------------	------------

In base ai coefficienti della Tabella Onorari
in funzione di importo opere si ottiene: $130.000,00 \times 20,06\% = 26.078,00$

In base alle percentuali sopradette: $26.078,00 \times 15\% = 3.911,70$

Maggiorazione per incarico parziale 25%	$3.911,70 \times 25\% = 977,93$
---	---------------------------------

Totale parziale	4.889,63
-----------------	----------

Spese e compensi accessori 10%	488,96
--------------------------------	--------

Totale generale	5.378,59
-----------------	----------

CASO B - Incarico per la Progettazione

In base alle percentuali della Tabella Prestazioni Software si ottiene:

Analisi organizzativa	15%
Analisi Funzionale	7%
Analisi tecnica	8%
Capitolato e contratti	4%

Totale impegno:	34%
-----------------	-----

Importo opere:	130.000,00
----------------	------------

In base ai coefficienti della Tabella Onorari
in funzione di importo opere si ottiene: $130.000,00 \times 20,06\% = 26.078,00$

In base alle percentuali sopradette: $26.078,00 \times 34\% = 8.866,52$

Maggiorazione per incarico parziale 25%	$8.866,52 \times 25\% = 2.216,63$
---	-----------------------------------

Totale parziale	11.083,15
Spese e compensi accessori 10%	1.108,32
Totale generale	12.191,47

CASO C - Incarico per la Realizzazione

In base alle percentuali della Tabella Prestazioni Software si ottiene:

Direzione lavori	15%
Sviluppo	18%
Installazione	7%
Formazione	3%
Collaudo	5%
Liquidazione	3%
Totale impegno:	51%

Importo opere: 130.000,00

In base ai coefficienti della Tabella Onorari
in funzione di importo opere si ottiene: $130.000,00 \times 20,06\% = 26.078,00$

In base alle percentuali sopradette: $26.078,00 \times 51\% = 13.299,78$

Maggiorazione per incarico parziale 25% $13.299,78 \times 25\% = 3.324,95$

Totale parziale	16.624,73
Spese e compensi accessori 10%	1.662,47
Totale generale	18.287,20

4.41 MISURAZIONE DI RUMORI MEDIANTE FONOMETRO (Legge 26/10/1995, n° 447)

PREMESSE

La tariffa nazionale, approvata con Legge 02/03/1949, n° 143, non contempla l'onorario per la misurazione dei rumori e quindi il compenso per la prestazione va determinato in base all'art. 5 della tariffa stessa (onorari a discrezione).

Ad evitare scostamenti che potrebbero essere anche consistenti, tra le parcelle redatte dagli iscritti, il Consiglio dell'Ordine ha deliberato che il compenso a discrezione da esporre derivi dall'applicazione dei criteri sotto riportati tenuto conto che la prestazione comprende un sopralluogo presso l'ambiente di lavoro (per rilevare mediante fonometro, l'intensità del rumore nelle varie postazioni, acquisizione dei dati relativi alla esposizione del personale e le altre notizie necessarie all'espletamento dell'incarico), la successiva elaborazione dei dati, una relazione per evidenziare i risultati ottenuti e le prescrizioni tendenti ad eliminare eventuali anomalie riscontrate, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 15/08/1991, n° 277.

ONORARI

Il compenso si ottiene per scaglioni: il primo valore, fisso, vale € 400,00 e va applicato per un numero di rilievi uguale od inferiore a 5.

Se il numero delle misurazioni è superiore a 5 il compenso va calcolato come evidenziato nella seguente tabella:

fino a 5 misure:	compenso fisso	€ 400,00
da 6 a 15 misure:	400,00 + (10 x 20,00)	€ 600,00
da 16 a 30 misure:	400,00 + (10 x 20,00) + (15 x 18,00)	€ 870,00
da 31 a 50 misure:	400,00 + (10 x 20,00) + (15 x 18,00) + (20 x 15,00)	€ 1.170,00
da 51 a 100 misure:	400,00 + (10 x 20,00) + (15 x 18,00) + (20 x 15,00) + (50 x 12,00)	€ 1.770,00
da 101 a 200 misure:	400,00 + (10 x 20,00) + (15 x 18,00) + (20 x 15,00) + (50 x 12,00) + (100 x 10,00)	€ 2.770,00
oltre 200 misure	aggiungere € 7,00 per ogni misura effettuata in più.	

RIMBORSI SPESE E VACAZIONI

Ai compensi di base così calcolati va aggiunto il rimborso delle spese e degli oneri accessori ai sensi degli artt. 4 e 6 della Legge 02/03/1949, n° 143. Il professionista ha facoltà, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 21/08/1958, di conglobare tutti i compensi accessori in una cifra percentuale che viene così fissata:

- verifica teorica: 10% dell'onorario base effettivo.
- verifica sperimentale (misure in campo): fino al 35% dell'onorario base "effettivo" per prestazioni nel comune di residenza e comuni limitrofi, fino al 50% dell'onorario base "effettivo" per prestazioni in località fuori dal comune di residenza e comuni limitrofi.

Le spese sostenute in nome e per conto del cliente devono essere computate a parte.

Ogni eventuale prestazione accessoria (per esempio: rilievi per l'esecuzione e/o verifica di elaborati grafici necessari per visualizzare riferimenti, etc.) dovrà essere esposta nell'onorario applicando le vigenti tariffe professionali. In particolare, gli elaborati grafici potranno essere valutati a vacanza o secondo quanto indicato al precedente punto 4.40.3.

Qualora, nel corso del medesimo sopralluogo, vengano eseguite "n" misure acustiche di diverso tipo, l'onorario deve essere moltiplicato per il coefficiente di molteplicità $1,1^{(n-1)}$.

Eventuali sopralluoghi di qualsiasi natura successivi al primo dovranno essere compensati, se giustificati (assenza dei responsabili, impossibilità di accedere ai locali, etc.), nel seguente modo:

- € 120,00 per sopralluoghi nell'ambito del Comune di residenza e Comuni limitrofi
- € 180,00 per sopralluoghi fuori dal Comune di residenza e Comuni limitrofi

Esempio

Esecuzione di n° 38 misure diverse in 4 gruppi di misure diverse fra loro.

Onorario fino a 5 misure, compenso fisso	€ 400,00
Da 6 a 15 misure: 10 x 20,00	€ 200,00
Da 16 a 30 misure: 15 x 18,00	€ 270,00
Da 31 a 38 misure: 7 x 15,00	€ 105,00
	<hr/>
TOTALE	€ 975,00

Coefficiente di molteplicità 1. $1^{(4-1)} = 1,331$	
Totale competenze € 975,00 x 1,331 =	€ 1.297,72
Spese per prestazioni fuori Comune di residenza e Comuni limitrofi 1.297,72 x 50% =	€ 648,86
	<hr/>
TOTALE ONORARI	€ 1.946,58

4.42 TARIFFA PROFESSIONALE PREVENZIONE INCENDI

4.42.1 Note

Il principio informatore è quello di considerare le prestazioni di consulenza nel campo della prevenzione incendi da valutarsi a discrezione sulla base di quanto previsto dalla Legge 02/03/1949, n° 143.

Alla fine del testo si è ritenuto opportuno unire un estratto dell'allegato VI del Decreto del Ministero dell'Interno 04/05/1998 dal quale si deducono i valori del parametro "rischio-complessità" H utilizzato nella formulazione del compenso professionale, assunti pari alla durata del servizio, espresso in ore, reso dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco per il Parere di Conformità del progetto.

La presente tariffa vuole: da un lato individuare le prestazioni che il professionista è chiamato a fornire al fine della presentazione ed approvazione di un progetto dal Comando VV.F. per l'insediamento, la modifica o per l'adeguamento di attività soggetta a norma del D.M. 16/02/1982 e successive variazioni, e da un altro quantificare le relative competenze.

L'individuazione delle singole prestazioni in sede di elaborazione del progetto o in sede di sua verifica, può essere così schematizzata:

4.42.2 Fase preliminare generale

- a) Individuazione attività soggette alla luce del D.M. 16/02/1982 (e sue successive modifiche ed integrazioni) e degli articoli 36 e 37 del D.P.R. 27/04/1955, n° 547, e delle tabelle A e B annesse al D.P.R. 26/05/1959, n° 689.
- b) Verifica della ubicazione dell'insediamento in considerazione delle attività circostanti o limitrofe.

4.42.3 Fase normativa

- c) Individuazione delle normative, leggi, regolamenti che riguardano le singole attività.
- d) Determinazione di disposizioni tecniche di prevenzione incendi laddove sia mancante o incompleta la norma specifica od interpretativa della stessa, tenendo conto delle finalità e dei principi di base della riduzione delle probabilità di insorgenza dell'incendio e della limitazione delle sue conseguenze (art. 3 del D.P.R. 577).
- e) Verifica delle distanze di sicurezza, interne, di protezione ed esterne (vedi D.M. 30/11/1983) nonché della accessibilità ai mezzi di soccorso.

4.42.4 Progettazione tecnica antincendio

Compilazione del progetto antincendio con disegni di insieme in numero e scala sufficiente per identificarne tutte le parti dell'immobile e stesure di relazioni tecniche che specifichino con riferimento alle problematiche di prevenzione incendi quanto indicato ai seguenti punti 4.43.5 e 4.43.6.

4.42.5 Relazione tecnica

Individuate e precisate le attività soggette, identificati i singoli compartimenti, le aree a rischio specifico, i reparti in cui si può suddividere l'attività, per ognuno di essi la relazione tecnica deve evidenziare l'osservanza dei criteri generali di sicurezza antincendio, tramite l'individuazione dei pericoli di incendio, la valutazione dei rischi connessi e la descrizione delle misure di prevenzione e protezione antincendio da attuare per ridurre i rischi.

Per ogni compartimento la relazione si sviluppa nei seguenti punti:

4.42.5.1 Individuazione dei pericoli

La prima parte della relazione deve contenere l'indicazione di elementi che permettano di individuare i pericoli presenti nell'attività quali ad esempio:

- destinazione d'uso (generale e particolare).
- sostanze pericolose e loro modalità di stoccaggio.
- carico d'incendio.
- impianti di processo.
- lavorazioni.
- macchine, apparecchiature ed attrezzi.
- movimentazioni interne.
- impianti tecnologici di servizio, etc.

4.42.5.2 Descrizione delle condizioni ambientali

La seconda parte della relazione deve contenere la descrizione delle condizioni ambientali nelle quali i pericoli sono inseriti, al fine di consentire la valutazione del rischio connesso ai pericoli individuati quali ad esempio:

- condizioni di accessibilità e viabilità.
- lay-out aziendale (distanziamenti, separazioni, isolamento).
- caratteristiche degli edifici (tipologia edilizia, geometria - volume, superfici e altezza, piani interrati - articolazione planivolumetrica, compartimentazione, elementi strutturali, resistenza al fuoco, reazione al fuoco, ecc.).

- aerazione (ventilazione), metodi di allontanamento dei fumi o dei vapori pericolosi.
- affollamento, caratteristiche psicofisiche degli occupanti, presenza di persone con ridotte capacità motorie e/o sensoriali.
- vie di esodo, piani di evacuazione, lunghezze dei percorsi, corridoi ciechi, etc.
- ascensori e montacarichi.
- illuminazione di sicurezza e di emergenza.
- impianti elettrici, interruttori di sezionamento dei compartimenti, messa a terra, protezioni scariche atmosferiche.
- specifici regolamenti interni di sicurezza e relativa gestione della sicurezza ai fini antincendio.
- presidi antincendio (reti idriche con portate, pressioni, tempi di erogazione, idranti e naspi con tipi, caratteristiche, aree di copertura, estintori e loro dislocazione con classi di spegnimento, impianti fissi, impianti di rivelazione, allarmi, sistemi di sorveglianza, etc.).

4.42.5.3 Valutazione qualitativa del rischio

La terza parte della relazione deve contenere la valutazione qualitativa del livello di rischio, l'indicazione degli obiettivi di sicurezza assunti e l'indicazione delle azioni messe in atto per perseguirli.

4.42.5.4 Compensazione del rischio incendio (strategia antincendio)

La quarta parte della relazione tecnica deve contenere la descrizione dei provvedimenti da adottare nei confronti dei pericoli, delle condizioni ambientali e la descrizione delle misure preventive e protettive assunte, con particolare riguardo al comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali ed ai presidi antincendio avendo riguardo alle norme tecniche di prodotto prese a riferimento.

4.42.5.5 Gestione dell'emergenza

Nell'ultima parte della relazione devono essere indicati in via generale gli elementi strategici della pianificazione dell'emergenza che dimostrino la perseguibilità dell'obiettivo della mitigazione del rischio residuo attraverso una efficiente organizzazione e gestione aziendale.

4.42.6 Elaborati grafici

Questi, preferibilmente nei formati non superiori ad A2 e piegati in A4, devono comprendere:

- a) Planimetria/e generale (in scala da 1:2000 a 1:200 a seconda delle dimensioni dell'insediamento) estesa anche ad un'area almeno pari alle distanze di sicurezza esterne richieste, dalle quali risultino: l'ubicazione delle attività, le condizioni di accessibilità all'area e di viabilità al contorno, gli accessi pedonali e carrabili; gli impianti tecnologici esterni (ad esempio cabine elettriche, elettrodotti, rete gas, impianti di distribuzione gas tecnici); l'ubicazione degli organi di manovra degli impianti di protezione antincendio e dei blocchi di emergenza degli impianti tecnologici; quant'altro ritenuto utile per la descrizione complessiva dell'attività ai fini antincendio, del contesto territoriale in cui l'attività si inserisce ed ogni altro utile riferimento per le squadre di soccorso in caso di intervento.
Può essere allegata documentazione fotografica, se ritenuta utile dal progettista, per descrivere meglio lo stato dei luoghi, le scelte progettuali e la loro fattibilità.
- b) Piantine (scala da 1:50 a 1:200 a seconda delle dimensioni dell'edificio o locale dell'attività), relativi a ciascun piano con individuazione dei singoli reparti o compartimenti trattati nella relazione tecnica, con piantine di riferimento della collocazione del reparto nell'ambito dell'intero complesso (key plan) e con l'indicazione degli elementi caratterizzanti il rischio incendio e le misure di sicurezza riportate nella relazione tecnica: la destinazione d'uso ai fini antincendio di ogni locale con indicazione di macchinari ed impianti esistenti; l'indicazione delle uscite, con il verso di apertura delle porte, i corridoi, i vani scala, i vani ascensore; le aerazioni, le separazioni, le compartimentazioni; le attrezzature mobili di estinzione e gli impianti di protezione antincendio, se previsti; l'illuminazione di sicurezza; qualunque altra disposizione o caratteristica significativa ai fini dell'incendio.
- c) Sezioni ed eventuali prospetti degli edifici in scala adeguata; tavole relative ad impianti e macchinari di particolare importanza ai fini della sicurezza antincendio.

Alle fasi precedentemente individuate corrispondono le seguenti aliquote:

Fase preliminare generale	10%
Fase normativa	20%
Progettazione tecnica antincendio	70%
	100%

Qualora il professionista sia chiamato ad operare sulla base di un precedente progetto approvato dai Vigili del Fuoco, per le identiche attività svolte, ed il compito professionale risulti perciò facilitato, le precedenti aliquote si intendono riducibili sino al 30%.

In tale ipotesi le aliquote diverrebbero:

Fase preliminare generale	7%
Fase normativa	14%
Progettazione tecnica antincendio	49%
	<hr/>
	70 %

4.42.7 Compensi

a) Il compenso, in linea generale, va computato a discrezione e può a norma dell'art. 21 della Legge 02/03/1949 n° 143 raggiungere, per la sola progettazione antincendio, l'intero ammontare delle aliquote parziali per la classe e categoria di opere della tabella B (con riferimento all'importo lordo delle opere di prevenzione incendi) per le prestazioni:

- progetto di massima
- preventivo sommario
- progetto esecutivo

Fermo restando che il compenso di cui sopra va inteso in aggiunta a quanto dovuto al professionista per la prestazione complessiva qualora la consulenza di prevenzione incendi sia fornita dallo stesso professionista.

Nell'eventualità che sia richiesta la prestazione di altro professionista con riferimento all'articolo 23 della Legge 143 (consiglio di specialisti) e all'articolo 18 (compensi per prestazioni parziali) si precisa che l'ammontare del compenso come sopra determinato va incrementato del 25%.

b) Poiché in generale è difficile valutare a discrezione, in via preventiva, l'impegno del professionista, si propone di utilizzare una formula di rapida determinazione del compenso ai soli fini di fornire un ordine di grandezza dello stesso.

Resta sempre e comunque inteso che il valore cui si perviene con la formula proposta è solo un mero riferimento di massima e non si sostituisce al principio di discrezionalità del compenso dettato dalla vigente tariffa Legge 143.

Si propone la seguente formula: $C = (F \times A + \sum p_i)$

dove:

- C è il compenso professionale;
- F è la quota fissa indipendente dalla complessità dell'incarico e valutata in € 516,00;
- A = ISTAT/104,5 è il coefficiente di aggiornamento ed è dato dal numero indice del costo della vita da adottarsi costante per ciascun anno e pari a quello del gennaio dell'anno stesso diviso per l'indice ISTAT per l'anno 2003, pari a 119,0;
- p_i è il compenso relativo alla singola attività i-esima: tale valore è dato dalla formula $p_i = 5,16 \times A \times (H \times S)^{0,71}$
- H parametro di rischio-complessità assunto pari alle "ore massime" indicate per ogni singola attività dall'allegato VI del Decreto del Ministero dell'Interno 04/05/1998; (per riferimenti vedasi quanto riportato alla fine);
- S parametro d'estensione, pari (tranne che per le attività 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 64, 91, 94, 95, 97 e di deposito di cui al D.M. 16/02/1982) alla superficie in mq.

Per attività all'aperto, o sotto tettoie, o di solo o prevalente deposito, la superficie viene dimezzata;

Valori particolari di S:

- per le attività 1 e 2:
 $S = K/3,10$ dove K è il valore in Kcal/h del gas combustibile in lavorazione oraria e in Kcal se in deposito, nel caso di gas comburenti si utilizza un valore fittizio di 8.000 Kcal/Nmc;
- per le attività 3, 4 e 5:
 $S = K / 4,55$ dove K è il valore in Kcal/h del gas combustibile in lavorazione oraria, in Kcal se in deposito;
- per le attività 6, 7 e 18:
 $S = 20$ per ogni impianto;
- per le attività 91 e 64:
 $S = K / 0,77$ dove K è la potenzialità termica complessiva in Kcal/h;
- per l'attività 94:
 $S = (\text{somma della superficie coperta dei vari piani}) \times q/10$;
- per l'attività 95:
 $S = (\text{numero dei vani ascensore o montacarichi} \times 20) + 50$;
- per l'attività 97:
 $S = \text{diam.} \times L/4$ dove diam. è il diametro della tubazione in cm., L è la lunghezza della condotta in Km.
- per i depositi e serbatoi non interrati:
 $S = (\text{carico d'incendio}) / 5,16$;
- per i depositi e serbatoi interrati:
 $S = (\text{carico d'incendio}) / 7,75$

4.42.8 Oneri non compresi nei compensi calcolati

Dal compenso calcolato al punto 3 sono espressamente esclusi:

- i rilievi metrici e/o le relative restituzione grafiche;
- le eventuali ulteriori prestazioni di cui ai punti d, e, f, g, h, i ed l della tabella B della tariffa Legge 02/03/1949, n° 143, che sono da valutare a percentuale in conformità alla vigente tariffa (esempio progetto impianti idranti, impianti rilevazione fumo e calore, impianti evacuazione fumo e calore, impianti sprinkler, etc.);
- i compensi accessori, come da artt. 4 e 6 della Legge 02/03/1949, n° 143.

4.42.9 Incarico riconfermato

Nella eventualità che l'incarico venga confermato allo stesso professionista che ebbe a provvedere alla consulenza per gli adempimenti del nullaosta (Legge 07/12/1984, n° 818) e nella ipotesi che non siano intervenute modifiche o variazioni di rispetto alle situazioni accertate e riportate nelle documentazioni allegate alla richiesta del nulla osta provvisorio, il compenso si intenderà valutato solo per la fase 4.43.4 (Progettazione tecnica antincendio, pari al 70%).

4.42.10 Incarichi e compensi per la domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del Certificato Prevenzione Incendi (art. 2 del D.M. 04/05/1998)

Premesso che al professionista può essere richiesta la redazione, in aggiunta o meno al progetto antincendio, delle documentazioni richieste dall'art. 2 del D.M. 04/05/1998, essendo le stesse riconducibili ad una aliquota dell'importo per il progetto antincendio si valutano le seguenti percentuali di esso:

4.42.10.1 Redazione di dichiarazioni e certificazioni richieste dall'art. 2 comma 2 del D.M. 04/05/1998:

- Compilazione modulistica per richiesta sopralluogo e rilascio Certificato Prevenzione Incendi.
- Perizie giurate e/o certificazioni.
- Verifica di conformità di quanto eseguito al progetto di prevenzione incendi approvato.
- Relazioni analitiche e/o tabellari per la valutazione delle caratteristiche REI di strutture portanti e/o separanti.
- Verifica documentazione installatori

* 45% se l'incarico è affidato allo stesso professionista redattore del progetto;

* 55% se l'incarico è affidato a diverso professionista o se il professionista deve esprimersi su opere preesistenti.

4.42.11 Incarichi congiunti

Quando l'incarico viene affidato a più professionisti l'intero compenso risultante dalla applicazione delle precedenti disposizioni viene aumentato delle seguenti percentuali:

- per 2 professionisti + 60%
- per 3 professionisti + 110%
- per 4 o più professionisti + 140%

4.42.12 Compensi accessori conglobati

Il professionista può valutare tutti i compensi accessori in conformità degli artt. 4, 6 e 13 della tariffa professionale.

ALLEGATO Estratto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 04/05/1998

Codice individuazione attività	Attività soggette	Parametro rischio complessità H
1.	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nmc/h	6
2.	Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nmc/h - impianti - cabine	6 2
3.	Depositi e/o rivendite di gas combustibili in bombole: a) compressi - per capacità complessive da 0,75 a 2 mc. - per capacità complessive superiori a 2 mc. b) disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni) - per quantitativi complessivi da 75 a 500 Kg. - per quantitativi complessivi superiori a 500 Kg.	2 4 2 4

Codice individuazione attività	Attività soggette	Parametro rischio complessità H
4.	Depositi e/o rivendite di gas combustibili in serbatoi fissi: a) compressi - per capacità complessive da 0,75 a 2 mc. - per capacità complessive superiori a 2 mc. b) disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni): - per quantitativi complessivi fino a 5 mc. - per quantitativi complessivi superiori a 5 mc. e fino a 50 mc. - per quantitativi complessivi superiori a 50 mc.	2 4 2 5 7
5.	Depositi e/o rivendite di gas comburente in serbatoi fissi: a) compressi per capacità complessive da 3 mc. b) liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 mc.	4 4
6.	Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar	8
7.	Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione: - impianti singoli - impianti misti (gpl e metano)	6 8
8.	Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzando gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti - fino a 10 addetti - oltre 10 addetti	4 6
9.	Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzando gas combustibili	4
10.	Impianti per l'idrogenazione di olii e grassi	6
11.	Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15 becchi a gas	4
12.	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (con punto di infiammabilità fino a 65°C) con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc.	6
13.	Stabilimenti ed impianti dove si producono e/o impiegano liquidi combustibili con punto di infiammabilità da 65°C a 125°C per quantitativi globali in ciclo o in deposito superiori a 0,5 mc.	6
14.	Stabilimenti ed impianti per la preparazione di olii lubrificanti, olii diatermici e simili	6
15.	Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso industriale, agricolo, artigianale e privato: - per capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 mc. - per capacità geometrica complessiva superiore a 25 mc. e fino a 3.000 mc. - per capacità geometrica complessiva superiore a 3.000 mc.	2 5 7
16.	Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale: - per capacità geometrica complessiva da 0,2 a 10 mc. - per capacità geometrica complessiva superiore a 10 mc.	2 4
17.	Depositi e/o rivendite di olii lubrificanti, di olii diatermici e simili per capacità superiore ad 1 mc. - per quantitativi fino a 25 mc. - per quantitativi oltre 25 mc.	2 4
18.	Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio	4
19.	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 Kg.	4
20.	Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili - con quantitativi da 500 a 1.000 Kg. - con quantitativi superiori a 1.000 Kg.	2 4
21.	Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti	4

Codice individuazione attività	Attività soggette	Parametro rischio complessità H
22.	Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60%, in volume: - con capacità da 0,2 a 10 mc. - con capacità superiori a 10 mc.	2 4
23.	Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di olii e grassi vegetali e animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc.	6
24.	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di P.S. approvato con R.D. 6 maggio 1940 n° 635 e successive modificazioni ed integrazioni nonché perossidi organici - stabilimenti - depositi	8 6
25.	Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti di cui ai DD.MM. 18 ottobre 1973 e 18 settembre 1975 e successive modificazioni ed integrazioni	2
26.	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori - stabilimenti - depositi	8 6
27.	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi organici - stabilimenti - depositi	8 6
28.	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggetti all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili - stabilimenti - depositi	8 6
29.	Stabilimenti ed impianti ove si producono acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno - stabilimenti - depositi	8 6
30.	Fabbriche e depositi di fiammiferi - fabbriche - depositi	8 6
31.	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo	6
32.	Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo	6
33.	Depositi di zolfo con potenzialità superiore a 100 q.li	6
34.	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron ed altre leghe ad alto tenore di magnesio	6
35.	Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 200 q.li e relativi depositi	6
36.	Impianti per l'essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato	6
37.	Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè	6
38.	Zuccherifici e raffinerie dello zucchero	6
39.	Pastifici con produzione, giornaliera superiori a 500 q.li	6
40.	Riserie con potenzialità giornaliera superiore a 100 q.li	6
41.	Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti in ciclo e/o in deposito a 500 q.li.	6
42.	Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o lavorazione superiore a 500 q.li.	6
43.	Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta con	

Codice individuazione attività	Attività soggette	Parametro rischio complessità H
	quantitativi superiori a 50 q.li - per quantitativi fino a 500 q.li - per quantitativi superiori a 500 q.li	3 6
44.	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcolgrafiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche di sicurezza con materiale in deposito superiore a 100 q.li	4
45.	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e detengono pellicole cinematografiche, e fotografiche con supporto infiammabile per quantitativi superiori a 5 kg.	4
46.	Depositi di legnami di costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sugheri ed altri prodotti affini: esclusi i depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne non inferiori a 100 mt. misurate secondo le disposizioni di cui al punto 2.1 del Decreto Ministeriale 30/11/1983 - fino a 500 q.li - superiori a 500 e fino a 1.000 q.li - superiori a 1.000 q.li	3 5 7
47.	Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o deposito: - fino a 1.000 q.li - oltre 1.000 q.li	5 7
48.	Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano, e detengono fibre tessili e tessuti naturali ed artificiali, tele cerate, linoleum ed altri prodotti affini con quantitativi: - fino a 1.000 q.li - oltre 1.000 q.li	5 7
49.	Industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento e della lavorazione della pelle, calzaturifici: - fino a 25 a 75 addetti - oltre 75 addetti	4 8
50.	Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero con quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiori a 50 q.li	4
51.	Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive	4
52.	Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche	4
53.	Laboratori di attrezzerie e scenografie teatrali	4
54.	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma, con quantitativi superiori a 50 q.li	4
55.	Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li	4
56.	Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con più di 50 q.li in lavorazione o in deposito	4
57.	Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione di materie plastiche con quantitativi superiori a 50 q.li	4
58.	Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li - fino a 500 q.li - oltre 500 q.li	3 6
59.	Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici ed intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili	6
60.	Depositi di concimi a base di nitrati fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 500 q.li	4
61.	Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati	6
62.	Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 100 q.li	4
63.	Centrali termoelettriche	8

Codice individuazione attività	Attività soggette	Parametro rischio complessità H
64.	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 KW - per potenza complessiva fino a 100 KW - per potenza complessiva superiore a 100 KW	2 4
65.	Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici valvole elettriche, ecc.	6
66.	Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la produzione di altri metalli	6
67.	Stabilimenti ed impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni similari comportanti la fusione di metalli od altre sostanze	6
68.	Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli	8
69.	Cantieri navali con oltre cinque addetti	8
70.	Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile ferroviario e tramviario con oltre cinque addetti	8
71.	Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli con oltre cinque addetti	8
72.	Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti - officine fino a 20 autoveicoli - officine oltre 20 autoveicoli	2 4
73.	Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti	6
74.	Cementifici	6
75.	Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 della Legge 31 dicembre 1962, n° 1860 e art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n° 185)	4
76.	Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n° 185).	4
77.	Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione permanente al trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n° 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n° 1704)	4
78.	Impianti di deposito delle materie nucleari escluso il deposito in corso di spedizione	4
79.	Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o residui radioattivi (art. 1 lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n° 1860)	4
80.	Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: - impianti nucleari - reattori nucleari eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto - impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari - impianti per la separazione degli isotopi - impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti	10
81.	Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini	4
82.	Centrali elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione di dati con oltre venticinque addetti	4
83.	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti - con capienza fino a 500 posti - con capienza superiore a 500 e fino a 2.000 posti - con capienza superiore a 2.000 posti	4 6 8
84.	Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti letto - fino a 100 posti letto - da 101 a 500 posti letto	4 6

Codice individuazione attività	Attività soggette	Parametro rischio complessità H
	- oltre 500 posti letto	8
85.	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti - fino a 500 persone presenti - da 501 a 2.000 persone presenti - oltre 2.000 persone presenti	4 6 8
86.	Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti letto - fino a 100 posti letto - da 101 a 500 posti letto - oltre 500 posti letto	4 6 8
87.	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq. comprensiva dei servizi e depositi - con superficie lorda fino a 1.000 mq. - con superficie lorda superiore a 1.000 mq. e fino a 5.000 mq. - con superficie lorda superiore a 5.000 mq.	4 6 8
88.	Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 mq. - con superficie lorda fino a 4.000 mq. - con superficie lorda superiore a 4.000 mq.	4 8
89.	Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti	6
90.	Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 Novembre 1942, n° 1564	8
91.	Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h - con potenzialità fino a 350 KW - con potenzialità superiore a 350 KW	2 4
92.	Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili - con capienza fino a 50 autoveicoli - con capienza superiore a 50 autoveicoli e fino a 300 - con capienza superiore a 300 autoveicoli, ricovero natanti e ricovero aeromobili	2 4 6
93.	Tipografie, litografie, stampi in offset ed attività similari con oltre cinque addetti - fino a 10 addetti - oltre 10 addetti	4 6
94.	Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 mt. - con altezza fino a 32 mt. - con altezza superiore a 32 mt. e fino a 50 mt. - con altezza superiore a 50 mt.	2 4 6
95.	Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 mt., installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 mt. e quelli installati in edifici industriali di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n° 1497 - con corsa fino a 32 mt. - con corsa superiore a 32 mt.	2 4
96.	Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n° 886	8
97.	Oleodotti con diametro superiore a 100 mm.	8
-	Attività di cui ai punti precedenti ricadenti tra quelle a rischio di incidente rilevante	10/14*

* in relazione alla complessità dell'insediamento.

4.43 TARIFFA PROFESSIONALE PERIZIA GIURATA - art. 4 D.P.R. 12/01/1998, n° 37

Il principio informatore è quello di considerare le prestazioni di consulenza nel campo della prevenzione incendi da valutarsi a discrezione sulla base di quanto previsto dalla Legge 02/03/1949 n° 143.

La presente tariffa vuole da un lato individuare le prestazioni che il professionista è chiamato a fornire al fine della redazione di perizia giurata, nonché i limiti del campo entro cui il professionista deve operare ai sensi del D.P.R. 37/1998, dall'altro quantificare il valore delle relative competenze.

4.43.1 Prestazioni

4.43.1.1 Il professionista deve preliminarmente acquisire ai propri atti:

- il Certificato di Prevenzione Incendi vigente e che si intende rinnovare;
- copia conforme, redatta e sottoscritta dal titolare della attività, protocollata dal Comando VV.F. della richiesta del rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi che attesti, a norma dell'art. 4 del D.P.R. 37/1998, la non mutata situazione della propria attività rispetto alla data di rilascio del Certificato Prevenzione Incendi, nonché l'esistenza ed efficienza dei dispositivi, sistemi ed impianti, espressamente finalizzati alla prevenzione incendi.

4.43.1.2 Deve inoltre eseguire visite ricognitive, nel numero ritenuto necessario, con prove, controlli e quanto ritenuto opportuno per potersi ragionevolmente formare la convinzione della efficienza dei dispositivi, sistemi ed impianti oggetto della perizia e che vengono espressamente menzionati nel Certificato Prevenzione Incendi in fase di rinnovo.

Si rammenta che i dispositivi, sistemi ed impianti oggetto della perizia, sono quelli così definiti all'art. 4 D.M. 04/05/1998 e ripresi dalla Circolare del Ministero dell'Interno del 05/05/1998.

Si precisa che nella fase di accertamento dell'efficienza il professionista può richiedere ed acquisire, a suo giudizio, eventuali prove e controlli da altri effettuati purché tali documentazioni vengano prodotte in allegato alla perizia.

4.43.1.3 Il professionista, completati gli accertamenti necessari, redigerà su carta legale perizia tecnica che giurerà presso la Pretura e provvederà ad inoltrare al locale Comando dei Vigili del Fuoco.

Alle fasi precedentemente individuate corrispondono le seguenti aliquote:

4.43.1.1 Fase di acquisizione atti	10%
4.43.1.2 Fase ricognitiva e di prove	50%
4.43.1.3 Redazione perizia	40%
	100%

Nel caso in cui il professionista non ritenga in efficienza gli impianti di cui trattasi è tenuto a redigere e fornire al Committente relazione dettagliata delle manchevolezze o anomalie riscontrate.

Il Committente, potrà provvedere alle sistemazioni richieste e richiedere nuovamente al professionista l'esecuzione della fase ricognitiva 4.44.1.2, riconoscendogli in aggiunta il relativo compenso.

4.43.2 Compensi

4.43.2.1 L'onorario, in linea generale, va computato a discrezione nell'ambito dell'art. 5 della tariffa professionale Legge 02/03/1949, n° 143.

Nell'eventualità che sia richiesta la prestazione di altro professionista con riferimento all'articolo 23 della Legge 143 (consiglio di specialisti) e all'articolo 18 (compensi per prestazioni parziali) si precisa che l'ammontare del compenso come sopra determinato va incrementato del 25%.

4.43.2.2 Poiché in generale è difficile valutare a discrezione, in via preventiva, l'impegno del professionista, si propone di utilizzare una formula di rapida determinazione del compenso ai soli fini di fornire un ordine di grandezza dello stesso.

Resta sempre e comunque inteso che il valore cui si perviene con la formula proposta è solo un mero riferimento di massima e non si sostituisce al principio di discrezionalità del compenso dettato dalla vigente tariffa Legge 143.

Si propone la seguente formula: $C = (F \times A + \sum_i p_i)$

dove:

- C è il compenso professionale;
- F è la quota fissa indipendente dalla complessità dell'incarico e valutata in £. 800.000 per il primo impianto + 500.000 per ciascuno dei successivi impianti collaudati;
- A = ISTAT/104,5 è il coefficiente di aggiornamento ed è dato dal numero indice del costo della vita da adottarsi costante per ciascun anno e pari a quello del gennaio dell'anno stesso diviso per l'indice ISTAT per l'anno 1997, pari a 104,5;
- p_i è il compenso relativo al singolo impianto i-esimo controllato: tale valore è dato dalla formula $p_i = 5.500 \times (S \times A)^{0,71}$

- S parametro d'estensione assunto pari alla superficie in mq. effettivamente protetta dall'impianto i-esimo.
Nel caso la medesima area S abbia più impianti di tipo diverso, il compenso "pi" andrà determinato per ogni impianto.
L'onorario "C" è da intendersi per la redazione della perizia giurata nel caso di impianto perfettamente funzionante secondo le fasi di prestazione professionale 2.1, 2.2 e 2.3.

4.43.3 Oneri non compresi nei compensi calcolati

Dal compenso calcolato al punto 3 sono espressamente esclusi:

- i rilievi metrici e/o le relative restituzione grafiche;
- le prestazioni professionali di progettazione, direzione lavori, ecc., che sono da valutare a percentuale in conformità alla vigente tariffa;
- le prestazioni tecniche di manodopera anche se richieste dal professionista, per l'effettuazione di prove e controlli su impianti ed apparecchiature;
- i sopralluoghi ulteriori richiesti dalla committenza o necessari per l'accertamento del ripristino dell'efficienza degli impianti;
- i compensi accessori, come da artt. 4 e 6 della Legge 02/03/1949, n° 143.

4.43.4 Incarichi congiunti

Quando l'incarico viene affidato a più professionisti l'intero compenso risultante dalla applicazione delle precedenti disposizioni viene aumentato delle seguenti percentuali:

- per 2 professionisti + 60%
- per 3 professionisti + 110%
- per 4 o più professionisti + 140%

4.43.5 Revoca dell'incarico

E' dovuto al professionista l'intero ammontare della prestazione anche nel caso in cui l'incarico gli venga revocato dopo l'espletamento delle fasi 2.1, 2.2 e 2.3 o nell'eventualità di impossibilità di completamento dell'incarico stesso per il non ripristino dell'efficienza degli impianti in tempi ragionevoli.

4.43.6 Responsabilità

Il Committente, con la dichiarazione di non mutata situazione ai fini antincendio, presentata al Comando VV.F., attesta, sotto la propria responsabilità, che gli impianti oggetto della perizia da parte del professionista sono rimasti nelle stesse condizioni di ubicazione, funzione, utilizzo così come ritenute adeguate dal Comando VV.F. in occasione del rilascio del Certificato Prevenzione Incendi.

Il professionista, di contro, garantisce di effettuare le visite, i controlli le verifiche atte a fornirgli la ragionevole convinzione che gli impianti siano in efficienza.

Si rammenta inoltre che l'effettuazione della perizia giurata ed il suo deposito presso il Comando dei Vigili del Fuoco costituiscono il completamento dell'iter procedurale da parte del professionista.

Non è dunque compito o responsabilità del professionista l'effettivo atto di rilascio del Certificato Prevenzione Incendi.

4.44 PRESTAZIONI PARTICOLARI PER OPERE CIVILI

4.44.1 Rilievi e restituzioni grafiche

- rilievo aree esterne, piazzali, etc.:	0,15 ÷ 0,18 €/mq
- attività industriale (capannoni):	0,35 ÷ 0,45 €/mq
- scuole, attività civili, alberghi, etc.:	0,80 ÷ 1,40 €/mq
- restituzione grafica:	70 / 80% delle cifre di cui sopra.

La cifra risultante va moltiplicata per un coefficiente che tenga conto dell'estensione della superficie:

La tabella sarà:

Sup < 100 mq.	fatt. multipl. = 2
100 < Sup. < 200 mq.	fatt. multipl. = 1,5
Sup > 200 mq.	fatt. multipl. = 1 ÷ 1,2
Capannoni e aree esterne	fatt. multipl. = 1

Spese conglobate come da art. 4.6 delle note integrative.

4.44.2 Rilievi e tracciamenti per urbanizzazioni e lottizzazioni

Il lavoro comprende l'esame della documentazione (previsioni di P.R.G., piani particolareggiati, progetti, etc.) il rilievo dell'area da edificare, determinazione analitica delle linee e dei punti di progetto necessarie per il rilievo e il successivo tracciamento, individuazione delle aree previste, calcolo analitico delle aree, disegno in scala opportuna, tracciamento in loco degli elementi progettuali (punti e linee).

Sono escluse le operazioni in contraddittorio e la fornitura dei materiali per il tracciamento.

Per scaglioni:

- intervento minimo mq 1.000	€ 500,00
- per aree da mq 1.001 a mq 5.000, sul di più	€ 0,50/mq
- per aree da mq 5.001 a mq 10.000, sul di più	€ 0,20/mq
- per aree da mq 10.001 a mq 30.000, sul di più	€ 0,15/mq
- per aree oltre i mq 30.000, sul di più	€ 0,10/mq

4.44.3 Prestazioni aggiuntive, varianti e aggiornamento di progetti (solo progetti civili per privati)

Le varianti e le aggiunte al progetto, introdotte a richiesta o d'accordo con il committente, sono compensate a discrezione, ma con i seguenti limiti massimi da valutarsi in percentuale sulla sola aliquota prevista per il progetto definitivo:

varianti o aggiunte sostanziali	20 %
variante o aggiunte non sostanziali	10 %
modifiche di scarso rilievo	5 %

4.44.4 Pratiche comunali

1. Pratica per il conseguimento della concessione o dell'autorizzazione: domande, compilazione moduli, accessi agli uffici, documentazione accessoria, etc.: minimo 250,00 €
2. Prestazioni relative alle pratiche di asseveramento alle norme urbanistiche tecniche (Denunce di Inizio Attività): minimo 400,00 €.
3. Pratica per abitabilità o agibilità: domande, documentazione, assistenza ai sopralluoghi, contatti con vigili sanitari vigili urbani e tecnici comunali: minimo 100,00 €.

4.44.5 Pratiche per vincoli idrogeologici, forestali e idraulici

1. Pratica amministrativa volta a ottenere il nulla-osta presso i competenti uffici: minimo 200,00 €.

4.44.6 Pratiche presso l'Unità Sanitaria Locale

1. Pratica amministrativa per l'ottenimento del nulla-osta preventivo:
 - a) fabbricato civile abitazione: minimo 200,00 €.
 - b) fabbricato artigianale, industriale, commerciale, etc.: minimo 400,00 €.

4.44.7 Pratiche presso l'ARPA

1. Pratiche per il conseguimento delle autorizzazioni di competenza del suddetto ente: minimo 300,00 €.

4.44.8 Pratiche presso l'ANAS

1. Pratiche per il conseguimento delle autorizzazioni di accessi stradali, coperture canali, recinzioni, pubblicità, fabbricati in fregio: minimo 300,00 €.

4.44.9 Pratiche presso l'Amministrazione Provinciale

1. Pratiche richieste per il conseguimento delle autorizzazioni di accessi stradali, coperture canali, recinzioni, pubblicità, fabbricati in fregio: minimo 300,00 €.

4.44.10 Pratiche presso Sovrintendenza Beni Ambientali e Architettonici

Minimo 300 €.

4.44.11 Pratiche presso il demanio pubblico

1. Pratiche di concessione, relative a costruzioni od opere, da svolgere presso gli uffici demaniali in genere: minimo 250,00 €.

4.44.12 Elaborati tecnici per licenze di pubblico esercizio

1. Le pratiche per il conseguimento di licenze di pubblico esercizio sono così distinte:
 - a) **negozi**: planimetrie, relazioni tecniche, indicazioni delle distanze, sopralluoghi e accessi agli uffici competenti: minimo 400,00 €.
 - b) **tabaccherie**: minimo 600,00 €.
 - c) **alberghi e pensioni** (minimo 15 stanze): piante, prospetti, relazioni tecniche, calcolo capacità ricettiva, sopralluoghi ed accessi agli uffici competenti: minimo 600,00 €.

4.44.13 Regolamenti di condominio

1. Stesura del regolamento di condominio, relativo ad un solo fabbricato: minimo 400,00 €.

4.44.14 Tabelle millesimali

1. Redazione delle tabelle millesimali per fabbricati composti da più unità immobiliari, site in un unico condominio. I compensi di seguito indicati sono riferiti a un complesso di diverse operazioni conseguenti a un incarico globale; tuttavia gli onorari sono dovuti soltanto per le voci inerenti alle prestazioni effettivamente svolte.
2. **Onorari a misura**:
 - a) Rilievo completo e dettagliato delle unità immobiliari: a discrezione.
 - b) Controllo dimensionale dell'unità immobiliare eseguito con l'ausilio di planimetrie fornite dal committente e misurazione di alcuni elementi dell'immobile: per ogni mq € 1,00.
 - c) Redazione di planimetrie dell'immobile:
 - in scala 1:200 al mq. € 0,50
 - in scala 1:100 al mq. € 1,00
 - in scala 1:50 al mq. € 1,50
 - d) Calcolo delle superfici e dei volumi dei singoli vani al mq € 0,30.
 - e) Rilevamento analitico degli ulteriori elementi che dovranno concorrere alla definizione delle tabelle di ripartizione di spesa a mq di unità immobiliare: € 0,50.
3. **Onorari unitari**:
 - a) Calcolo e redazione delle tabelle dei millesimi di competenza per ogni unità immobiliare.
 - tabella di proprietà e spese generali per u.i € 20,00
 - per ogni altra tabella per u.i € 5,00
 - b) Fascicolazione ed allestimento delle tabelle per ogni fascicolo consegnato: € 10,00.

4.45 CATASTO

Premesso che:

- la presente proposta è da considerarsi come “orientamento” e costituisce minimo inderogabile, comprensivo delle spese;
- gli onorari, così come proposti nella seguente tabella, valgono per le operazioni sotto elencate; prestazioni svolte insieme ad altre, o aventi caratteristiche di impegno o che richiedano ingenti spese vive, verranno valutate caso per caso;
- in linea di massima tutte le prestazioni inerenti a pratiche catastali vanno compensate a discrezione, data la complessità delle operazioni e delle procedure;
- i diritti catastali devono essere sempre esposti a piè di lista.

Tutto ciò premesso:

gli onorari per pratiche catastali dovranno essere fissati a discrezione sulla base di una tabella relativa ai minimi corrispondenti alle varie operazioni elementari eseguite su ogni unità immobiliare, calcolando nel seguente modo.

4.45.1 Tipo di frazionamento

L'onorario deve essere esposto a discrezione, ai sensi dell'art. 5 della Tariffa Professionale, come sommatoria dei compensi di ciascuna delle prestazioni sotto indicate, in aggiunta alle spese e compensi accessori di cui agli artt. 4 e 6 della stessa Tariffa Professionale (vedi successivo punto 4.46.4).

1) Per indagine catastale presso l'U.T.E., ricerca punti fiduciali mod. 51 (esclusa la ricognizione in sito e/o la costituzione di punti fiduciali)	€ 200,00
2) Prima stazione tacheometrica fino a 10 punti rilevati con 3 punti fiduciali	€ 250,00
3) Ogni punto in più rilevato, oltre i primi 10, compresi i ribattuti o i punti fiduciali	€ 15,00
4) Ogni stazione in più:	
- di transito	€ 80,00
- di rilievo	€ 175,00
5) Ogni punto fiduciale in più, oltre ai 3 suddetti	€ 90,00
6) Per ogni particella catastale ricavata dal frazionamento con calcolo superfici nominali (escluso calcolo superfici reali)	€ 25,00
7) Elaborazione e redazione tipo, copia e deposito al comune, all'U.T.E.	€ 500,00
8) Tracciamento o picchettamento delle linee rosse derivanti dal frazionamento di linee nere di riconfinazione: per ogni picchetto	€ 40,00
9) Per misurazione e calcolo delle superfici reali:	
- aree fabbricabili	al mq. € 0,25
- aree agricole	al mq. € 0,40
10) Monografia dei punti fiduciali	per ogni punto € 90,00

4.45.2 Formazione di piani o tipi parcellari

Elaborati:

- Relazione esplicativa.
- Mappe catastali con indicate le superfici da espropriare e l'elenco dei proprietari (piano parcellare).
- Calcolo dell'indennità d'esproprio.
- Eventuale stato di consistenza.

Nota: concordare preventivamente le vacanze.

L'onorario deve essere esposto, ai sensi dell'art. 5 della Tariffa Professionale, calcolandolo come segue:

- 1) Accesso all'U.T.E. per esame delle proprietà oggetto dell'esproprio, suoi confini, consistenza, identificazione (eventuale richiesta dell'estratto di mappa e successivo accesso all'U.T.E. per il suo ritiro):
 - Vacanze (n° x €/h)
 - Spesa visura ed estratto
 - Viaggi (Km. x €/Km.)
- 2) Sopralluogo per esame dell'area, natura del terreno, piantagioni, stato di consistenza dei terreni e/o fabbricati - incontri con l'Amministrazione - perimetrazione aree:
 - Vacanze (n° x €/h)
 - Spesa visura ed estratto
 - Viaggi (Km. x €/Km.)

3) Stesura del piano parcellare - calcolo delle superfici - relazione, etc.:	
- Vacanze (n° x €/h)	€
- Vacanze aiutante (n° x €/h)	€
- Spesa di cancelleria, copie, etc.	€
- Particelle inferiori a 55 mq. (art. 34 T.P.)	€
- Particelle superiori a 500 mq. (art. 34 T.P.)	€
4) Calcolo delle indennità ripartite per ogni singola ditta secondo parametri legislativi o di mercato in vigore:	
- Stima sommaria (art. 24 - Tab. F - Cat. I) Cumulo delle indennità x Tab. F x 0,5 (stima sommaria)	€
- Spese conglobate (art. 13)	€
- Totale onorario e spese	€

4.45.3 Onorari per prestazioni d'accatastamento terreni e fabbricati

Fatto salvo quanto previsto dalla Tariffa Professionale per quanto concerne prestazioni ed onorari di cui all'oggetto (applicando in ogni caso la maggiorazione di cui all'art. 34 - lettera b), per le prestazioni non previste in Tariffa, ovvero per:

- inserimento in mappa;
- accatastamento terreni e fabbricati;

si applicheranno i seguenti onorari 4.46.3.1 - 4.46.3.2 - 4.46.3.3, da esporre in parcella sempre a discrezione, ai sensi dell'art. 5 della Tariffa Professionale, facendo attenzione alle note riportate ai punti successivi.

4.45.3.1 Tipo mappale

Onorario da applicare solo per tipi mappali relativi ad ampliamenti inferiori al 50% dall'esistente, con abitabilità/agibilità anteriore al 1985 e per tutte le pratiche di Condonò Edilizio (Legge n° 47/85).

L'onorario deve essere esposto a discrezione, ai sensi dell'art. 5 della Tariffa Professionale, calcolandolo come sommatoria dei compensi sotto-indicati e per ciascuna prestazione, in aggiunta alle spese e compensi accessori di cui agli artt. 4 e 6 della Tariffa Professionale (vedi successivo punto 4.46.4).

Tipo mappale: secondo le nuove procedure dei punti fiduciali di cui alla Circolare Ministeriale n° 2 del 15/01/1987 - vedasi voce 4.46.1 "Tipo di frazionamento" punti 1-2-3-4-5-7-10.

Compenso minimo: € 1.000,00.

4.45.3.2 Tipo mappale

Onorario da applicare per le prestazioni relative ai tipi mappali eseguiti con la nuova normativa.

Applicare riduzione in caso di villetta singola (unica UIU).

L'onorario deve essere esposto a discrezione, ai sensi dell'art. 5 della Tariffa Professionale, calcolandolo come sommatoria dei compensi sotto indicati per ciascuna prestazione, in aggiunta alle spese e compensi accessori di cui agli artt. 4 e 6 della Tariffa Professionale (vedi successivo punto 4.46.4).

1) Per indagine catastale presso l'U.T.E. , ricerca punti fiduciali mod. 51 (esclusa la ricognizione in sito e/o la costituzione di punti fiduciali)	€ 200,00
2) Prima stazione tacheometrica fino a 10 punti rilevati con 3 punti fiduciali	€ 250,00
3) Ogni punto in più rilevato, oltre i primi 10, compresi i ribattuti ed i punti fiduciali	€ 15,00
4) Ogni stazione in più:	
- di transito	€ 80,00
- di rilievo	€ 175,00
5) Ogni punto fiduciale in più, oltre ai 3 suddetti	€ 90,00
6) Suddivisione della particella per delimitazioni del lotto di pertinenza del fabbricato (stralcio di corte) con calcolo delle superfici nominali (escluso calcolo delle superfici reali)	€ 25,00
7) Elaborazione e redazione tipo, copia e deposito al comune, all'U.T.E. e successivo ritiro	€ 420,00
8) Tracciamento o picchettamento delle linee rosse derivanti dal frazionamento e tracciamento di linee nere di riconfinazione: per ogni picchetto	€ 40,00
10) Monografia dei punti fiduciali	per ogni punto € 90,00

4.45.3.3 Catasto fabbricati

L'onorario deve essere esposto a discrezione, ai sensi dell'art. 5 della Tariffa Professionale, calcolandolo come sommatoria dei compensi sotto indicati per ciascuna prestazione in aggiunta alle spese e compensi accessori di cui agli artt. 4 e 6 della Tariffa Professionale (vedi successivo punto 4.46.4).

Applicare riduzione in caso di villetta singola.

a) Prestazioni per "dichiarazione al N.C.E.U."

Costituite dalle seguenti operazioni:

- rilievi delle unità immobiliari;
- compilazione del Mod. D (dichiarazione di fabbricati unitari);
- compilazione del Mod. D (beni comuni non censibili) se richiesto;
- compilazione del Mod. 57 (prontuario dei numeri di mappa);
- compilazione del Mod. 1/Na - parte I - (dichiarazione di F.U.);
- compilazione del Mod. 1/N - parte II - (dichiarazione di U.T.);
- compilazione del Mod. 2/N - parte I - (nel caso di fabbricati industriali o commerciali);
- stesura di elaborato planimetrico C.E.U.;
- stesura di planimetria su Mod. BN millimetrato.

1) Semplice visura catastale

Per 1 unità immobiliare € 200,00
Per ogni visura superiore ad 1 se contemporanee € 50,00

2) Variazioni di scheda catastale per ogni U.I. abitativa

Fino al numero di 5 cad. € 290,00
Oltre le 5 UU.II. abitative cad. € 180,00
Oltre le 10 UU.II. abitative cad. € 80,00
Per ogni U.I. con diversa destinazione d'uso
Fino al numero di 5 cad. € 400,00
Oltre le 5 UU.II. abitative cad. € 250,00
Oltre le 10 UU.II. abitative cad. € 170,00

3) Nuovo accatastamento per ogni U.I. abitativa

Fino al numero di 5 cad. € 400,00
Oltre le 5 UU.II. abitative cad. € 230,00
Oltre le 10 UU.II. abitative cad. € 150,00
Per ogni U.I. con diversa destinazione d'uso
Fino al numero di 5 cad. € 570,00
Oltre le 5 UU.II. abitative cad. € 250,00

4) Unità immobiliare a garage privato o posto macchina.

A seconda del numero e della complessità da € 100,00 a € 250,00

5) Unità immobiliare di classe B: alberghi, collegi, pensioni, ospedali, colonie e similari:

Fino a 200 mq. per piano ogni piano € 400,00
da mq. 201 a mq. 500 per piano ogni piano € 500,00
oltre i mq. 500, aumento al mq. di € 0,80

6) Per denuncia di variazione di edifici esistenti già censiti: vale la tariffa dei compensi di cui sopra aumentata della visura.

7) Elaborazione proposta classamento con programma DOCFA per categorie classamento A, B, C, da € 100,00 per U.I. ad € 150,00 a seconda delle dimensioni e con riduzione del 20% per ripetitività. Per cat. D, E si applica la Tabella F (stima) in caso di perizie sommarie; ridotta del 20% con relazione estimativa a parte, e del 40% se la stima è riassunta nel DOCFA.

b) Altre prestazioni.

1) Memorie tecniche necessarie al Notaio per stesura del rogito € 250,00

2) Assistenza tecnica, con presenza al rogito (da valutarsi in base alla complessità o impegno). Redazione del disegno di insieme con evidenziati gli accorpamenti immobiliari minimo € 100,00

3) Denuncia di demolizione minimo € 100,00

4) Compilazione ulteriori moduli ciascuno € 50,00

4.45.4 Spese da considerarsi a parte

Nei compensi dei precedenti punti A) e C) non sono comprese le seguenti eventuali operazioni o prestazioni, da compensare a parte a vacazione sulla base degli importi deliberati con Decreto 03/09/1997, n° 417, in vigore dal 04/12/1997 (da concordare preventivamente).

- Esecuzione di poligoni principali di collegamento necessario per operare nelle zona di rilievo.
- Triangolazione o trilaterazioni, nonché le eventuali intersezioni dirette e inverse, apertura e chiusura a terra, riduzione al centro di stazioni ed altro.
- Ricognizione in sito di punti fiduciali, verifica della loro rispondenza, eventuale costituzione dei nuovi punti fiduciali.
- Domanda di riunioni mappali.
- Verifica e controllo in sito dei tipi mappali o di frazionamento in contraddittorio con tecnico catastale.
- Rielaborazione dei tipi sospesi dall'U.T.E. per sopravvenuta variazione o modifiche dei dati specifici.
- Deposito o ritiro del tipo di frazionamento presso i Comuni di appartenenza per notifica.
- Pratica ruralità sull'imponibile.
- Elaborazione e presentazione di domanda voltura al N.C.E.U. ed al N.C.T.
- Verifica delle planimetrie utili al calcolo dei millesimi di proprietà qualora siano fornite dal Committente.
- Rilievo in luogo delle superfici e stesura delle relative planimetrie utili al calcolo dei millesimi di proprietà.

4.45.5 Particolari condizioni

- Particolare urgenza: va compensata, con l'aumento del 15% dell'onorario a discrezione, ai sensi dell'art. 2 della Tariffa Professionale, salvo diversa pattuizione fra le parti.
- Per condizioni operative di particolare difficoltà e disagio ambientale (terreno accidentato): maggiorazione del 50% dei compensi 4.46.1 e 4.46.3.

Tutta la documentazione eventuale e precedente agli elaborati prettamente catastali, quali rilievi, volture, atti legali, ecc., è da considerarsi a parte (e con documentazione giustificativa da esibire).

Gli importi sopra indicati sono aggiornati al 31/12/2002 e sono soggetti di indicizzazione.

4.46 PROPOSTA DI TARIFFA PER L'ESPLETAMENTO DI QUANTO PREVISTO DAL D.Lgs. 14/08/1994, n° 494, e dal D.Lgs. 19/11/1999, n° 528

Il D.Lgs 494/96 prevede tre attività professionali:

- 1) Responsabile dei Lavori (RL)
- 2) Coordinatore in fase di Progettazione (CP)
- 3) Coordinatore in fase di Esecuzione (CE)

Il calcolo degli onorari deve essere fatto seguendo tre formule distinte.

1) Responsabile dei Lavori

Per lo svolgimento dei suoi compiti per la sicurezza in cantiere, il Committente si può avvalere del Responsabile dei lavori.

La designazione del Responsabile dei lavori esonera il Committente dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito (art. 6, comma 1).

Gli obblighi e le relative responsabilità trasferibili con delega formale dal Committente al Responsabile dei lavori sono:

- a) il coordinamento delle attività necessarie alla redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e del Fascicolo Tecnico;
- b) l'effettuazione delle scelte tecniche e di progettazione nel rispetto dei principi generali di sicurezza ex art. 3, D.Lgs. 626/94;
- c) la pianificazione delle fasi di lavoro, individuando le fasi interferenti e la durata delle fasi stesse;
- d) la designazione del Coordinatore per la Progettazione ed Esecuzione dei lavori;
- e) la vigilanza sull'attività dei Coordinatori per la Progettazione ed Esecuzione dei lavori;
- f) la valutazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo Tecnico predisposti dal Coordinatore per la Progettazione;
- g) l'assicurazione della messa a disposizione di tutti i concorrenti alle gare di appalto del Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
- h) la comunicazione alle imprese esecutrici del nominativo del Coordinatore per la Progettazione ed Esecuzione e la verifica che i nominativi vengano riportati nel cartello di cantiere;
- i) la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
- l) la trasmissione della notifica preliminare all'organo sanitario competente (ASL) ed alla Direzione Provinciale del Lavoro;
- m) la richiesta alle imprese esecutrici di una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

La designazione del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per l'esecuzione, non esonera il Committente o il Responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dei seguenti adempimenti:

- a) Verificare che durante la progettazione dell'opera, e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il Coordinatore per la progettazione provveda a:
 - redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
 - predisporre il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori durante le opere di manutenzione successiva dell'opera.
- b) Verificare che durante la realizzazione dell'opera, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori provveda a:
 - verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 12 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.

CALCOLO DELL'ONORARIO E DELLE SPESE

$$C(RL) = (125 + M \times C1 \times \beta) \times \alpha$$

C(RL) = compenso in €.

125 = compenso minimo fisso in €.

M = durata prevista dei lavori in giorni/30 arrotondati all'unità superiore (effettivi, al netto delle eventuali sospensioni dei lavori).

C1 = compenso fisso per ogni 30 giorni di durata dei lavori (100 €).

α = coefficiente di adeguamento ISTAT in base alla data dell'incarico (pari a 1,00 per tutto il 2003).

β = coefficiente variabile tra 1 e 1,5 in rapporto al numero di imprese presenti, alla necessità di sorveglianza delle lavorazioni, alla natura dell'opera.

N.B. Qualora si debba distinguere fra responsabile dei lavori in fase di progetto e responsabile dei lavori in fase di esecuzione, il coefficiente C1 sarà pari a 65 € nel primo caso e 35 € nel secondo.

2) Coordinatore in fase di Progettazione

Il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera è il soggetto incaricato dal Committente o dal Responsabile dei lavori alla redazione di quanto previsto all'articolo 4.

Il Coordinatore per la progettazione collabora con il Progettista ai fini della integrazione tra scelte progettuali e di impostazione del cantiere e le scelte che riguardano la salute e la sicurezza del lavoro nelle fasi di esecuzione dell'opera e nell'uso e nella manutenzione della stessa.

Durante la progettazione dell'opera il Coordinatore deve redigere:

1. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, costituito da una relazione tecnica e dalle prescrizioni operative correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione; i suoi contenuti devono rispondere a quanto previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 494/96, sue modifiche e integrazioni;
2. Il Fascicolo Tecnico, contenente le informazioni utili affinché, a partire dalla consegna dell'opera, sia possibile eseguire in sicurezza le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria manutenzione.

CALCOLO DELL'ONORARIO E DELLE SPESE

$$C(CP) = (750 + (I / 50.000) \times C2 \times \gamma) \times \alpha$$

C(CP) = compenso in €.

750 = compenso minimo fisso in €.

I = importo dei lavori in €.

C2 = compenso fisso per ogni 50.000 € di lavori (150 €).

α = coefficiente di adeguamento ISTAT (pari a 1,00 per tutto il 2003).

γ = coefficiente di categoria delle opere (variabile tra 1-1,2: vedi note applicative).

Nel caso in cui venga richiesta la prestazione relativa alla redazione del Piano Operativo di Sicurezza, questa potrà essere valutata minimo 15% dell'onorario relativo al Coordinatore in fase di progettazione.

3) Coordinatore in fase di Esecuzione

Durante la realizzazione dell'opera, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede ad assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento e nei Piani Operativi di Sicurezza delle Imprese esecutrici da loro redatti nonché ad adeguare il Fascicolo di cui all'articolo 4 D.Lgs. 494/96 in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute.

Compiti specifici del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori sono:

- a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 12 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- b) verificare l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza, da considerare come piani complementari di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'articolo 12, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il fascicolo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- e) segnalare al Committente o al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9, e alle prescrizioni del Piano di cui all'articolo 12 e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.
- f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Il Coordinatore per l'esecuzione attua i provvedimenti relativi alla sicurezza del cantiere attraverso le seguenti azioni:

1. compilazione del modello di verifica periodica sull'applicazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e dei Piani Operativi di Sicurezza e conseguenti prescrizioni ;

2. coordinamento delle fasi di lavoro (adeguandole alla realtà del cantiere tramite un sintetico ma dettagliato programma periodico di aggiornamento del Piano di Sicurezza e di Coordinamento) ed eventuale richiesta di adeguamento dei Piani Operativi nei confronti delle imprese esecutrici;
3. accertamento che le disposizioni previste nei piani e/o impartite vengano eseguite dalle ditte;
4. proposta al Committente della sospensione dei lavori, dell'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o della risoluzione del contratto;
5. sospensione delle singole lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente;
6. organizzazione di riunioni periodiche con i datori di lavoro delle imprese presenti in cantiere e con i lavoratori autonomi allo scopo di:
 - concordare le successive fasi dei lavori per individuare eventuali interferenze e prevedere opportune misure di prevenzione e protezione;
 - assicurarsi che i datori di lavoro consultino preventivamente i rappresentanti dei lavoratori (RLS), prima di accettare formalmente il Piano di Sicurezza e Coordinamento, e sulle modifiche significative da apportare allo stesso (art 14, D.Lgs. 494/96);
 - verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
 - assicurarsi che i datori di lavoro informino i lavoratori sulle modifiche apportate al programma dei lavori.

CALCOLO DELL'ONORARIO E DELLE SPESE

$$C(CE) = [700 + (M \times C3 \times \beta \times \gamma) + (I / 50.000 \times C4 \times \gamma)] \times \alpha$$

C(CE) = compenso in €.

M = durata prevista dei lavori in giorni/30 arrotondata all'unità superiore (effettivi, al netto delle eventuali sospensioni dei lavori).

C3 = compenso fisso per ogni 30 giorni di durata dei lavori (150 €).

I = importo dei lavori in €.

C4 = compenso fisso per ogni 50.000 € di lavori (250 €).

α = coefficiente di adeguamento ISTAT (pari a 1,00 per tutto il 2003).

β = coefficiente variabile tra 1 e 1,5 in rapporto al numero di imprese presenti, alla necessità di sorveglianza delle lavorazioni, alla natura dell'opera.

γ = coefficiente di categoria delle opere (variabile tra 1-1,2 : vedi note applicative).

Note applicative

Se un lavoro viene eseguito a lotti successivi, il calcolo degli onorari va ripetuto su ciascun lotto.

Le spese sono già comprese negli importi calcolati.

Nel caso in cui il Progettista sia anche Coordinatore in fase di progettazione, l'onorario di quest'ultimo viene ridotto del 20%.

Nel caso in cui il Direttore dei lavori sia anche Coordinatore in fase di esecuzione, l'onorario di quest'ultimo viene ridotto del 20%.

Il coefficiente di categoria delle opere γ assume i seguenti valori:

Per Cat. I : $\gamma = 1,20$

Per Cat. II : $\gamma = 1,20$

Per Cat. III : $\gamma = 1,05$

Per Cat. IV : $\gamma = 1,20$

Per Cat. V : $\gamma = 1,10$

Per Cat. VI : $\gamma = 1,00$

Per Cat. VII : $\gamma = 1,00$

Per Cat. VIII : $\gamma = 1,05$

Per Cat. IX : $\gamma = 1,10$

4.47 PRESTAZIONI GEOTECNICHE

4.47.1 Campo delle prestazioni

Rientrano in questa classe le prestazioni relative alle indagini, agli studi ed ai calcoli di meccanica dei terreni e delle rocce (geotecnica) richiesti per il progetto e la realizzazione di qualsiasi tipo di opera contemplata nella presente tariffa ed in genere di tutte le opere strutture ed interventi interessanti il suolo e/o il sottosuolo o comunque a questi ancorati, nonché di quelle opere (come dighe di ritenuta in materiali sciolti, rilevati, arginature, ecc.) in cui i terreni o le rocce vengono impiegati quali materiali da costruzione.

4.47.2 Articolazioni delle prestazioni

Le prestazioni professionali si articolano generalmente come segue:

- a) Studi per l'individuazione dei problemi geotecnici relativi al progetto preliminare della costruzione e compilazione del preventivo sommario delle indagini e delle prove da eseguire a scopo geotecnico.
- b) Compilazione del programma dettagliato delle indagini e delle prove geotecniche, sia in sito che in laboratorio, nonché del relativo preventivo particolareggiato e del capitolato speciale di appalto.
- c) Supervisione nello svolgimento del programma di cui alla precedente lettera b) comprendente:
 - 1) assistenza alle indagini in sito ed accertamento della loro regolare esecuzione, da effettuarsi a mezzo di sopralluoghi del professionista incaricato o di suoi collaboratori, nel numero e con la frequenza che il professionista stesso riterrà, a suo esclusivo giudizio, necessari;
 - 2) collegamento con il laboratorio o i laboratori incaricati delle prove, al fine anche di modificarne eventualmente il programma in rapporto ai risultati ottenuti;
 - 3) esame ed elaborazione dei risultati delle indagini in sito e delle prove di laboratorio, ai fini della caratterizzazione geotecnica della zona esplorata.
- d) Esame dei problemi geotecnici posti nella costruenda opera e delle possibili soluzioni progettuali.
- e) Calcolazioni geotecniche (verifiche di stabilità, determinazione dei prevedibili cedimenti, etc.) relative alla soluzione in definitiva prescelta.
- f) Stesura della relazione geotecnica per il progetto preliminare e/o esecutivo corredata: dei risultati delle indagini in sito ed in laboratorio, raccolti in grafici e tabelle; degli studi di cui alla precedente lettera d); dei calcoli di cui alla precedente lettera e); delle necessarie indicazioni circa i procedimenti costruttivi da adottare in fondazione e, per i manufatti in materiali sciolti, anche in elevazione; delle prescrizioni tecniche da inserire in capitolato – ivi comprese quelle relative ai sistemi di collaudo – dell'eventuale programma di misure da istituire per controllare il comportamento dell'opera in esercizio.
- g) Consulenza ed assistenza alla Direzione dei Lavori durante la costruzione dell'opera, per quanto attiene alle parti di essa interessanti il suolo e/o il sottosuolo o realizzate in materiali sciolti.
- h) Assistenza al collaudo ed alle operazioni di liquidazione dei lavori afferenti alle stesse parti d'opera di cui alla precedente lettera g).

Sono esclusi dalla prestazione, in quanto da compensarsi a parte secondo le rispettive classi di appartenenza, la progettazione di dettaglio ed i calcoli strutturali delle opere da realizzare.

4.47.3 Onorari

Gli onorari relativi alle prestazioni specificate all'articolo 4.48.2 sono da valutarsi a percentuale dell'importo totale, delle opere da realizzare, considerate nel loro complesso e cioè sia per le parti in fondazione, ovvero interessanti il suolo e/od il sottosuolo, che per quelle in elevazione.

Al riguardo le opere vanno suddivise nelle seguenti sottoclassi avvertendo che se le prestazioni interessano più di una sottoclasse gli onorari spettanti vanno commisurati separatamente agli importi dei lavori di ciascuna sottoclasse e non globalmente:

- a) Costruzioni rurali, industriali, civili ed opere di urbanizzazione.
- b) Strade ordinarie, superstrade, autostrade, line tramviarie e strade ferrate in pianura.
- c) Strade ordinarie, superstrade, autostrade, linee tramviarie e ferrovie in collina o montagna; funivie e funicolari.
- d) Gallerie ed opere sotterranee in genere, piste e costruzioni aeroportuali; dighe ed argini di ritenuta; ponti e viadotti; sistemazioni di aree in frana o in subsidenza; consolidamenti di opere e strutture esistenti; opere idrauliche, costiere, portuali e di navigazione interna.

A ciascuna sottoclasse e per vari importi si applicano le percentuali di cui alla seguente tabella A.

Per la parzializzazione, si usa la Tabella B successiva, con la precisazione che alla aliquota di cui alla lettera d) della tabella B vanno sommate quelle delle prestazioni di cui alle lettere a) e b) della stessa tabella B se effettuate dallo stesso professionista.

A maggiore specificazione si precisa che le spese per sondaggi e prove di sito ed in laboratorio vanno integralmente sostenute dal committente, che di norma provvede anche a tenere direttamente tutti i rapporti contabili ed amministrativi con le ditte ed i laboratori incaricati.

Nel caso che di tali rapporti si faccia carico al professionista, a questi spetta un compenso aggiuntivo pari al 10% del costo delle indagini e prove.

TABELLA A - PERCENTUALI DI APPLICAZIONE

Importo delle opere	Sott. a) Fabbricati ed opere di urbanizzazione	Sott. b) Strade e ferrovie in pianura	Sott. c) Strade e ferrovie in collina o montagna, funivie, o funicolari	Sott. d) Gallerie, aeroporti, dighe, ponti, frane, consolidamento opere idrauliche e di navigazione
5.150,00	7,0769	5,2547	7,8821	11,0392
7.750,00	6,2262	4,6054	6,9084	9,7985
10.300,00	5,6857	4,1942	6,2912	9,0040
15.500,00	5,0020	3,6761	5,5136	7,9920
20.650,00	4,5678	3,3476	5,0212	7,3438
25.800,00	4,2569	3,1133	4,6696	6,8774
36.150,00	3,8277	2,7905	4,1856	6,2296
51.650,00	3,4199	2,4848	3,7271	5,6093
77.500,00	3,0089	2,1780	3,2665	4,9790
103.300,00	2,7474	1,9834	2,9747	4,5752
155.000,00	2,4173	1,7384	2,6071	4,0610
206.500,00	2,2073	1,5831	2,3742	3,7316
258.250,00	2,0571	1,4721	2,2080	3,4946
361.500,00	1,8497	1,3196	1,9792	3,1655
516.500,00	1,6527	1,1751	1,7622	2,8502
774.700,00	1,4540	1,0300	1,5446	2,5300
1.033.000,00	1,3278	0,9380	1,4066	2,3248
1.549.400,00	1,1682	0,8220	1,2328	2,0638
2.065.800,00	1,06667	0,7486	1,1227	1,8960
2.582.300,00	0,9940	0,6963	1,0441	1,7758
3.615.200,00	0,8939	0,6242	0,9359	1,6084
5.164.600,00	0,7987	0,5557	0,8333	1,4484
7.747.000,00	0,7026	0,4870	0,7304	1,2854
10.329.000,00	0,6416	0,4436	0,6652	1,1812
15.493.700,00	0,5645	0,3886	0,5828	1,0483
20.658.300,00	0,5153	0,3540	0,5309	0,9634
25.823.000,00	0,4804	0,3293	0,4936	0,9023
36.152.000,00	0,4320	0,2950	0,4425	0,8174
51.645.700,00	0,3861	0,2629	0,3940	0,7360

TABELLA B - PARZIALIZZAZIONE

PRESTAZIONI PARZIALI		QUOTE DI PARZIALIZZAZIONE			
		SOTTOCLASSI			
		a)	b)	c)	d)
a	Individuazione dei problemi geotecnici e compilazione del programma d'indagini e prove, con relativo preventivo e capitolato speciale d'appalto	0,05	0,05	0,05	0,05
b	Supervisione nello svolgimento del programma d'indagini e prove	0,15	0,20	0,20	0,15
c	Esame delle possibili soluzioni per la costruenda opera e calcolazioni geotecniche relative alla soluzione in definitiva prescelta	0,20	0,15	0,15	0,15
d	Redazione della relazione geotecnica, con relativi allegati	0,40	0,35	0,35	0,40
e	Consulenza ed assistenza geotecnica in fase di realizzazione dell'opera	0,15	0,20	0,20	0,20
f	Assistenza al collaudo ed alle operazioni di liquidazione dei lavori	0,05	0,05	0,05	0,05

4.47.4

Il Decreto del Min. Lav. Pubblici 11/03/1988 stabilisce le categorie di opere per le quali necessita la sola relazione geotecnica e quella per le quali invece sono richieste sia la relazione geotecnica che quella geologica.

Successivamente sono stati formulati vari quesiti sui soggetti abilitati a redigere queste relazioni.

L'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell'adunanza del 17/12/1993 ed il Consiglio di Stato nell'adunanza del 02/06/1994 hanno stabilito che:

- la relazione geologica deve essere redatta dal geologo
- la relazione geotecnica è appannaggio esclusivo del progettista (Ingegnere od Architetto).

4.48 PROPOSTA DI TARIFFA PER LE PRESTAZIONI DI CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO DEL TRIBUNALE

Con riferimento alle istanze presentate al Presidente del Tribunale Dr. E. Ciaburri dai Presidenti dell'Ordine degli Architetti, dell'Ordine degli Ingegneri, dei Dottori in Agraria e Collegio dei Periti Agrari, nonché Collegio dei Geometri della Provincia di Cremona, nel merito delle spettanze di competenza dei C.T.U. incaricati si evidenziano le proposte di cui ai punti 4.48.1 e 4.48.2 e la risposta del Giudice Pierpaolo Belluzzi di cui al successivo punto 4.48.3.

4.48.1 Incarichi professionali

Non potendo esservi altra strada facilmente praticabile per ottenere una equità di trattamento nell'assegnazione degli incarichi, si propone di procedere a rotazione secondo l'ordine di iscrizione e nell'ambito delle specifiche competenze. Peraltro tale rotazione è già contemplata nell'art. 23 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

4.48.2 Custode immobiliare

Tale incarico sarà liquidato secondo l'art. 29 del D.P.R. 06/03/1997, n° 100, riguardante la custodia giudiziaria. E' NECESSARIO che l'immobile oggetto dell'esecuzione venga assicurato (copertura della responsabilità civile del custode stesso).

4.48.3 Criteri di liquidazione dei compensi agli esperti/custodi (Risposta del Giudice Dott. Pierpaolo Beluzzi)

Preso atto della complessità del quesito sottoposto all'esperto chiamato a valutare l'immobile, che comporta a volte la necessità di effettuare vari accessi presso gli Uffici Comunali, nonché predisporre pratiche edilizie, si ritiene di attenersi, in via principale ai seguenti criteri:

a) Stima dell'immobile

Art. 13 D.P.R. 352/88 aggiornato con D.M. 30/05/2002.

1) Liquidazione per scaglioni in relazione all'importo stimato, come riportato nell'articolo citato.

Si prega nelle istanze di liquidazione di indicare specificatamente gli scaglioni, il relativo ammontare, la somma totale, al netto di eventuali imposte od oneri riconosciuti per legge.

2) Indicare quindi le spese effettuate con gli allegati giustificativi, comprensivi della somma totale.

3) Indicare le indennità di trasferimento per i viaggi effettuati (€/Km.) con relativo totale.

ART. 12 D.P.R. 352/77 aggiornato con D.M. 30/05/2002

Tale indennità viene liquidata sulla base della verifica della corrispondenza tecnica dell'immobile alla normativa vigente - comprensiva di accessi presso gli uffici Comunali, etc.

A seconda della complessità degli incarichi svolti potrà essere liquidato un onorario da un minimo di € 145,00 ad un massimo di € 970,42.

In relazione alle pratiche di accatastamento - che dovranno formare oggetto di incarico particolare - si applicherà in via analogica lo stesso articolo 12 D.P.R., con il limite ivi previsto.

Per le valutazioni complesse si ritiene di applicare i seguenti criteri di liquidazione.

In relazione ai lotti individuati dal consulente, l'incarico deve ritenersi unico fino alla concorrenza di n. 5 lotti.

Le pertinenze - esempio autorimesse - non potranno essere mai scorporate dall'immobile principale, al fine della valutazione.

Non potrà essere superata, in relazione al valore, la liquidazione massima per la cifra di 516.496,90€ prevista dall'art. 13 sopra citato (esempio 5 appartamenti e 5 autorimesse oggetto della valutazione, per un importo complessivo di 774.685,00 €, al fine della liquidazione saranno considerati un unico immobile del valore di 516.456,00 €; 6 lotti saranno considerati due immobili, fino al numero di 10 lotti, e così via).

Stesso criterio per la liquidazione del compenso ex-art. 12 in ordine alla corrispondenza tecnica (esempio 5 verifiche per cinque lotti = una sola liquidazione).

Il professionista, in caso di incarichi particolarmente complessi, potrà richiedere - fermo restando i parametri di cui sopra, un aumento fino alla metà, ai sensi dell'art. 5 Legge 319/1980 - sia in riferimento all'art. 12 che all'art. 13.

4.48.4 Adeguamento dei compensi spettanti ai periti e consulenti tecnici del Tribunale

Il D.M. 30/05/2000 è entrato in vigore il 20/08/2002 ed ha di fatto operato l'adeguamento ISTAT dei compensi dei periti e consulenti tecnici.